

Terzo Convegno Nazionale degli Economi Diocesani

“L’istruzione in materia amministrativa” 2005

Chianciano Terme, 27-29 marzo 2006

<i>Introduzione al Notiziario</i>	pag. 5
I Relazione <i>L’istruzione in materia amministrativa 2005: presentazione generale</i> S. E. Mons. Carlo Redaelli	pag. 7
II Relazione <i>L’istruzione in materia amministrativa 2005: ruolo e compiti del vescovo, dell’ordinario e dell’economista</i> Mons. Mauro Rivella	pag. 18
III Relazione <i>L’istruzione in materia amministrativa 2005: l’amministrazione della diocesi e della parrocchia</i> Mons. Giampietro Fasani	pag. 26
IV Relazione <i>L’istruzione in materia amministrativa 2005: le fonti di sovvenzione della Chiesa</i> Avv. Edoardo Boitani	pag. 34
V Relazione <i>Aggiornamenti servizi tecnologici per le diocesi</i> Dott. Giovanni Silvestri	pag. 44
VI Relazione <i>Aggiornamento fiscale (marzo 2006)</i> Rag. Patrizia Clementi	pag. 47

VII Relazione

***Procedure informatiche per la rendicontazione
dell'otto per mille***

Ing. Livio Gualerzi pag. 87

APPENDICE

- **Testo dell'Istruzione in materia amministrativa.** pag. 97

- **Programma del Convegno** pag. 187

**Terzo Convegno Nazionale
Economisti Diocesani**

**L'ISTRUZIONE
IN MATERIA AMMINISTRATIVA
[2005]**

Chianciano Terme, 27-29 marzo 2006



Introduzione

Dopo le riuscite esperienze del primo Convegno nazionale degli economisti diocesani, svoltosi a Bellaria dal 16 al 18 febbraio 2004 e dedicato all'amministrazione della diocesi, e del secondo Convegno nazionale, che ebbe luogo a Montesilvano dal 25 al 27 gennaio 2005 e mise a tema le nuove tecnologie, quali risorse per la comunità ecclesiale, la scelta del tema del terzo Convegno è stata quasi obbligata: approfondire dal punto di vista del governo e dell'amministrazione della diocesi la nuova Istruzione in materia amministrativa, approvata dai Vescovi italiani nel corso dell'Assemblea generale del maggio 2005 e pubblicata il 1° settembre dello stesso anno.

In effetti, gli economisti delle diocesi, come pure i responsabili degli uffici amministrativi, il personale e i collaboratori di tali strutture, i membri dei consigli diocesani per gli affari economici e dei consigli di amministrazione degli istituti diocesani per il sostentamento del clero costituiscono i primi destinatari dell'Istruzione, il cui scopo principale – come ricorda il Presidente della CEI nel decreto di promulgazione – è offrire a livello nazionale orientamenti chiari e aggiornati in materia di amministrazione dei beni temporali ecclesiastici.

La competenza dei relatori e la qualità dei contributi, nonché le ripetute richieste giunte da più parti, ci hanno convinto dell'opportunità di raccogliere in fascicolo i diversi interventi, perché ne resti traccia duratura non solo tra i quasi trecento partecipanti al Convegno, ma anche a vantaggio di quanti, a vario titolo, hanno interesse ad approfondire i contenuti dell'Istruzione e le tematiche a essa connesse.

Il fascicolo si compone di un primo blocco di contributi direttamente legati all'Istruzione: una presentazione generale, nella quale S.E. mons. Redaelli si sofferma sulle ragioni che hanno indotto i Vescovi italiani a pubblicare il documento, e tre interventi, che affrontano questioni specifiche: il ruolo e i compiti del Vescovo, dell'Ordinario diocesano e dell'economista (mons. Rivella); l'amministrazione della diocesi e della parrocchia (mons. Fasani); le fonti di sovvenzione della Chiesa (avv. Boitani).

La seconda parte del Convegno, pur restando nell'orizzonte tratteggiato dall'Istruzione, è stata dedicata a una serie di aggiornamenti: i servizi informatici messi a disposizione delle diocesi dal SICEI (dott. Silvestri); le novità nel settore fiscale e tributario (rag. Clementi); le procedure informatiche per la rendicontazione dell'otto per mille (ing. Gualerzi).

Per favorirne la diffusione e la consultazione, si è scelto di riprodurre nel fascicolo anche il testo dell'Istruzione in materia amministrativa, già pubblicato nel «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» e scaricabile nel formato informatico dal sito www.chiesa-cattolica.it.

Nota bibliografica

- CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa (2005)*, note a cura di AGOSTINO DE ANGELIS, EDB, Bologna 2006, pp. 137.
- MIÑAMBRES JESÚS, *Evoluzione nella prassi amministrativa della Chiesa in Italia: dalla «Istruzione in materia amministrativa» dal 1992 a quella del 2005*, «Ius Ecclesiae» 18 (2006) 199-216.
- RIVELLA MAURO, *L'Istruzione in materia amministrativa 2005 della Conferenza episcopale italiana*, «Ius Ecclesiae» 18 (2006) 187-197.
- VISIOLI MATTEO, *La nuova Istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 19 (2006) 185-210.



Istruzione in materia amministrativa 2005: presentazione generale

S.E. Mons. CARLO REDAELLI - Vescovo ausiliare di Milano
Presidente del Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana

Vorrei presentare la nuova *Istruzione in materia amministrativa* (IMA), approvata dall'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana nel maggio 2005, mettendomi dal punto di vista del lettore interessato a questo documento, perché impegnato a diverso titolo nell'amministrazione degli enti e dei beni ecclesiali: penso in particolare ai responsabili di questi enti (Vescovi, parroci, rettori di chiese, superiori religiosi, ecc.), agli economi, ai membri dei consigli per gli affari economici, ai tecnici che con diverse competenze prestano la loro collaborazione. Provo a rispondere ad alcune domande.

Perché un'istruzione in materia amministrativa?

La prima e più ovvia questione da cui partire è perché i Vescovi italiani hanno predisposto e approvato un'istruzione in materia amministrativa e lo hanno fatto non solo una prima volta nel 1990 (pubblicandola nell'aprile 1992), ma hanno ritenuto opportuno ripetere l'operazione quindici anni dopo, approvandone una seconda edizione nel 2005.

Lasciando per ora da parte la domanda su ciò che ha giustificato una seconda edizione, mi sembra importante rispondere alla questione sui motivi che hanno portato a ritenere utile, se non persino necessaria, un'istruzione in materia amministrativa valida per l'intera Chiesa italiana.

a. La pluralità delle fonti

Una prima risposta deve porre l'accento sulla pluralità delle fonti che sta alla base delle molteplici norme, disposizioni, indicazioni in materia di amministrazione degli enti e dei beni ecclesiali in Italia. Ritengo importante non fermarsi a constatare il dato di fatto della molteplicità e della frammentarietà delle norme, che già sarebbe sufficiente a giustificare l'elaborazione se non di "testo

unico”, almeno di una silloge organica di tutta la normativa, per cercare invece di capire il senso della pluralità di fonti e delle loro articolazioni. Anche ai tecnici del settore interessa non solo conoscere con precisione la normativa da applicare, ma coglierne anzitutto il senso complessivo e comprendere il contesto di principi e di valori in cui essa si colloca. È tale contesto, infatti, a fornire le coordinate del loro lavoro, orientandone le scelte e determinando gli adempimenti di loro spettanza.

b. La pluralità delle fonti canoniche: principi e strutture fondamentali

Una prima pluralità di fonti da cui deriva la normativa amministrativa è propria del diritto canonico. Molto spesso si identifica un po' semplicisticamente il diritto canonico con il codice di diritto canonico. Se è vero che il codice, nella sua rinnovata configurazione postconciliare promulgata nel 1983, è la principale e insostituibile fonte normativa anche delle disposizioni in materia di amministrazione di enti e di beni, occorre subito dire che esso è per sua natura un documento che non esaurisce la dimensione giuridica della Chiesa. Ciò è vero in una duplice direzione: con riferimento anzitutto a quanto costituisce il substrato della normativa codiciale e più in generale canonica, ossia ai principi e alle strutture giuridiche fondamentali, e poi in relazione alle fonti gerarchicamente subordinate riconducibili a quello che viene tecnicamente definito come *diritto particolare*.

I principi e le strutture giuridiche fondamentali, prima ancora di essere tradotti in disposizioni positive, costituiscono l'ossatura del diritto della Chiesa. Si pensi – per restare nell'ambito amministrativo – al principio della finalizzazione dei beni agli scopi che sono propri della Chiesa, al principio della comunione che deve realizzarsi anche in materia di beni, al principio dell'autonomia dei carismi, tema di fondamentale importanza per comprendere la normativa propria degli istituti di vita consacrata, al principio del rispetto delle volontà dei fedeli, al principio del prevalere della giustizia sostanziale e della verità persino rispetto a quello della certezza giuridica (si veda la particolare normativa sulla prescrizione canonica, in cui ha un ruolo fondamentale la continuità della buona fede nel possesso del bene o del diritto), a quello della responsabilità degli amministratori in riferimento gerarchico all'autorità ecclesiale, al rilievo dato al primato del Romano Pontefice anche nell'amministrazione dei beni temporali. Per quanto riguarda le strutture, basti riferirsi all'articolarsi degli enti nella Chiesa attorno alla sua struttura gerarchica (Chiesa universale e Chiese particolari), intrecciata con quella che potremmo chiamare la struttura carismatica in senso proprio (istituti religiosi) o anche lato (associazioni e movimenti).

Questi principi e strutture, con gli istituti giuridici conseguenti, trovano la loro origine nella Rivelazione stessa (si parla in questo caso di *diritto divino rivelato*), nella tradizione canonica della Chiesa e nella stessa giuridicità umana, che nei suoi elementi fondamentali è riconducibile a Dio (si parla in questo caso di *diritto divino naturale*). Essi sono espressi in molteplici documenti, a cominciare dalla Sacra Scrittura per giungere fino al concilio Vaticano II e ai più recenti pronunciamenti magisteriali. Tutti questi documenti vanno considerati come fonti ultime della normativa canonica.

Anche nella gestione quotidiana degli enti e dei beni della Chiesa è importante non perdere di vista questo contesto in cui si inseriscono le norme codiciali e in generale quelle canoniche. Avulse dal loro riferimento ai principi del diritto ecclesiale, infatti, le singole norme possono apparire agli operatori del settore astruse e ingiustificate, se non addirittura inutili complicazioni che si osservano per spirito di obbedienza o di rassegnazione. Comprese, invece, nel loro valore, diventano stimolo e strumento per far sì che la Chiesa divenga in tutta la sua realtà – anche in quella amministrativa ed economica – sempre più fedele al Signore. Inoltre, non bisogna dimenticare che la comprensione delle norme nel loro profondo significato di servizio alla giustizia e alla comunione ecclesiale porta a interpretarle e applicarle in maniera non formalistica, ma reale e aderente al cammino attuale del popolo di Dio.

c. La pluralità delle fonti canoniche: diritto universale e particolare

Dopo avere ricordato che il codice di diritto canonico non esaurisce tutta la giuridicità della Chiesa, ma ne è solo la principale espressione normativa, occorre tenere presente che anche nell'ambito amministrativo esso costituisce soltanto la normativa valida per tutta la Chiesa, che esige per natura sua un completamento ai diversi livelli delle Chiese particolari.

La necessità di ulteriori integrazioni non si spiega solo con il fatto che non è possibile dare una normativa dettagliata applicabile in tutto il mondo, tanto nei paesi di antica tradizione cristiana quanto in quelli di più recente evangelizzazione. In realtà, c'è una ragione più profonda, legata alla natura stessa di ciascuna Chiesa particolare, che, anche in campo amministrativo, non è una "sucursal" della Chiesa universale, ma vera e propria realtà di Chiesa, con una specifica configurazione e peculiari responsabilità da vivere in comunione con la Chiesa universale e con le altre Chiese particolari del suo stesso territorio. La necessità di completare la normativa amministrativa in sede locale non è quindi un onere in più che grava sui Vescovi, ma un impegno che deriva dalla natura stessa della Chiesa particolare. Di fatto gli adempimenti rimessi alla

competenza diocesana non sono numerosi, perché saggiamente il codice riserva molti adattamenti in materia amministrativa alla conferenza episcopale, attribuendone alcuni anche alla provincia e alla regione ecclesiastica. Ciò è saggio, dal momento che nell'ambito amministrativo, che tocca anche i diritti delle persone fisiche e soprattutto di quelle giuridiche, è opportuno – e talora richiesto dalla stessa giustizia – che sia garantita una certa uniformità normativa tra Chiese vicine. Questa esigenza è rafforzata dal fatto che le Chiese della medesima conferenza episcopale appartengono spesso a un'unica nazione e di conseguenza fanno riferimento a un contesto normativo statale omogeneo, con il quale è inevitabile porsi in relazione.

d. La pluralità delle fonti: il diritto civile e la sua canonizzazione

Un'altra fonte normativa da cui ricavare le disposizioni che interessano l'amministrazione degli enti e i beni della Chiesa è quella del cosiddetto diritto civile. Tale espressione deve essere interpretata correttamente: in ambito ecclesiale non si riferisce a una branca del diritto distinta dal diritto penale, da quello amministrativo o costituzionale, ma al diritto proprio della comunità politica distinta da quella ecclesiale.

Il diritto civile gioca un ruolo su più piani nel configurare il quadro normativo in cui inserire l'amministrazione di enti e beni ecclesiali. Un primo ambito è dato dal fenomeno poco conosciuto della *canonizzazione* della legge civile (can. 22). In alcune precise materie, l'ordinamento della Chiesa non offre disposizioni proprie, ma recepisce al proprio interno – facendole quindi diventare vere e proprie norme canoniche – le leggi civili, con il solo limite che non siano contrarie al diritto divino o a disposizioni canoniche. Nella nostra materia ciò avviene ad esempio per i contratti (can. 1290) e per la prescrizione (can. 197). In termini generali, quindi, se un contratto è invalido dal punto di vista della legge civile, lo è anche per l'ordinamento della Chiesa con tutte le conseguenze del caso.

e. La pluralità delle fonti: il diritto concordatario

Un secondo ambito è quello proprio delle nazioni in cui i rapporti tra Stato e Chiesa sono retti da accordi concordatari. In questo caso occorre distinguere tra più livelli. Un primo livello normativo è quello degli accordi concordatari (in Italia ci si deve riferire all'Accordo di revisione del concordato lateranense, con annesso protocollo, del 18 febbraio 1984) e delle normative di derivazione concordataria elaborate pariteticamente tra le parti e fatte proprie dai due ordinamenti (in Italia è il caso della *Norme circa gli enti e beni ecclesiastici in Italia*, divenute nell'ordinamento italiano la

legge 20 maggio 1985, n. 222). È bene ricordare che tali accordi e normative fanno parte a tutti gli effetti anche del diritto canonico, essendo stati promulgati nel bollettino ufficiale della Santa Sede (gli *Acta Apostolicae Sedis*). Attraverso la loro ricezione entrano, quindi, nell'ordinamento della Chiesa anche norme proprie dello Stato italiano a cui essi rinviano. Viceversa, per il fatto che tali accordi e normative sono fatti propri dall'ordinamento statale italiano, acquistano valenza giuridica anche in questo ambito norme propriamente canoniche. Da ciò consegue che l'assenza dei cosiddetti controlli canonici – ad esempio la mancata licenza del Vescovo diocesano per alienare determinati beni di una parrocchia – rende invalido l'atto anche in sede civile.

f. La pluralità delle fonti: le normative civili che interessano enti e beni ecclesiastici

Oltre la normativa concordataria o di derivazione concordataria, esistono nell'ordinamento italiano una serie di disposizioni che riguardano gli enti e i beni della Chiesa. Alcune di esse si riferiscono specificamente agli enti ecclesiastici e ai beni ecclesiali: è il caso del recente regolamento sulla concessione dei beni demaniali (dPR 13 settembre 2005, n. 296), che prevede un particolare trattamento in rapporto ai beni dati in uso o in locazione agli enti ecclesiastici e nei confronti di abbazie, certose e monasteri. Spesso la normativa civile contiene disposizioni che non si applicano solo alle realtà della Chiesa cattolica, ma prendono in considerazione anche altre confessioni religiose con le quali lo Stato abbia stipulato patti, accordi e intese.

Esistono poi norme che si riferiscono a specifiche categorie di enti o di attività a cui sono riconducibili gli enti ecclesiastici: basti citare la categoria degli *enti non commerciali* – concetto in bilico tra la normativa tributaria e quella civilistica – che comprende anche gli enti ecclesiastici, pur con le loro peculiarità.

Altre disposizioni hanno un carattere più generale, ma interessano anche gli enti ecclesiastici, perché riguardano genericamente gli enti o l'amministrazione dei beni di qualunque soggetto nell'ambito dell'ordinamento italiano o perché si riferiscono ad attività che gli enti della Chiesa possono gestire come qualunque altro soggetto, secondo il principio affermato nell'art. 15 della legge n. 222/1985: «Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall'articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'accordo del 18 febbraio 1984». Tali condizioni sono quelle dell'assoggettamento «alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime», ma «nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti». Occorre prendere atto con favore che tale ultimo principio pare più tenuto presente che in passato da parte

del legislatore civile. Non si tratta di rivendicare privilegi o trattamenti di favore per gli enti, ma di salvaguardare la vera libertà religiosa che, intesa in modo non astratto, comporta il rispetto della struttura propria di ciascuna confessione religiosa, fatti salvi i principi costituzionali in materia. Un recente esempio di una norma di settore nella quale si è più volte fatto riferimento alla specificità degli enti ecclesiastici è il decreto legislativo sulla disciplina dell'impresa sociale (d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155).

Per completezza bisogna poi ricordare che l'ordinamento giuridico italiano non si esaurisce nella produzione legislativa statale, ma vede anche l'intervento di altri soggetti infrastatali, anzitutto le regioni, che pur non avendo competenza specifica in materia ecclesiastica, producono disposizioni che spesso riguardano i nostri enti. Le regioni, infatti, hanno acquistato e probabilmente acquisteranno ancor più competenza in materie che possono interessare da vicino gli enti ecclesiastici e le loro attività. Anche la normativa regionale deve quindi essere tenuta presente quando si tratta di domandarsi quali sono le fonti normative che regolano l'amministrazione degli enti e dei beni della Chiesa in Italia.

L'Istruzione amministrativa come strumento per orientarsi nella pluralità delle fonti

La complessità delle fonti che si è andata delineando e di cui si è ritenuto opportuno evidenziare i principi rende evidente la necessità di poter disporre di un testo che, pur non pretendendo di riassumere tutta la normativa, sia di orientamento per un approccio unitario al tema dell'amministrazione degli enti e dei beni della Chiesa. È chiaro infatti che gli operatori del settore sentono l'esigenza di avere uno strumento che in maniera sintetica e ragionata presenti l'essenziale della normativa che riguarda gli enti e l'amministrazione dei beni loro affidata.

L'IMA nasce quindi anche da questa concreta esigenza. Essa non vuole, né potrebbe, sostituire la normativa con le sue diverse e complesse fonti, ma si propone come una sintesi della medesima con alcune indicazioni per ben orientarsi nella sua applicazione. Proprio per questa ragione, l'IMA si apre con un capitolo dedicato alle fonti del diritto amministrativo patrimoniale.

La prima edizione dell'Istruzione, ponendosi a qualche anno di distanza dalla promulgazione del codice di diritto canonico e soprattutto dall'Accordo di revisione del Concordato, intendeva favorire una comprensione unitaria di queste due principali fonti normative e delle disposizioni da esse derivate con il fine pratico di una loro corretta prima applicazione. A ben vedere, non si trattava di una "primissima" applicazione, perché si era ormai

nel 1992 e il codice di diritto canonico, integrato da alcune delibere della CEI, era in vigore da parecchi anni. Anche la riforma degli enti ecclesiastici e del sistema di sostentamento del clero aveva preso avvio fin dal 1985. A ciò si deve aggiungere che la necessità di far comprendere le disposizioni e di accompagnarne l'attuazione in sede nazionale e locale aveva trovato un prezioso supporto nelle circolari elaborate dall'apposito Comitato della CEI (ora denominato Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici) e in alcune lettere del Segretario Generale della CEI. Del resto, volendo offrire un testo che fosse coerente con la normativa, basato su un'interpretazione condivisa e sostenibile e adeguato alle esigenze reali, era inevitabile lasciar trascorrere qualche anno e far decantare un minimo di riflessione anche teoretica basata sull'esperienza. Chi pratica il diritto sa quanto è importante la prassi come modalità per precisare una norma nuova, per interpretarla, applicarla e verificarla sul campo.

A distanza di tempo occorre riconoscere che l'Istruzione del 1992 ha conseguito efficacemente lo scopo di presentare in modo unitario l'insieme della normativa proveniente da una pluralità di fonti, offrendo anche un indirizzo sostanzialmente sicuro – perché in parte già sperimentato – per la sua applicazione.

L'Istruzione in materia amministrativa come risposta all'esigenza di uniformità anche nei confronti dell'amministrazione pubblica e dei terzi

C'è un altro motivo che ha spinto la CEI a predisporre e a pubblicare un'istruzione in materia amministrativa e a curarne una seconda edizione. Tale ragione è emersa sempre più chiaramente nel corso degli anni: la necessità di fare in modo che le oltre duecento diocesi italiane, pur senza perdere la propria individualità, assumessero in tale ambito un comportamento sostanzialmente conforme nei confronti dell'amministrazione pubblica e dei terzi. Già si diceva che una difformità troppo accentuata, soprattutto nell'amministrazione degli enti e dei beni in territori molto vicini, può creare inutili disparità, essere di ostacolo per proficue collaborazioni, complicare i rapporti con i terzi, se non addirittura dar luogo a vere ingiustizie.

L'esigenza di una sostanziale uniformità normativa e applicativa in materia amministrativa è anche motivata dall'opportunità di favorire il più possibile un comportamento omogeneo da parte delle realtà ecclesiali nel contesto degli accordi concordatari con lo Stato e delle intese con le regioni. Presentarsi di fronte allo Stato, alle regioni e comunque all'amministrazione pubblica in maniera unitaria non solo rafforzerebbe la posizione della Chiesa italiana in caso di

eventuali controversie, ma è anche di aiuto alla stessa pubblica amministrazione, che non deve districarsi a fatica tra normative e modi di applicazione troppo diversi. È corretto chiedere ai funzionari pubblici che trattano con le nostre realtà conoscenza e rispetto della struttura e dell'ordinamento articolato della Chiesa, ma non si può domandare loro di essere "superesperti" in diritto canonico... La stesso può dirsi anche per i soggetti privati che a vario titolo si rapportano in ambito amministrativo, economico e finanziario con gli enti ecclesiastici. L'IMA con il suo impianto unitario e preciso – pur rivolgendosi primariamente all'interno del mondo ecclesiale – viene incontro anche a queste esigenze di rapporto con l'amministrazione pubblica e con i terzi, favorendo in loro la conoscenza della nostra complessa realtà e garantendo così alla Chiesa una sostanziale correttezza e serenità di relazioni.

L'Istruzione in materia amministrativa come strumento formativo e come stimolo a iniziative simili

Occorre poi accennare a un'altra motivazione che ha portato all'elaborazione dell'IMA: si tratta dello scopo formativo. Pur non proponendosi come manuale di studio, l'Istruzione del 1992 ha di fatto costituito un ottimo strumento di conoscenza e di formazione per quanti operano nel campo dell'amministrazione degli enti e dei beni della Chiesa. Non ho timore di affermare che per una persona minimamente introdotta nel contesto ecclesiale, con una sufficiente cultura di base, meglio se accompagnata da una specifica competenza tecnica, la lettura, lo studio, la consultazione dell'IMA ha offerto e offre una base sufficiente per il proprio lavoro di economo, di amministratore, di tecnico a servizio degli enti ecclesiastici.

Su questa linea occorre ricordare e apprezzare un fenomeno interessante: l'Istruzione del 1992 è stata di stimolo e ha fornito il materiale e lo schema per iniziative analoghe a livello locale. Ciò è avvenuto nella forma di istruzioni promulgate in sede regionale o diocesana o nella pubblicazione di *vademecum* per l'amministrazione di parrocchie e di enti ecclesiastici, che sono stati strumenti utilissimi per la conoscenza della normativa – integrata con le disposizioni locali – e per la formazione capillare di economi, amministratori degli enti e membri dei consigli per gli affari economici.

Perché una seconda edizione dell'Istruzione in materia amministrativa?

Per completare questa presentazione d'insieme, è necessario rispondere a due ulteriori domande: perché si è ritenuta necessaria

una seconda edizione dell'Istruzione pubblicata nel 1992? Quali sono le sue caratteristiche specifiche?

È facile rispondere alla prima questione. Un'istruzione, infatti, fa riferimento anzitutto alla normativa che è chiamata a chiarire e a rendere più facilmente applicabile, secondo la definizione contenuta nel can. 34: «Le istruzioni, che propriamente rendono chiare le disposizioni delle leggi e sviluppano e determinano i procedimenti nell'eseguirle...». Essa, quindi, deve necessariamente seguire l'evoluzione della normativa di riferimento per essere aggiornata e favorire la conoscenza delle disposizioni, la loro corretta e uniforme applicazione e la formazione degli operatori.

L'evoluzione nel tempo non riguarda però solo la normativa, ma anche la sua applicazione concreta e più in generale alcuni aspetti della vita della Chiesa che sotto il profilo amministrativo sono stati meglio definiti o hanno richiesto nuovi approfondimenti.

Vista la buona accoglienza della prima edizione dell'Istruzione e la sua effettiva utilità, i Vescovi hanno ritenuto opportuno non perdere uno strumento così prezioso e quindi promuoverne l'aggiornamento in riferimento all'evoluzione della normativa, alla sua applicazione e alle questioni più attuali.

Nel periodo dal 1992 al 2005 la legislazione in materia di enti e beni ecclesiastici non ha subito variazioni accentuate: si sono avuti però interventi normativi o interpretativi su punti di un certo rilievo. Tra questi, si possono ricordare anzitutto i risultati della Commissione paritetica tra l'Italia e Santa Sede – i cui lavori si sono conclusi nel 1997 – che ha risolto una serie di controversie interpretative in materia di riconoscimento degli enti ecclesiastici e di finanziamento dell'edilizia di culto. Per quanto concerne il primo ambito, si è chiarito che gli enti ecclesiastici non sono enti civili con qualche peculiarità, bensì enti nati nell'ordinamento della Chiesa che vengono recepiti come tali nell'ordinamento dello Stato, sia pure a determinate condizioni.

Di notevole interesse è stata l'evoluzione in materia fiscale (con riflessi anche in campo civilistico) concernente il cosiddetto *non profit*, con l'invenzione delle ONLUS e la promulgazione di disposizioni riferite alle associazioni, alle fondazioni e alle ex-IPAB. È opportuno in proposito ricordare che la normativa fiscale è in continuo e spesso non lineare cambiamento: perciò l'IMA, anche nella seconda edizione, si limita a presentare solo alcuni principi generali e a offrire taluni orientamenti.

In ambito canonico e concordatario, la materia del sostentamento del clero ha trovato un equilibrio sostanzialmente definitivo con una serie di interventi normativi, formulati a partire dall'esperienza. Per tale motivo si è deciso di dedicare un capitolo specifico, il settimo, alla trattazione dell'istituto diocesano per il sostentamento del clero, evidenziandone meglio l'autonomia e il rapporto

con il Vescovo/Ordinario diocesano e gli organismi diocesani di controllo¹.

L'esperienza maturata nel corso degli anni è stata preziosa anche per quanto riguarda il delicato tema della gestione degli immobili parrocchiali (cf. nn. 115-118). Si tratta di edifici, con le aree annesse, che per loro natura sono destinati ad attività pastorali, nati il più delle volte con il concorso e la generosità dei fedeli, e che quindi devono essere salvaguardati nella loro finalità pastorale sia quando sono usati direttamente dalla parrocchia, sia quando sono dati in uso a terzi.

Un altro punto in cui l'Istruzione è stata aggiornata e precisata partendo dalla concreta esperienza è quello del rapporto tra l'amministrazione dell'ente diocesi e le varie attività che in qualche maniera sono riconducibili a essa. Tali attività devono fare sempre riferimento al Vescovo, al consiglio per gli affari economici della diocesi e all'economista diocesano, pur mantenendo autonomia e agilità di azione: si pensi, ad esempio, alla Caritas diocesana.

Bisogna inoltre tenere presente che si è preferito non allargare il campo di attenzione dell'IMA a settori che, pur avendo evidentemente aspetti amministrativi, paiono meritevoli di una trattazione di carattere complessivo *ad hoc*: è il caso dei beni culturali ecclesiastici e della *privacy*.

Quanto, infine, allo stile con cui è stata elaborata la seconda edizione, occorre dire che, in linea generale, si è provveduto a ripulire il linguaggio dalle espressioni che potevano suonare enfatiche o non più adatte al presente, evitando nella misura del possibile le ripetizioni, ma anche garantendo la possibilità di una consultazione per temi per non trascurare l'intento pratico e anche formativo del

¹ Occorre segnalare, a questo proposito, che mentre il testo del capitolo settimo corrisponde perfettamente alle prescrizioni dello statuto-tipo vigente previsto per gli istituti diocesani per il sostentamento del clero (in particolare alla lett. b dell'art. 11, modificata rispetto al testo originario con delibera approvata dalla XLV Assemblea Generale della CEI: in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana* 1999, 3/98-99), non altrettanta precisione si deve rilevare nella *Tabella dei controlli canonici sugli atti di straordinaria amministrazione* riportata nell'Allegato B dell'IMA. In particolare, nella colonna concernente gli istituti diocesani per il sostentamento del clero, occorre sostituire nella prima riga la dizione «nessuna autorizzazione» con il seguente testo che riprende il primo asterisco della lett. b dell'art. 11 dello statuto-tipo: «licenza dell'ordinario diocesano per i soli beni immobili di valore superiore a quello minimo determinato dal Vescovo diocesano in forza del can. 1281, § 2». Nella stessa linea occorre precisare che i riferimenti all'istituto diocesano per il sostentamento del clero contenuti nel facsimile del *Decreto di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano* (cfr. can. 1281 § 2), riportato nell'Allegato C dell'IMA, sono da intendere in senso esemplificativo a titolo di promemoria: il decreto vescovile, emanato in forza del can. 1281 § 2, ha infatti efficacia solo nei confronti delle persone giuridiche prive di statuti o i cui statuti tacciono in materia di atti di straordinaria amministrazione, cosa che non avviene per gli istituti diocesani (quali siano per loro gli atti di straordinaria amministrazione è determinato dall'art. 11 del loro statuto-tipo).

documento. In particolare, il capitolo ottavo dedicato alla parrocchia si presenta tendenzialmente completo in vista di un suo utilizzo immediato da parte dei parroci e dei loro collaboratori, anche a costo di qualche ripetizione rispetto ad altre parti del testo.

Conclusione

È nella natura delle cose che l'Istruzione, anche nella sua seconda edizione, non resti aggiornata per molto tempo, pur proponendosi per gli anni a venire quale riferimento fondamentale per la preparazione e la formazione degli economisti e degli amministratori degli enti ecclesiastici. Posso assicurare che il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici, al cui lavoro si deve la stesura materiale del testo, è impegnato a continuare lo studio e l'approfondimento di temi e questioni che via via emergeranno, elaborando e trasmettendo ai Vescovi, quando sarà il caso, apposite circolari, destinate ad affiancare quei *vademecum* elaborati in sede locale che è auspicabile vedano la luce o siano aggiornati sulla spinta della nuova Istruzione della CEI.



Istruzione in materia amministrativa 2005: ruolo e compiti del vescovo, dell'ordinario e dell'economista

Mons. MAURO RIVELLA - Direttore dell'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici della Conferenza Episcopale Italiana

Mi propongo di individuare con un taglio pratico, secondo la traccia dell'*Istruzione in materia amministrativa 2005* [= IMA], gli ambiti di intervento del vescovo, dell'ordinario e dell'economista nell'amministrazione dei beni temporali ecclesiastici, al fine di comprenderne meglio la specificità e gli ambiti di interazione.

I. Tre premesse

1) Nel sistema canonico, i beni temporali sono *ecclesiastici* (cioè fanno parte del patrimonio della Chiesa) non perché sono intestati a un soggetto unitario, ma in ragione dei fini per cui devono essere utilizzati e che ne legittimano il possesso: "ordinare il culto divino, provvedere a un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri" (can. 1254 § 2). Si tratta della riproposizione della tradizionale destinazione della *massa communis* in cui, ai primordi della Chiesa, convergevano i beni ecclesiastici: il sostentamento del vescovo, del clero, i poveri e la chiesa. Per una serie di ragioni storiche, dalla divisione dei redditi dell'unica massa in funzione delle molteplici esigenze si passò alla separazione dei patrimoni, fino alla struttura attuale: ciascuna persona giuridica pubblica (diocesi, parrocchia, seminario, istituto religioso...) ha la proprietà e la disponibilità del proprio patrimonio.

2) Per tutelare il perseguimento dei fini che giustificano il possesso e l'uso di beni temporali da parte degli enti ecclesiastici, il diritto canonico prevede due vincoli: un sistema di *autorizzazioni* in ordine alle alienazioni, agli atti potenzialmente peggiorativi lo stato patrimoniale dell'ente e agli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione; la *vigilanza* esercitata dal superiore gerarchico sugli atti amministrativi compiuti dagli enti a lui soggetti.

3) Il sistema canonico riconosce la distinzione fra potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria (can. 135 § 1), ma non la separazione dei soggetti titolari, cardine della teoria dell'ordinamento politico nei moderni Stati occidentali. Nella Chiesa, infatti, tutta la potestà viene da Dio [= *potestà sacra*], e compete a quanti il Signore ha posto nella comunità come capi, cioè al Romano Pontefice e ai vescovi in comunione con lui. Da ciò deriva che, nella propria diocesi, il vescovo è il titolare di tutta la potestà legislativa, esecutiva (o amministrativa) e giudiziaria, che esercita a norma del diritto². Mentre è riservata a lui la funzione legislativa, i compiti esecutivi sono normalmente esercitati dai vicari (generali ed episcopali) e la potestà giudiziaria è affidata al vicario giudiziale.

2. Le competenze del vescovo, dell'ordinario e dell'economista

In base a questi principi di carattere generale, possiamo distinguere le competenze del vescovo, dell'ordinario e dell'economista.

a) In quanto detentore di ogni potestà nella propria diocesi, il vescovo non solo detta le regole in tutte le materie che non sono riservate al legislatore superiore (il Romano Pontefice; negli ambiti espressamente definiti, la Conferenza episcopale; il concilio provinciale) [= potestà legislativa], ma può mandare a esecuzione le norme stesse [= potestà esecutiva o amministrativa], senza bisogno di mediatori. È l'amministratore unico e il legale rappresentante dell'ente diocesi (can. 393). Nell'ambito della potestà esecutiva, può conferire con *mandato speciale* sue attribuzioni al vicario generale o episcopale (cann. 134 § 3³; 479 §§ 1-2) o delegarle ad altri soggetti, fra cui l'economista (cann. 131 § 1; 137 § 1). Può conferire mandati di procura validi agli effetti civili (IMA, n. 21). È chiaro che né in un caso né nell'altro si spoglia delle sue prerogative.

b) Si dice *ordinario* colui che gode della potestà esecutiva in forza dell'ufficio (cann. 131 § 1; 134 § 1). È l'autorità tutoria sugli enti soggetti alla sua giurisdizione (can. 1276 § 1). *L'ordinario del luogo* (o *diocesano*) è colui che ha la potestà esecutiva su base territoriale: si tratta, in concreto, oltre il vescovo diocesano, del vicario generale e di eventuali vicari episcopali (can. 134 § 2). Gode di potestà *ordinaria* (cioè connessa con l'ufficio che gli è conferito) *vicaria* (cioè esercitata in dipendenza e per conto del vescovo diocesano). Essendo

² Can. 381 § 1: "Compete al Vescovo diocesano nella diocesi affidatagli tutta la potestà ordinaria, propria e immediata che è richiesta per l'esercizio del suo ufficio pastorale, fatta eccezione per quelle cause che dal diritto o da un decreto del Sommo Pontefice sono riservate alla suprema oppure ad altra autorità ecclesiastica".

³ Can. 134 § 3: "Quanto viene attribuito nominativamente al Vescovo diocesano nell'ambito della potestà esecutiva, s'intende competere solamente al Vescovo diocesano e agli altri a lui stesso equiparati nel can. 381, § 2, esclusi il Vicario generale ed episcopale, se non per mandato speciale".

la potestà esecutiva cumulativa, il rivolgersi all'autorità superiore (cioè al vescovo) non sospende l'esercizio della potestà da parte dell'inferiore (cioè del vicario) (can. 139 § 1). Tuttavia l'inferiore non deve intromettersi nella questione deferita all'autorità superiore, se non per causa grave e urgente, avvertendo immediatamente di ciò il superiore (can. 139 § 2). La potestà ordinaria cessa con perdita dell'ufficio cui è annessa (can. 143 § 1). Nel caso dei vicari generali ed episcopali, essa viene meno con la sede vacante (can. 481 § 1), a meno che anche i vicari siano vescovi (can. 409 § 2).

c) *L'economista* deve essere costituito in ogni diocesi per un quinquennio rinnovabile (can. 494 §§ 1-2). Secondo le modalità definite dal consiglio per gli affari economici, amministra i beni dell'ente diocesi sotto l'autorità del vescovo, mandando a esecuzione quanto da lui disposto e compiendo gli atti di amministrazione ordinaria. Presenta al consiglio per gli affari economici il bilancio delle entrate e delle uscite (can. 494 §§ 3-4⁴). Inoltre, a lui possono essere affidati dal vescovo (can. 1278) i compiti di vigilanza dell'ordinario sull'amministrazione dei beni degli enti soggetti alla giurisdizione diocesana (can. 1276 § 1), nonché l'amministrazione delle persone giuridiche pubbliche prive di amministratori propri (can. 1279 § 2).

3. Ruoli e compiti del vescovo, dell'ordinario e dell'economista secondo l'IMA

Dopo queste annotazioni di carattere generale, intendo ripercorrere il testo dell'IMA evidenziando i punti in cui si fa riferimento al ruolo e ai compiti dei diversi soggetti coinvolti nell'amministrazione dei beni diocesani, soffermandomi sulle questioni più rilevanti.

a) Quanto al vescovo, il n. 6 elenca i principali ambiti nei quali egli deve o può esercitare la potestà legislativa⁵. Spetta al ve-

⁴ Can. 494 § 3: "È compito dell'economista, secondo le modalità definite dal consiglio per gli affari economici, amministrare i beni della diocesi sotto l'autorità del Vescovo, fare sulla base delle entrate stabili della diocesi le spese che il Vescovo o altri da lui incaricati abbiano legittimamente ordinato".

Can. 494 § 4: "Nel corso dell'anno l'economista deve presentare al consiglio per gli affari economici il bilancio delle entrate e delle uscite".

⁵ "I principali ambiti nei quali il Vescovo diocesano deve o può esercitare la propria potestà legislativa sono:

a) l'ordinamento degli uffici della curia diocesana e del consiglio diocesano per gli affari economici, nel quadro delle disposizioni previste dai cann. 469-494;

b) le norme circa la struttura, le competenze, il funzionamento, la designazione dei consigli parrocchiali per gli affari economici (cfr. can. 537);

c) le norme tributarie previste dal can. 1263 e le disposizioni circa le collette, ai sensi del can. 1266;

d) la determinazione di strumenti e indirizzi per favorire la comunione e la perequazione tra gli enti canonici, nonché l'eventuale costituzione del fondo diocesano di solidarietà, di cui al can. 1274 § 3;

scovo rilasciare l'assenso per il riconoscimento civile degli enti da lui eretti o approvati (n. 15) e per il trasferimento della sede principale (n. 17).

Nell'ambito della potestà esecutiva, il capitolo terzo dell'IMA distingue tra facoltà di *regolamentazione*, di *vigilanza* e di *supplenza*.

La *facoltà di regolamentazione* è condivisa con gli altri ordinari del luogo ed è finalizzata a offrire orientamenti comuni ai diversi enti soggetti alla giurisdizione diocesana (n. 22)⁶.

Il n. 23 chiarisce il fondamento e gli scopi del *dovere di vigilanza*, che non deve essere intesa come limitazione della giusta autonomia degli enti, ma come garanzia dei medesimi, anche in relazione a possibili conflitti di interesse tra l'ente e chi agisce in suo nome⁷. Il n. 24 elenca nel dettaglio le attività in cui tale dovere si esplicita⁸.

e) l'eventuale definizione di norme generali in materia di amministrazione dei beni delle persone giuridiche soggette alla sua giurisdizione, ai sensi del can. 1276;

f) la definizione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette alla sua giurisdizione, ai sensi del can. 1281 § 2;

g) il regolamento delle fondazioni pie (cfr. cann. 1299-1310);

h) la disciplina del clero diocesano, in particolare per quanto concerne la distinzione tra l'amministrazione dei beni propri e quella degli enti ecclesiastici, la redazione e il deposito del testamento, la tenuta della casa canonica e la ripartizione delle relative spese tra la parrocchia e il sacerdote;

i) le norme circa la remunerazione che i sacerdoti ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero (cfr. legge n. 222/1985, art. 33, lett. a)."

⁶ "L'ordinario diocesano, (...) secondo l'opportunità, emani istruzioni (cfr. cann. 34, 1276 § 2) per chiarire e precisare i modi e i tempi di attuazione delle leggi in materia di beni ecclesiastici, entro i limiti del diritto universale, particolare, concordatario e di derivazione pattizia, con effetto per tutte le persone giuridiche a lui soggette: potrebbe rivelarsi utile, ad esempio, un'istruzione che presenti in modo organico tutte le licenze richieste nella diocesi per compiere atti di amministrazione straordinaria. Il Vescovo diocesano, d'altro canto, all'interno del suo compito di magistero e di guida pastorale, può offrire indicazioni di carattere generale in materia amministrativa, rivolgendosi, ad esempio, ai parroci, ai membri dei consigli per gli affari economici, agli amministratori delle persone giuridiche a lui soggette. Può anche fornire indirizzi più specifici sulla gestione dei beni ecclesiastici, nel rispetto dell'autonomia e della responsabilità di chi regge le diverse persone giuridiche, avvalendosi della competenza e del parere del consiglio diocesano per gli affari economici e del collegio dei consultori."

⁷ "Ciò è ancor più evidente se l'ordinario del luogo accompagna l'azione di vigilanza con un'attività di sostegno e di consulenza economico-giuridica a favore degli amministratori degli enti, attraverso l'opera dei competenti organismi di curia e per mezzo di iniziative di formazione."

⁸ "Il dovere di *vigilanza* si esplicita in un insieme di attività poste dal Vescovo e dai suoi collaboratori volte a tutelare la corretta utilizzazione dei beni di ciascuna persona giuridica, nel rispetto delle sue finalità e nella valorizzazione della responsabilità degli amministratori. Alcune attività concernono la vigilanza sull'amministrazione ordinaria dei beni (cfr. n. 59): l'esame del rendiconto annuale (cfr. cann. 1284 § 2, 8°, 1287 § 1) e dell'eventuale preventivo, che può essere richiesto dal diritto particolare (cfr. can. 1284 § 3); la cura del subentro di nuovi amministratori, che può offrire l'occasione per una verifica più approfondita e di carattere complessivo (cfr. can. 1283); un esame generale della situazione dei beni della persona giuridica in occasione della visita pastorale (cfr. cann. 396-398). Altri interventi riguardano, invece, gli atti di amministrazione straordinaria e si esplicitano nell'attuazione dei cosiddetti controlli canonici, che hanno rilevanza civile (cfr. n. 60)."

Meritano speciale attenzione le *funzioni di supplenza* (n. 25), in particolare quelle che realizzano il diritto-dovere dell'ordinario di intervenire in rappresentanza della persona giuridica, in caso di negligenza degli amministratori (can. 1279 § 1): ciò può avvenire sostituendosi temporaneamente a essi o nominando un commissario *ad acta*⁹. Il punto è delicato, non solo perché coinvolge la corretta declinazione del principio generale dell'autonomia patrimoniale e gestionale degli enti in rapporto alla subordinazione gerarchica e al conseguimento dei fini della Chiesa, ma anche perché si riflette sulle relazioni che gli enti stessi intrattengono con i terzi, in ordine alla certezza della legittima rappresentanza dei loro interessi¹⁰.

Compete al vescovo, o a un suo delegato, la presidenza del consiglio diocesano per gli affari economici (can. 492 § 1; n. 26). A lui spetta pure la presidenza del collegio dei consultori (can. 502; n. 26), che può affidare con mandato speciale al vicario generale o episcopale.

Ai sensi del can. 1292 § 1, compete al vescovo diocesano dare la licenza per la valida alienazione dei beni che costituiscono il patrimonio stabile¹¹ dell'ente (can. 1291) e per porre negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica (can. 1295) di valore compreso tra la somma minima (€ 250.000) e la somma massima (€ 1.000.000), una volta ottenuto il consenso del consiglio diocesano per gli affari economici e del collegio dei consultori (n. 63).

b) L'IMA individua ulteriori competenze dell'ordinario.

Segnalo in particolare la facoltà di pubblicare istruzioni in materia amministrativa, ai sensi del can. 1276 § 1 (n. 6) e la vigilanza sugli enti operanti nel territorio soggetto alla sua giurisdizione (n. 11).

⁹ “In questa ipotesi, è conveniente intimare preventivamente con un precetto scritto (cfr. can. 49) all'amministratore di compiere l'atto giuridico necessario, assegnandogli un termine di dieci giorni, o anche più breve secondo l'urgenza, in modo che non resti dubbio della negligenza che legittima l'intervento sostitutivo.”

¹⁰ Cf PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, nota *La funzione dell'autorità ecclesiastica sui beni ecclesiastici*, in *Communicationes* 36 (2004) 29: “Possiamo dedurre che il *Codice di diritto canonico* non è orientato e non contiene una norma specifica che attribuisca in modo diretto ed esplicito all'Ordinario il potere di supplenza nella rappresentanza degli enti ecclesiastici, persone giuridiche pubbliche. La norma canonica stabilisce che l'Ordinario può supplire la rappresentanza solo nel caso di negligenza del rappresentante legale, oppure, se ciò gli è attribuito dal diritto particolare o dagli statuti”.

¹¹ Richiamo l'attenzione sul fatto che l'*Istruzione 2005* ha definito in maniera più accurata, rispetto all'*Istruzione 1992*, il concetto di *patrimonio stabile*, rettificando la formulazione del precedente n. 46, laddove si affermava che “in genere si considerano ‘patrimonio stabile’ i beni (...) comunque pervenuti all'ente stesso, a meno che l'autore della liberalità abbia stabilito diversamente”. Ora si afferma che devono ricomprendersi nel patrimonio stabile i beni “pervenuti all'ente stesso, se l'autore della liberalità ha così stabilito” (53).

In forza del can. 1281 § 1, compete all'ordinario autorizzare in forma scritta gli amministratori a porre gli atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria (n. 66). L'IMA insiste sulla necessità che in ogni diocesi il vescovo promulghi il decreto generale, di cui al can. 1281 § 2, che determina quali siano tali atti per gli enti a lui soggetti¹².

Spetta parimenti all'ordinario diocesano concedere la licenza per la locazione di immobili di qualsiasi valore appartenenti a persone giuridiche soggette al vescovo, con l'eccezione dell'istituto diocesano per il sostentamento del clero (delibera CEI n. 38; n. 67).

c) Il n. 24 ricorda che è possibile affidare all'economista i compiti di vigilanza dell'ordinario che non richiedono l'esercizio della potestà esecutiva (cioè non comportano la produzione di atti amministrativi singolari), a meno che si preferisca attribuirli alla distinta figura del responsabile dell'ufficio amministrativo. Si tratta di una scelta per lo più legata alle consuetudini locali e all'articolazione della curia. Se tuttavia si intende attribuire all'economista i compiti di vigilanza di cui al can. 1276 § 1, ciò deve risultare espressamente nel decreto di nomina.

Il n. 26 fa presente che non è bene che l'economista (o l'eventuale responsabile dell'ufficio amministrativo diocesano) faccia parte con diritto di voto del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori, mentre può presenziare alle sedute in qualità di relatore o di segretario.

¹² "Considerata l'opportunità che in tutte le diocesi italiane gli atti di straordinaria amministrazione siano previsti con un criterio uniforme, ogni Vescovo diocesano, nel predisporre il decreto generale di cui al can. 1281 § 2, è invitato a determinare come tali almeno i seguenti atti (cfr. allegato C):

- l'alienazione di beni sia immobili che mobili, che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della persona giuridica, e gli altri negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica, di valore inferiore alla somma minima fissata dalla delibera CEI n. 20;
- l'alienazione di beni immobili di qualsiasi valore diversi da quelli che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della persona giuridica;
- la cessione a terzi dell'uso o del godimento, a qualsiasi titolo, di immobili appartenenti alla persona giuridica;
- la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato;
- l'inizio, il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali;
- la mutazione di destinazione d'uso di beni immobili di qualsiasi valore;
- l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, straordinaria manutenzione per qualsiasi valore;
- ogni atto relativo a beni mobili o immobili che rivestano carattere di beni artistici, storici o culturali, per qualsiasi valore;
- l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.

Si ricordi che il codice canonico dispone la necessità della licenza dell'ordinario per accettare liberalità gravate da un onere modale o da una condizione (cfr. can. 1267 § 2) e per contestare liti attive o passive nel foro civile (cfr. can. 1288)."

Nel contesto del capitolo sesto, dedicato all'ente diocesi, il n. 86 tratteggia in maniera sintetica il profilo e le competenze dell'economista¹³. Il n. 96 ribadisce l'inopportunità che l'economista e il responsabile dell'ufficio amministrativo siano membri del consiglio di amministrazione dell'istituto diocesano per il sostentamento del clero.

4.
L'economista vicario
episcopale?
L'economista in
rapporto alla
Caritas diocesana e
ad altri uffici di
curia

La normativa canonica non vieta che lo stesso soggetto assumi in sé l'ufficio di vicario episcopale (per gli affari economici) e quello di economista diocesano. In realtà, quello che potrebbe sembrare un vantaggio – soprattutto in diocesi di modeste dimensioni, dove gli affari da trattare sono pochi ed è più difficile trovare soggetti competenti – perché solleva il vescovo dalla maggior parte delle attribuzioni di indole amministrativa, può rivelarsi assai pericoloso, perché accentra nella stessa persona il ruolo di “controllato” e “controllore”, soprattutto se al vicario viene conferito il mandato speciale, trasferendogli di fatto le competenze episcopali. Tale rilievo va peraltro mitigato dalla considerazione che resta intatto il ruolo di controllo e di autorizzazione in capo al consiglio per gli affari economici e al collegio dei consultori (anche se potrebbe darsi il caso che il vicario/economista sia anche il presidente di uno o di entrambi). Pare sano mantenere comunque una certa distinzione fra chi assume le decisioni (è questo il compito proprio dell'ordinario) e chi provvede a mandarle a esecuzione (è questo il compito proprio dell'economista).

L'IMA distingue con chiarezza le fondazioni (fra le quali rientrano le cosiddette “opere diocesane”) dotate di personalità giuridica canonica e riconoscimento civile e governate secondo i propri statuti, dagli uffici e organismi diocesani (per esempio la Caritas o l'ufficio missionario), che, pur gestendo in taluni casi flussi finanziari

¹³ “La figura dell'economista assume per l'amministrazione dell'ente diocesi e, in generale, nel settore amministrativo diocesano, un ruolo assai rilevante (cfr. can. 494), come risulta dalla procedura previa alla nomina da parte del Vescovo («sentito il collegio dei consultori e il consiglio per gli affari economici»); dalle doti personali richieste («veramente esperto in economia e distinto per onestà»); da una certa stabilità dell'incarico (per un quinquennio, rinnovabile; inoltre può essere rimosso solo per grave causa, da valutarsi sentito il collegio dei consultori e il consiglio per gli affari economici).

Il codice affida all'economista i seguenti compiti: amministrare, sotto l'autorità del Vescovo e secondo le modalità definite dal consiglio per gli affari economici, i beni dell'ente diocesi (offerte, tasse, massa comune, beni mobili e immobili intestati all'ente diocesi, ecc.); provvedere alle spese disposte dal Vescovo; sottoporre al consiglio per gli affari economici il bilancio consuntivo dell'ente. Il Vescovo può precisarne meglio le attribuzioni concrete, come pure affidargli altri compiti nell'ambito dell'esercizio della propria potestà esecutiva nell'amministrazione dei beni ecclesiastici (cfr. n. 24), ferma restando l'obbligatorietà dei controlli canonici.”

notevoli, fanno parte dell'ente diocesi. È nella natura delle cose e rispecchia criteri di corretta gestione amministrativa e contabile che le attività degli uffici e degli organismi diocesani, comunque denominati, rientrano a pieno titolo nelle attività diocesane e siano conteggiate nell'unico bilancio. Di conseguenza, fatta salva la possibilità di assicurare snellezza alle attività mediante deleghe e procure conferite al responsabile dell'ufficio, l'economista mantiene pieno diritto di accesso e ispezione su tutta la contabilità¹⁴. Analoghe considerazioni si applicano nel caso in cui la diocesi abbia formalmente costituito uno o più rami di attività ONLUS (n. 83).

¹⁴ “Anche se uno o più di questi fondi sono collegati con uffici od organismi diocesani (ad esempio la Caritas o l'ufficio missionario), ogni movimento finanziario che li riguarda deve far capo all'ente diocesi e il loro bilancio costituisce una parte del bilancio diocesano. I singoli movimenti contabili devono entrare quindi analiticamente nella contabilità della diocesi, adottando il codice fiscale e l'eventuale partita IVA a essa attribuiti. Anche i contratti e i documenti contabili relativi alle diverse attività devono fare capo alla titolarità dell'ente diocesi.

I direttori dei singoli uffici od organismi collegati con un fondo diocesano hanno nei confronti del medesimo un compito di promozione e di coordinamento e non di amministrazione.

Qualora fosse opportuno dotare tali fondi di conti correnti bancari distinti, essi dovranno comunque essere intestati all'ente diocesi, attribuendo il potere di firma al Vescovo diocesano, che può delegare altri (ad esempio, l'economista diocesano e il direttore dell'ufficio di curia corrispondente) a operare sul conto e a firmare gli assegni. Al direttore della Caritas spetta, in particolare:

- a) proporre al Vescovo diocesano l'ordine di precedenza delle somme destinate alla carità, in considerazione delle necessità emergenti;
- b) provvedere, all'interno della somma annualmente stabilita nel bilancio preventivo della diocesi, alle spese per le attività specifiche;
- c) distribuire le offerte nei limiti della somma annualmente stabilita dalla diocesi” (n. 90).



Istruzione in materia amministrativa 2005: l'amministrazione della diocesi e della parrocchia

Mons. GIAMPIETRO FASANI
Econo­mo della Conferenza Episcopale Italiana

La tematica che cercherò di presentare è “pratica” e “diretta”: *pratica*, in quanto immediatamente applicabile alla nostra attività, perché ciò che dirò ha conseguenze sulla nostra attività di amministratori di enti ecclesiastici, ma anche perché si tratta di aspetti che siamo chiamati a mettere in pratica nella nostra attività quotidiana; *diretta*, in quanto non lascia grossi margini di interpretazione, ma va applicata alla realtà così come essa si pone.

L'*Istruzione* stessa ha questo compito: diventare uno strumento che possa essere utile a tutti per svolgere con chiarezza e serenità il compito amministrativo legato al nostro servizio e alla responsabilità amministrativa che ci compete e favorire, grazie all'esperienza e alla competenza di chi l'ha preparata, un'amministrazione corretta e rispettosa dei diversi livelli di responsabilità.

Rimando per l'introduzione generale al contributo assai completo di Mons. Redaelli, che ancora ringrazio. Vorrei nel contempo ringraziare anche quanti, Vescovi, economisti e parroci, con i loro interrogativi e i loro suggerimenti ci hanno stimolati a predisporre la seconda edizione dell'*Istruzione amministrativa*.

I. L'amministrazione della diocesi

Il codice di diritto canonico definisce con chiarezza che cosa debba intendersi per diocesi: «è la porzione del popolo di Dio che viene affidata alla cura pastorale del Vescovo con la cooperazione del presbiterio» (can. 369), «di regola circoscritta da un determinato territorio, in modo da comprendere tutti i fedeli che abitano in quel territorio» (can. 372 § 1). Tutte le diocesi godono di personalità giuridica derivante dal fatto stesso di essere state erette (can. 373) e in Italia sono state civilmente riconosciute come enti ecclesiastici.

Il Vescovo è l'amministratore

È chiaro che il Vescovo non esercita quasi mai in modo diretto il suo compito di amministratore. Ciò capita forse solo in qualche diocesi tra le più piccole, mentre nella normalità dei casi tale funzione è esercitata attraverso l'economista, con la collaborazione del consiglio diocesano per gli affari economici e del collegio dei consultori. Ciò esige attenzioni precise nei confronti di questi collaboratori.

Il n. 85 dell'*Istruzione* definisce la collaborazione del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori come *qualificata*. Ritengo che questa caratteristica debba indicare una triplice preparazione: amministrativa, giuridica ed ecclesiale. Ciò vale in un duplice senso: da una parte, un consiglio ecclesiale di livello diocesano non è completo, se non ha al suo interno tutte le preparazioni che servono per una corretta e intelligente amministrazione; dall'altra, deve potersi applicare ai singoli membri. Non è pensabile, oggi, disporre solo di persone buone e corrette: si tratta, infatti, di doti fondamentali per amministrare le cose di Chiesa, ma non uniche, dal momento che devono accompagnarsi con una preparazione specifica di tipo tecnico.

Per quanto concerne l'economista, il n. 85 dà due indicazioni per precisarne il compito e le caratteristiche:

- a) *la funzione esecutiva*;
- b) *la competenza amministrativa*.

La *funzione esecutiva* non indica un compito puramente esecutivo, altrimenti basterebbe un impiegato tecnico. Anche nel caso in cui sia un laico, l'economista non può ridursi a mero esecutore.

L'*Istruzione* presenta tre compiti che rientrano nel concetto di esecuzione:

1) *amministrare*, chiaramente non come primo responsabile, ma sotto l'autorità del Vescovo e secondo le modalità indicate dal consiglio per gli affari economici, tutto ciò che è della diocesi (offerte, tasse, massa comune, beni mobili e immobili, ecc.) nonché quant'altro fa riferimento all'ente diocesano. Comprendiamo già da questo semplice elenco come le esigenze dell'amministrazione diocesana e di conseguenza la preparazione e la responsabilità richieste devono essere ben più elevate di quelle di un semplice impiegato. L'elenco delle cose da fare mostra l'ampiezza del compito: un conto è redigere il libro delle entrate e delle uscite, un altro saper amministrare in modo corretto i fondi disponibili; un conto è tenere del denaro depositato in banca, un altro amministrare con saggezza i beni mobili; un conto è avere qualche appartamento da affittare, un altro gestire un patrimonio immobiliare vasto e diversificato, preoccupandosi anche della manutenzione e della conservazione;

2) *provvedere* alle spese disposte dal Vescovo: a mio modo di vedere, ciò implica non solo la capacità di coprire le spese fatte, ma anche quella di educare il personale di curia e anche il Vescovo a

cominciare a ragionare in chiave di *budget*, consapevoli che il bilancio preventivo è lo strumento più importante per provvedere in maniera logica, intelligente e prospettica alle “spese disposte dal Vescovo”, cioè alle esigenze diocesane che il Vescovo individua in prospettiva pastorale e che devono essere pianificate e razionalizzate nel tempo;

3) *sottoporre* al consiglio per gli affari economici il bilancio consuntivo della diocesi: ciò indica che l'economista deve essere in grado di predisporre in maniera completa il bilancio di un ente complesso quale è la diocesi. La completezza deve rispecchiarsi nella correttezza formale e in un'impostazione che consenta di dargli adeguata pubblicità. Almeno nelle diocesi più articolate è opportuno predisporre anche il bilancio consolidato (cf. n. 91), in cui siano presenti e visibili tutte le realtà che fanno riferimento alla diocesi stessa, siano essi enti ecclesiastici o persone giuridiche private che svolgono funzioni di carattere diocesano.

Per quanto concerne la competenza amministrativa e le conseguenti doti personali richieste all'economista, sono molte le attenzioni che devono essere tenute presenti e che indicano le caratteristiche di cui questi deve disporre.

Sottolineo in particolare:

- *la speciale procedura per la nomina* (cf. can. 494 § 1): il Vescovo è tenuto a sentire il collegio dei consultori e il consiglio per gli affari economici, per scegliere una persona che goda non solo della sua fiducia, ma anche di quella della comunità e perché il giudizio di più persone eviti il pericolo di prendere qualche abbaglio;
- *l'essere esperto in economia*: abbiamo già visto che cosa gli è richiesto e ciò porta a capire l'importanza di una preparazione specifica. Ritengo che l'economista, se è un sacerdote, debba quasi inevitabilmente lasciarsi affiancare da esperti che, collaborando con lui, rendano la sua presenza “esperta”. Ciò non toglie che egli deve avere direttamente alcune conoscenze di base, quali la capacità di leggere un bilancio e di cogliere le problematiche economiche e amministrative dell'intera diocesi;
- *il distinguersi per onestà*: tutti sappiamo a quali pericoli espone il vivere a contatto con i soldi. È fondamentale tenere presente che dobbiamo “guadagnarci” la salvezza facendo anche e proprio questo lavoro: siamo amministratori onesti dei beni della nostra Chiesa. L'onestà deve intendersi in senso ampio: non si tratta solo di non imbrogliare, di non usare male i soldi, ma soprattutto di praticare uno stile di correttezza che superi le problematiche di natura personale e amministrativa che possiamo incontrare;
- *la stabilità dell'incarico* (cf. can. 494 § 2): il codice di diritto canonico pone delle cautele non solo per evitare la tentazione di un'amministrazione “capricciosa” da parte del Vescovo, ma anche perché l'economista ha bisogno di tempo adeguato per conoscere la

realtà della diocesi che deve amministrare, affrontando non solo i problemi immediati ma anche le questioni di fondo, con attenzione alla storia della diocesi e sguardo aperto verso il futuro.

Il patrimonio e le disponibilità della diocesi

Il n. 87 ci ricorda che «il *patrimonio* dell'ente diocesi è costituito dai beni già beneficiari, ritrasferiti ai sensi dell'art. 29, comma quarto, della legge n. 222/1985, nonché dai beni successivamente pervenuti mediante acquisti e donazioni».

In realtà, la situazione patrimoniale delle diocesi italiane è veramente molto diversificata: potremmo dire che ci sono in Italia diocesi “ricche” e diocesi “povere”, con immediate conseguenze sull'articolazione e la complessità delle strutture amministrative. Coesistono infatti diocesi nelle quali l'economista quasi si limita a curare la manutenzione ordinaria dell'episcopio e diocesi dotate di strutture e uffici articolati con competenze e attribuzioni ben determinate.

Mi limito perciò a due semplici sottolineature:

- *conoscere i beni*: è importante prendere coscienza di ciò che si ha, mediante un'accurata opera di inventario, qual è l'uso effettivo sia dei beni destinati alla pastorale sia di quelli posti a reddito;
- *amministrare come buon padre di famiglia*: ognuno deve ricordare che ciò che amministra non è suo e non finisce con lui, ma dovrà servire anche a quanti verranno dopo. È perciò necessario, nei limiti del possibile, non consumare le risorse, ma mantenerle e rafforzarle.

Il n. 87 continua annotando che «le *disponibilità* sono incrementate da acquisti e donazioni e dalle fonti di sovvenzione (...), in particolare dalle somme provenienti dall'otto per mille dell'IRPEF assegnate dalla CEI alla gestione diretta della diocesi stessa».

Su questo punto mi permetto di osservare sinteticamente che:

- l'otto per mille ha risolto molti problemi delle diocesi, ma una buona amministrazione non può basarsi in modo prevalente su un'entrata che potrebbe anche non essere eterna;
- l'otto per mille, imponendo precisi doveri di rendicontazione, ha favorito uno stile di amministrazione più attento e responsabile;
- non dobbiamo perdere di vista il compito di reperire fondi attraverso lo stimolo alla carità, che da sempre ci ha permesso di rispondere non solo alle esigenze dei poveri ma anche alla vita della Chiesa stessa.

Fondi e fondazioni

Le diocesi dispongono spesso di fondi e la fantasia creativa per rispondere alle necessità che man mano si presentano è varia, in modo particolare per quanto concerne la carità. Mi soffermo in particolare sul loro legame con la diocesi e sulle conseguenti attenzioni amministrative.

È utile riportare quanto detto dall'*Istruzione* al n. 90: «Anche se uno o più di questi fondi sono collegati con uffici od organismi diocesani, ogni movimento finanziario che li riguarda deve far capo all'ente diocesi e il loro bilancio costituisce una parte del bilancio diocesano. I singoli movimenti contabili devono entrare quindi analiticamente nella contabilità diocesana, adottando il codice fiscale e l'eventuale partita IVA a essa attribuiti. Anche i contratti e i documenti contabili relativi alle diverse attività devono far capo alla titolarità dell'ente diocesi».

Mi pare sia chiaro il legame dei fondi con l'ente generante, la diocesi, cosicché potremmo dire che il fondo non è che un'espressione particolare della diocesi stessa. Ne consegue che la responsabilità dell'amministrazione diocesana sul fondo è totale, tanto che si ricorda che «i direttori dei singoli uffici od organismi collegati con un fondo diocesano hanno nei confronti del medesimo un compito di promozione e di coordinamento e non di amministrazione».

L'*Istruzione* sconsiglia le diocesi dall'assumere in proprio la gestione di attività che possano essere considerate commerciali ai fini fiscali, se comportano specifiche responsabilità. Ciò non significa, evidentemente, che la diocesi – come ogni altro ente ecclesiastico – non sia legittimata a svolgere tali attività. Nella generalità dei casi, si ritiene comunque più prudente che esse siano compiute da altri enti a ciò specificamente orientati, con i quali la diocesi può sottoscrivere convenzioni o contratti.

2. L'amministrazione della parrocchia

Anche della parrocchia il codice di diritto canonico dà una definizione assai esaustiva: «è una determinata comunità di fedeli costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare, la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, al parroco quale suo proprio pastore» (can. 515 § 1); essa gode di personalità giuridica canonica (cf. can. 515 § 3).

Quanto al riconoscimento civile, si noti che una parrocchia non deve depositare nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura un vero e proprio statuto, come è richiesto alle persone giuridiche private. È sufficiente, invece, depositare un'attestazione del Vescovo, dalla quale devono risultare le norme di funzionamento della parrocchia e i poteri del legale rappresentante, per garantirne in questo modo la conoscibilità ai terzi e la possibilità di invocare l'invalidità o l'inefficacia dei negozi giuridici posti in contrasto con essi. Il modello dell'attestazione costituisce l'allegato D dell'*Istruzione*.

In quanto persona giuridica civilmente riconosciuta come ente ecclesiastico, la parrocchia può svolgere direttamente ogni attività di carattere religioso, culturale, pastorale, senza la necessità

di creare al suo interno ulteriori strutture diversificate come associazioni o cooperative. È anzi di fondamentale importanza che le strutture della parrocchia non siano trasferite a simili realtà sottraendole dalla soggettività della parrocchia. Non si dimentichi, infatti, che le associazioni dipendono dalla libera volontà dei soci.

Il parroco amministratore unico e legale rappresentante

Il parroco è il responsabile della parrocchia:

- sotto il profilo sacramentale, liturgico, catechistico e caritativo;
- sotto il profilo amministrativo, come amministratore unico;
- quale legale rappresentante dell'ente nell'ordinamento canonico e in quello civile.

A noi interessa la responsabilità amministrativa, che il parroco esercita "sotto l'autorità del Vescovo": è un compito da realizzare in modo saggio e nello stile della comunione. Ciò giustifica il rapporto di dipendenza dal Vescovo e nello stesso tempo la collaborazione con i confratelli sacerdoti, con i diaconi e i laici.

Il dovere della collaborazione non mortifica la responsabilità personale del parroco, che non gli può essere tolta nemmeno dal Vescovo, se non in caso di documentata negligenza o inadempienza. Teniamo sempre presente che questa responsabilità concerne anche le attività legate alla parrocchia, come l'oratorio o la scuola materna.

Perché il parroco possa assumere con serenità le sue responsabilità, deve possedere le nozioni di base di una buona tecnica amministrativa, deve saper collaborare con le strutture diocesane e deve circondarsi di laici veramente esperti, in qualità di fidati collaboratori e saggi consiglieri. Faccio notare che il parroco è tenuto a garantire con giuramento di «svolgere onestamente e fedelmente» le funzioni amministrative (cf. can. 1283, 1°).

Mi permetto di segnalare come sia opportuno che i sacerdoti abbiano la possibilità di ricevere una almeno iniziale formazione giuridico-amministrativa sia nel tempo del seminario che nel momento in cui assumono la responsabilità di parroco.

Come sappiamo, anche se di norma un parroco dovrebbe avere la cura pastorale di una sola parrocchia (cf. can. 526 § 1), il codice di diritto canonico prevede alcune situazioni particolari:

- più parrocchie affidate a un solo sacerdote: in questo caso il sacerdote-parroco le rappresenta tutte singolarmente e in modo distinto;
- una o più parrocchie affidate *in solidum* a più sacerdoti: il moderatore del gruppo ne è il legale rappresentante e di conseguenza solo lui può concludere le trattative e i vari negozi (cf. can. 517 § 1);
- una parrocchia affidata a un diacono, a un laico o a una comunità di persone: anche in questo caso il Vescovo, deve costituire un sacerdote che, con la potestà e le facoltà di parroco sia il moderatore della cura pastorale (cf. can. 517 § 2);

- una parrocchia affidata a un istituto religioso clericale o a una società clericale di vita apostolica: in questo caso non può essere parroco l'istituto o la società, ma deve essere nominato un sacerdote in qualità di parroco (cf. can. 520 § 1). È necessario definire con una convenzione scritta fra la diocesi e l'istituto religioso non solo l'affidamento pastorale della parrocchia, ma anche le questioni amministrative ed economiche, distinguendo con chiarezza ciò che è pertinenza della parrocchia da ciò che compete alla comunità religiosa (cf. can. 520 § 2);
- parrocchie affidate a sacerdoti stranieri: eccetto che a Roma e nelle diocesi suburbicarie, in base alle norme concordatarie, il parroco deve sempre essere un sacerdote dotato della cittadinanza italiana.

Il consiglio parrocchiale per gli affari economici

Non sempre siamo consapevoli che non si tratta di un *optional*, dal momento che la sua costituzione è prevista in maniera obbligatoria dal can. 537. Il n. 105 dell'*Istruzione* suggerisce che il Vescovo predisponga un regolamento del consiglio stesso, da adottarsi in tutte le parrocchie, con disposizioni riguardanti la sua natura, la finalità, la composizione e i compiti. Mi pare importante sottolineare che non è sufficiente che i membri abbiano capacità amministrative ma è necessaria una buona sensibilità ecclesiale. Non dimentichiamo che di esso dovrebbe fare parte anche l'incaricato parrocchiale per la promozione del sostegno economico della Chiesa, figura in realtà lasciata da parte nelle nostre comunità...

Vorrei insistere ancora sulla funzione di *consiglio*: si tratta di un compito consultivo, cioè non strettamente vincolante in ordine all'assunzione della decisione definitiva; ciò tuttavia nulla toglie all'impegno di condividere con il parroco la responsabilità della vita dell'intera comunità parrocchiale.

Chiarezza amministrativa

Rispetto al passato, cioè al tempo del sistema beneficiale, il modo di amministrare la parrocchia è cambiato, dal momento che tutte le entrate convergono ora nell'unica cassa parrocchiale (cf. can. 531).

Le entrate e le uscite devono essere tenute distinte, contegiate secondo le tabelle preparate dalle diocesi, utilizzando anche i programmi informatici predisposti allo scopo. Credo che non ci siano scuse per sottrarsi ad un'amministrazione corretta e responsabile, essendoci persone e strumenti che possono favorire l'ordine e la chiarezza dell'amministrazione quotidiana della parrocchia.

Va notato che tutti i beni devono essere intestati in maniera esclusiva alla parrocchia stessa secondo la corretta denominazione,

evitando in maniera assoluta di intestare fiduciariamente beni della parrocchia al parroco o ad altra persona fisica o giuridica.

La tenuta dei libri obbligatori (registro delle Messe, registro dei legati, libro delle entrate e delle uscite, registro dell'amministrazione dei beni) ha lo scopo di favorire l'ordine e la trasparenza. Accanto a essi devono esserci i libri richiesti dalla normativa fiscale dello Stato qualora vi siano attività considerate a carattere commerciale. È bene ricordare che i supporti magnetici possono affiancare ma non sostituire i testi cartacei.

La chiarezza e la correttezza amministrativa dovrebbe essere comprovata dal rendiconto amministrativo che deve essere consegnato ogni anno all'Ordinario diocesano e ha lo scopo di aiutarlo a svolgere quel ruolo di vigilanza, che nella normalità dei casi viene esercitato attraverso l'economista diocesano.

Gli immobili parrocchiali

I nn. 115-118 trattano la delicata e complessa questione della gestione degli immobili parrocchiali. Fin dall'inizio si ricorda che «il parroco ha l'obbligo di conservare gli immobili di proprietà della parrocchia con la diligenza del buon padre di famiglia».

Essi:

- devono essere costruiti o adeguati alle norme di legge in materia igienico-sanitaria, di prevenzione degli incendi e di sicurezza degli impianti;
- sono primariamente destinati a uso pastorale;
- la loro gestione dipende dal parroco;
- possono essere utilizzati da associazioni, scuole, circoli: in questi casi è opportuno formalizzarne le modalità di uso attraverso una convenzione che ne regolamenti tempi e disponibilità;
- nel caso di affitto, si deve chiedere l'autorizzazione al Vescovo e il reddito deve essere dichiarato ai fini fiscali;
- è sconsigliabile l'utilizzazione mista occasionale, cioè la concessione di locali a terzi dietro un corrispettivo per singole iniziative (feste di compleanno, assemblee condominiali o altro): potrebbero infatti sorgere problemi circa la copertura assicurativa, nonché di carattere fiscale;
- si tenga presente che anche i contratti verbali possono produrre effetti giuridici.

Sull'intera questione gli orientamenti dell'*Istruzione* possono essere utilmente integrati con le indicazioni più dettagliate contenute nella circolare n. 32 del Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici del 13 maggio 2002.



Istruzione in materia amministrativa 2005: le fonti di sovvenzione della Chiesa

Avv. EDOARDO BOITANI - Membro del Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana

L'argomento assegnatomi ha per oggetto le fonti di sovvenzione nella Chiesa. Il mio intervento segue fedelmente il contenuto del capitolo quarto dell'Istruzione in materia amministrativa, concernente tale argomento.

Le offerte dei fedeli

1. Per potere svolgere liberamente la propria missione – celebrazione del culto divino, esercizio di opere di apostolato e di carità specialmente a favore dei poveri, provvedere ad un onesto sostentamento dei suoi ministri, e altro – la Chiesa necessita di mezzi temporali. Ne consegue che tutti i fedeli, in quanto corresponsabili e partecipi della sua missione, hanno il dovere di sovvenire alle sue necessità materiali.

Essi hanno la facoltà di adempiere il loro dovere di sovvenzione in diverse forme, la cui scelta – anche in ordine al momento – è ordinariamente rimessa alla loro libertà. Oltre alle contribuzioni spontanee o richieste, ma pur sempre libere, è previsto dall'ordinamento canonico che il Vescovo diocesano possa imporre a tutti i fedeli un'esazione straordinaria e moderata in caso di grave necessità della diocesi.

2. La sovvenzione alle necessità della Chiesa da parte dei fedeli avviene abitualmente in Italia mediante:

- a) offerte richieste dalla parrocchia per tutte le necessità della comunità parrocchiale;
- b) offerte corrisposte in occasione dell'amministrazione dei sacramenti e sacramentali;
- c) offerte finalizzate, in giornate prescritte dall'autorità competente, a favore di determinate iniziative diocesane, nazionali o universali;
- d) offerte per la celebrazione e applicazione di Sante Messe;
- e) offerte occasionali alla parrocchia o alla diocesi o a organizzazioni parrocchiali o diocesane per tutte le necessità della

Chiesa o per finalità specifiche (ad esempio: seminario, sacerdoti anziani, missioni, carità);

f) offerte per il sostentamento del clero;

g) offerte portate ai santuari;

h) offerte occasionali per finalità specifiche a istituti di vita consacrata, associazioni e altri enti, nonché – anche se piuttosto in fase calante – donazioni, eredità, legati.

• Le offerte richieste dalla parrocchia, in base a un progetto preventivo, per tutte le necessità della comunità dovrebbero essere date dai fedeli in modo continuo e ordinato. Sarebbe auspicabile che questa forma di contribuzione facesse addirittura parte del bilancio familiare, nei limiti ovviamente delle possibilità di ciascun fedele. Parlo di auspicio, perché trattandosi di offerte che devono sovvenire a necessità tenute presenti nella programmazione della parrocchia, è chiaro che questa dovrebbe potervi fare affidamento. Purtroppo non sempre è così; a volte dipende dalla mancanza o scarsità di mezzi del fedele, altre volte – mi sia consentito dirlo – dalla sua ridotta partecipazione: non è raro, infatti, che il fedele, pur avendone la possibilità, si limiti alla normale offerta domenicale.

• Quanto alle offerte in occasione dell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali, le stesse sono lasciate alla libertà e alla sensibilità dei fedeli oppure sono definite nella misura determinata dall'assemblea dei Vescovi della provincia. Il richiamo alla libertà e alla sensibilità piace molto a me fedele laico: ho, infatti, vivo il ricordo, risalente ancora a qualche lustro fa, dell'obbligo di versamento di una somma a parrocchie per l'amministrazione di battesimo o cresima, il che faceva pensare, erroneamente, al corrispettivo per un servizio da prestare. La CEI, nel documento "Sovvenire alle necessità della Chiesa", considera tali offerte "come occasione per l'espressione della partecipazione ecclesiale" dei fedeli "e della carità concreta nei momenti significativi della propria esistenza e della vita familiare" (n. 6).

Le offerte che i fedeli danno in queste occasioni devono versarsi nella cassa della parrocchia, della chiesa o del santuario, salve eventuali diverse disposizioni del Vescovo diocesano circa la quota riservata al celebrante.

• Collette finalizzate possono essere disposte dall'ordinario del luogo in particolari giornate sia nelle chiese che negli oratori, anche se appartenenti ai religiosi, che di fatto siano abitualmente aperti ai fedeli.

Il parroco o il rettore della chiesa non possono trattenere tali offerte ma devono sollecitamente consegnarle alla curia della diocesi, che provvederà a trasmetterle, nel caso di giornate nazionali o universali, o ad assegnarle per le finalità stabilite, se trattasi di giornate diocesane.

È possibile, se la colletta è a carattere nazionale, trattenerne una parte corrispondente, di norma, alla raccolta effettuata in una domenica ordinaria, purché il fedele ne sia reso edotto.

Se la colletta è, invece, a carattere diocesano, è il Vescovo che determina la parte delle offerte raccolte da destinarsi alle necessità della parrocchia o della chiesa.

Quando trattasi di collette indette dalla CEI o dalla Caritas Italiana per fronteggiare eventi calamitosi, l'integrale ammontare delle offerte raccolte deve essere inviato all'ente collettore. La CEI ha disposto l'obbligatorietà in Italia delle collette per l'Università Cattolica e per le migrazioni.

Vi sono anche collette stabilite dalla Santa Sede per le necessità della Chiesa universale: per la carità del Papa; per le missioni; per le opere della Terra Santa.

Quando la raccolta avviene al di fuori della sede dell'ente che l'ha promossa, questo deve predisporre, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, un apposito e separato rendiconto recante, con chiarezza e trasparenza, anche a mezzo di una relazione illustrativa, l'indicazione delle entrate e delle spese relative alla campagna di sensibilizzazione.

Il rendiconto – prescritto per la raccolta pubblica occasionale di fondi *“in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”* – deve essere specificamente riferito a ciascuna iniziativa.

Esso deve essere separato rispetto alle altre forme di rendiconto o di bilancio adottate dall'ente; deve essere tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del dPR n. 600/1973: cioè, redatto su apposito registro numerato progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo, secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine, senza abrasioni e cancellazioni e conservato – come chiarito dalla circolare n. 124/E, n. 2.2, del 12/5/1998 emanata dal Ministero delle Finanze – fino a quando non sia divenuto definitivo l'accertamento relativo al periodo d'imposta cui il rendiconto stesso si riferisce e, quindi, in caso di controversia, anche oltre il termine decennale dalla data dell'ultima registrazione, previsto dall'art. 2220 del codice civile.

Anche se il documento non ha una valenza fiscale (la raccolta pubblica occasionale di fondi è considerata per l'ente non commerciale un'operazione non imponibile dall'articolo 143, comma 3, lettera a) – già art. 108, comma 2 bis del dPR n. 917/1986, e successive modificazioni, appare tuttavia chiaro l'intento di favorire la massima trasparenza nella gestione dei fondi raccolti, nell'interesse di quanti hanno contribuito alla raccolta medesima.

È da sottolineare che la disposizione non interessa la semplice e tradizionale raccolta di offerte, particolarmente in occasione delle

celebrazioni di culto, in quanto tali collette sono manifestazioni tipiche della libertà religiosa dei fedeli, desiderosi di sostenere la propria comunità, e sono rivolte all'attività di religione e di culto; a ciò aggiungasi che l'articolo 7, comma 4, dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense, sottoscritto il 18 febbraio 1984, ha confermato, per le collette effettuate all'interno o all'ingresso dell'edificio di culto o ecclesiastico, la non ingerenza, neppure fiscale, da parte dell'autorità civile.

• Circa le offerte per la celebrazione e applicazione di Ss. Messe. – Come è noto, i sacerdoti sono vivamente esortati dalla disciplina della Chiesa a celebrare la Messa per le intenzioni dei fedeli, soprattutto dei più poveri, anche senza ricevere alcuna offerta; al tempo stesso, però, il can. 946 ricorda che i fedeli che danno l'offerta perché la Messa venga celebrata secondo la loro intenzione *“contribuiscono al bene della Chiesa e mediante tale apporto partecipano alla sua sollecitudine per il sostentamento dei ministri e il sostegno delle sue opere”*. Il fedele deve, pertanto, sentire che è questa una forma di partecipazione alla vita della Chiesa, alla quale è estranea qualsiasi possibile apparenza di negoziazione o di commercio.

L'offerta per la celebrazione e applicazione di Ss. Messe spetta al sacerdote celebrante; questi ha, però, l'obbligo di versare le altre offerte per le finalità stabilite dall'ordinario nel caso in cui celebri una seconda o una terza Messa nello stesso giorno, essendogli, peraltro, consentito di trattenerne a titolo estrinseco una quota secondo quanto determinato dall'ordinario. Se il parroco e chi è tenuto all'applicazione della Messa *pro populo* celebra nel medesimo giorno una seconda Messa applicandola per un fedele, può trattenere l'offerta relativa.

La determinazione dell'offerta è stabilita dall'assemblea dei Vescovi della provincia, mediante decreto, in modo che per tutto il territorio si abbia un unico criterio.

Per quanto concerne la celebrazione di Ss. Messe *“plurintenazionali”* o *“cumulative”*, la Congregazione per il clero ha stabilito, con il decreto *Mos iugiter* del 22 febbraio 1991, che: *“nel caso in cui gli offerenti, previamente ed esplicitamente avvertiti, consentano liberamente che le loro offerte siano cumulate con altre in un'unica offerta, si può soddisfarvi con una sola santa Messa, celebrata secondo un'unica intenzione “collettiva”. In questo caso è necessario che sia pubblicamente indicato il giorno, il luogo e l'orario in cui la santa Messa sarà celebrata, non più di due volte la settimana”*.

Il celebrante di una Messa con un'unica intenzione *“collettiva”* può trattenere la sola elemosina stabilita a livello provinciale mentre la somma che eccede tale offerta deve essere consegnata all'ordinario, che la destinerà ai fini stabiliti dal diritto.

• Le offerte occasionali alla parrocchia o alla diocesi per tutte le necessità della Chiesa o per finalità specifiche sono libere e spontanee e vengono date prevalentemente alle parrocchie e alle orga-

nizzazioni a esse collegate. In proposito il documento “*Sovvenire alle necessità della Chiesa*” ricorda che, pur essendo “*ovvio che la propria concreta comunità di appartenenza ecclesiale sia spesso la prima destinataria del nostro dono*”, “*non si può dimenticare che ogni comunità vive entro la più vasta realtà della Chiesa particolare, la diocesi, di cui è cellula viva e da cui è garantita nella sua vitalità (cf. can. 1274 § 3), e che ogni Chiesa particolare è chiamata a esprimere fraterna solidarietà verso tutte le altre Chiese, particolarmente quelle più bisognose (ibidem), e a sostenere con il proprio apporto il centro visibile della comunione cattolica, cioè il Papa e gli organismi di cui egli si serve per il suo servizio universale di carità (cf. can. 1271)*” (n. 13).

• Offerte per il sostentamento del clero. – Sono propriamente tali le erogazioni liberali in denaro che l’offerente persona fisica può portare in deduzione dal proprio reddito complessivo – fino all’importo di euro 1.032,91 (già di lire due milioni) – a condizione che siano indirizzate all’Istituto centrale per il sostentamento del clero nelle forme stabilite (conto corrente postale, bonifico bancario, versamento con carta di credito, consegna all’Istituto diocesano per il sostentamento del clero) (cfr. art. 46 della legge n. 222/1985 e art. 10, comma 1, lett. I, del DPR n. 917/1986, e successive modificazioni). Duole dire che, purtroppo, questo tipo di offerta non raggiunge – nonostante la dedizione degli incaricati – alte vette: forse il fedele percepisce eccessivamente distante l’Istituto centrale per il sostentamento del clero. Ci si dovrebbe, però, rendere conto che quanto più elevato è l’ammontare complessivo delle erogazioni liberali per il sostentamento del clero, tanto maggiore è la possibilità di indirizzare maggiori risorse, provenienti dalla quota dell’otto per mille destinata alla Chiesa cattolica e trasmessa alla CEI, alle diverse finalità stabilite pattiziamente con lo Stato (cfr. art. 48 della legge n. 222/1985). Sarà forse il caso di pensare a individuare un meccanismo che induca all’aumento di questo tipo di erogazioni.

• È da ricordare inoltre che l’ordinamento tributario italiano prevede anche altre forme di deducibilità e detraibilità fiscale che possono agevolare la disponibilità dei fedeli, e anche dei non praticanti, a contribuire con offerte liberali, pure in natura, per finalità ed enti rilevanti per la missione della Chiesa.

Richiamata l’attenzione sulla circostanza che la deduzione incide sul reddito mentre la detrazione opera sull’imposta, ne completo l’elencazione in termini sintetici, precisando di riferirmi anche a soggetti erogatori diversi dalle persone fisiche.

1. Un soggetto titolare di reddito d’impresa (anche se non persona fisica) – e, quindi, pure un ente non commerciale che svolga un’attività considerata commerciale – può portare in deduzione dal detto reddito, nel limite del due per cento del reddito d’impresa dichiarato, una somma erogata in favore di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, che persegua esclusivamente finalità com-

prese tra quelle di culto, religione, educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria (cfr. art. 100, comma 2, lettera a – già art. 65 – del DPR n. 917/1986 e successive modificazioni). Mi permetto di ricordare, in proposito, che l'ente ecclesiastico ha per sua natura fine di religione o di culto (articoli 1-2 della legge n. 222/1985) e che, agli effetti tributari, detti enti – come pure le attività dirette a scopi di religione o di culto – sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione (cfr. art. 7, n. 3, dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense).

È da rilevare che l'Agenzia delle Entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, ha precisato – nella Risoluzione del 17/7/2002, n. 234/E – che la predetta deducibilità fiscale è ammessa anche nel caso di cessione gratuita di beni in natura; pure in tale ipotesi resta ovviamente fermo il limite del due per cento del reddito d'impresa dichiarato e l'ammontare della donazione sarà costituito dal valore normale del bene ceduto e cioè, in estrema sintesi, da quello in comune commercio.

2. Un soggetto titolare di reddito d'impresa (anche se non persona fisica) può portare in deduzione da detto reddito l'importo dell'erogazione liberale fatta a un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto per la realizzazione di restauri, manutenzioni e opere di protezione di chiese, campanili, dipinti, sculture, arredi sacri, strumenti musicali e, in generale di beni mobili e immobili di interesse storico artistico (cfr. art. 100, comma 2, lettera f, del DPR n. 917/1986 e successive modificazioni). È prevista una particolare procedura indicata nel medesimo articolo sopra citato.

3. Una persona fisica e un ente non commerciale (e, quindi, anche un ente ecclesiastico), non titolari di reddito d'impresa, possono portare in detrazione dall'imposta lorda dovuta – trattasi di detrazione e non di deduzione – e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19% dell'erogazione liberale fatta a un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto per la realizzazione di restauri, di manutenzioni e opere di protezione di beni mobili e immobili (chiese, campanili, dipinti, sculture, arredi sacri, strumenti musicali) sottoposti a regime vincolistico previsto dal c.d. "*codice Urbani*", approvato con d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (cf. articoli 147 e 15, comma 1, lettere h-h bis, del DPR n. 917/1986 e successive modificazioni).

Faccio rilevare che l'Agenzia delle Entrate ha confermato – con la risoluzione del 5 aprile 2005 n. 42/E – la detraibilità, nella percentuale massima sopraindicata, della predetta erogazione liberale dall'imposta dovuta dall'offerente; il caso, sul quale si è avuto il pronunciamento, concerne le erogazioni liberali fatte da una fondazione bancaria, ente non commerciale, a parrocchie per la causale sopraindicata.

Affinché l'erogazione liberale possa legittimare la detrazione prevista dalla legge, è necessario che siano rispettate le condizioni

da questa richieste (cf. art. 15, comma 1, lettere h-h bis, sopra citato), anche alla luce di quanto riportato nella risoluzione n. 42/E.

È da tenere, altresì, presente – pur se di minore interesse – che l'erogazione liberale di cui trattasi può consistere anche nella cessione gratuita, in base a convenzione, di beni in natura, nel qual caso si fa riferimento – al fine della quantificazione – o al loro costo specifico o, in mancanza, al loro valore normale.

4. Ricordo che sono previste anche forme di deducibilità e di detraibilità fiscale di erogazioni liberali fatte al ramo ONLUS dell'ente ecclesiastico. In questo caso, quindi, occorre che l'ente ecclesiastico abbia costituito il ramo ONLUS. Come è noto, l'ente ecclesiastico non è ONLUS di diritto, ma può costituire il ramo ONLUS relativo a una o più delle attività da esso esercitate – purché nel rispetto dei requisiti di legge – elencate all'art. 10, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 460/1997.

- I pellegrini, recandosi nei santuari per un particolare motivo di pietà, vi portano offerte come gesto di devozione e di amore alla Chiesa e ai fratelli in stato di necessità. Spetta al Vescovo diocesano competente per l'approvazione dello statuto del santuario diocesano determinare la destinazione da darsi alla parte residua di offerte dopo che si sia provveduto alla manutenzione dell'edificio, all'esercizio del culto, e al sostentamento del clero addetto; ciò vale anche per i santuari affidati ai religiosi.

- Offerte per finalità specifiche a istituti di vita consacrata, associazioni e altri enti. L'esperienza insegna che i fedeli danno volentieri delle offerte a istituti di vita consacrata, associazioni e altri enti ecclesiastici per specifiche finalità, specialmente se essi stessi sono impegnati direttamente nell'attività e nelle opere da quelli promosse.

Per quanto concerne la raccolta di offerte mediante la forma della questua, il canone 1265, § 1 – al fine di evitare facili abusi, indiscrezioni e anche frodi, con grave discredito della religione – stabilisce che, fatto salvo il diritto dei religiosi mendicanti, è vietato *“a qualunque persona privata sia fisica sia giuridica di raccogliere offerte per qualunque fine o istituto pio o ecclesiastico, senza la licenza scritta del proprio Ordinario e dell'Ordinario del luogo”*. Con la delibera n. 59 la CEI ha disposto: *“Tutte le richieste di denaro e le pubbliche sottoscrizioni promosse da persone private, sia fisiche che giuridiche, chierici, membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica, associazioni, gruppi, movimenti, comitati, per scopi pii o caritativi, richiedono il permesso scritto del proprio ordinario e di quello del luogo in cui si effettua la raccolta. [...] I religiosi mendicanti, nell'esercizio del diritto che solo ad essi è riconosciuto dal can. 1265, § 1, sono tenuti, al di fuori della diocesi del domicilio, a chiedere la licenza scritta all'ordinario del luogo in cui effettuano la questua e ad osservarne le disposizioni”* (n. 5.1).

• Circa le donazioni, eredità e legati. Nei cenni che seguono, mi riferisco alla parrocchia, alla diocesi e, in linea generale, a qualunque altro ente ecclesiastico. Colui che intende donare o disporre per testamento a favore di un ente ecclesiastico, è bene che indichi nell'atto l'esatta denominazione giuridica dell'ente da beneficiare, evitando, così, possibili future contestazioni. È necessario, poi, che l'ente beneficiario tenga presente la normativa anche civilistica concernente la donazione, l'eredità e il legato.

Quindi, per la donazione la circostanza che, trattandosi di contratto, si richiede l'incontro delle volontà, con la conseguenza che se il donante persona fisica muore prima che sia stata fatta l'accettazione – o anteriormente alla notifica della stessa, nel caso di accettazione non contestuale alla donazione medesima – questa è *tamquam non esset*; inoltre, il donante può revocare la sua dichiarazione fino a quando la donazione non si è perfezionata (art. 782 cod. civ.).

Se trattasi, invece, di eredità è necessaria – per non correre il rischio di perdere il diritto di accettarla, anche alla luce di due recenti sentenze della Cassazione – l'accettazione col beneficio d'inventario che deve, però, essere fatto nei modi e termini di legge (articoli 484, 485, 487, 488 cod. civ.) (cf. Cass. Civile, sez. II, 15 luglio 2003, n. 11030 e Cass. Civile, sez. II, 29 settembre 2004, n. 19598).

• Come è noto, il contribuente persona fisica può esprimere la propria partecipazione alle necessità della Chiesa cattolica anche indicandola, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, come destinataria della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, secondo le disposizioni dell'articolo 47 della legge n. 222/1985. La predetta partecipazione può essere espressa, nelle modalità di legge, anche in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La somma destinata alla Chiesa cattolica può essere erogata dalla CEI, cui viene trasmessa, soltanto “per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo” (cfr. art. 48 della legge n. 222/1985 e delibera CEI n. 57), secondo criteri determinati da specifici regolamenti, presentando annualmente il rendiconto della sua effettiva utilizzazione (cfr. art. 44 della legge n. 222/1985). L'assoluta trasparenza della gestione è la migliore garanzia, per coloro che hanno operato la scelta e per lo Stato, del rispetto delle destinazioni pattiziamente stabilite.

Profitto del richiamo alla destinazione dell'otto per mille del gettito IRPEF per accennare – anche al fine di evitare confusioni – alle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 337-340 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006).

È stato stabilito che “per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale”, il contribuente possa destinare, esprimendo

una scelta, una quota pari al cinque per mille dell'IRPEF da esso dovuta alle seguenti finalità: sostegno del volontariato e delle altre ONLUS, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla normativa, delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 460/1997, finanziamento della ricerca scientifica e dell'università, della ricerca sanitaria; attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

In proposito è da tenere presente che la scelta del cinque per mille non è alternativa a quella dell'otto per mille per cui il contribuente può esprimerle entrambe.

Inoltre, per quanto concerne gli enti ecclesiastici appartenenti alla Chiesa cattolica, si dovrebbe ritenere che – non essendo ONLUS di diritto – la destinazione del cinque per mille possa interessare soltanto le associazioni pubbliche di fedeli e le fondazioni di culto giuridicamente riconosciute che operano in uno o più dei settori di cui al precitato articolo 10, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 460/1997, anche se non hanno costituito il ramo ONLUS per l'esercizio delle attività rientranti nei predetti settori. Per cui – non reputando sommessamente che altre categorie di enti ecclesiastici (es. diocesi, parrocchie) possano essere destinatarie, in quanto tali, del cinque per mille – non mi pare giustificata la trasmissione da parte loro all'Agenzia delle Entrate del *“modello per l'iscrizione all'elenco dei soggetti di cui all'art. 1, comma 337, lett. a), della legge n. 266 del 2005”*, contenente – oltre i propri dati, compreso il codice fiscale – anche l'indicazione della tipologia dell'ente dichiarante, tra quelle contemplate dal precitato comma 337.

Le fonti di sovvenzione della diocesi, necessarie per la sua vita e le sue attività, possono classificarsi nelle seguenti principali categorie: offerte dei fedeli; contributi da parrocchie, associazioni, istituti di vita consacrata e altri enti; contributi di solidarietà; assegnazioni dalla CEI per esigenze di culto della popolazione e interventi caritativi; tributi, tasse per atti amministrativi; redditi.

Mi limito a qualche cenno relativo ad alcune categorie.

- Le comunità con maggiori disponibilità economiche possono alimentare con contributi di solidarietà liberamente versati il fondo comune diocesano, di cui al can. 1274 § 3: le comunità più indigenti sono, così, messe in grado di attingervi, secondo determinate regole stabilite dal Vescovo, le somme necessarie per svolgere una dignitosa attività pastorale.

- Si è detto in precedenza che la CEI determina annualmente la destinazione delle somme ricevute dallo Stato quale quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, nell'ambito delle sole finalità pre-

viste dall'articolo 48 della legge n. 222/1985. Ai Vescovi diocesani è affidata, secondo i criteri (modo, misura, tempi, rendiconto) stabiliti dalla CEI, parte delle somme destinate alle esigenze di culto e pastorale della popolazione e agli interventi caritativi. La parte restante è affidata alla gestione della Presidenza della CEI.

• **Tributi.** – In sintesi, il Vescovo diocesano, uditi il consiglio per gli affari economici e il consiglio presbiterale, ha il diritto di imporre:

a) alle persone giuridiche pubbliche soggette al suo governo un tributo ordinario – ossia abituale – moderato, proporzionato ai redditi di ciascuna, per le necessità della diocesi (cf. can. 1263).

Le parrocchie e gli altri enti diocesani devono corrispondere il tributo secondo l'aliquota fissata dal Vescovo, che ordinariamente non dovrebbe superare il 5% su tutte le entrate, sia redditi in senso stretto sia offerte.

La base imponibile per gli istituti diocesani per il sostentamento del clero è, invece, costituita dal saldo netto della gestione annuale dell'istituto, intendendosi con questa espressione le somme destinate per il sostentamento del clero effettivamente registrate nel consuntivo dell'anno, e l'aliquota massima è del 5%; non è, quindi, un tributo applicabile al patrimonio dell'istituto;

b) in caso di grave necessità, un tributo straordinario e moderato alle persone fisiche e alle persone giuridiche, pubbliche e private, non soggette al suo governo (cf. can. 1263).

• **Tasse per atti amministrativi.** – Le principali figure di tasse ecclesiastiche in vigore sono le seguenti:

a) tasse di cancelleria (note come tasse di curia), riguardano i servizi di carattere amministrativo (es. rilascio di certificati); la loro determinazione spetta all'assemblea dei Vescovi della provincia e necessita dell'approvazione della Santa Sede (cf. can. 1264, 1°);

b) tasse processuali: a livello diocesano sono stabilite dal Vescovo (cf. can. 1649 § 1, 1°-3°). La CEI detta disposizioni, a cui è obbligatorio attenersi, per le tasse relative ai procedimenti davanti i tribunali regionali per le cause matrimoniali;

c) tasse in occasione di autorizzazioni rilasciate dal Vescovo o dall'ordinario del luogo per il compimento di atti di straordinaria amministrazione. Sono dovute dalle persone giuridiche soggette alla giurisdizione del Vescovo diocesano e con l'aliquota fissata dall'assemblea dei Vescovi della provincia, con l'approvazione della Santa Sede.

In caso di acquisti a titolo gratuito da parte degli istituti diocesani per il sostentamento del clero l'aliquota massima è del 15% del valore del bene, al netto delle spese e degli eventuali oneri.

A

aggiornamenti servizi tecnologici per le diocesi

Dott. GIOVANNI SILVESTRI - Responsabile del Servizio informatico della Conferenza Episcopale Italiana*

Con questo breve intervento si vogliono mettere in evidenza le principali novità nell'ambito dei progetti informatici che il Servizio informatico della Conferenza Episcopale Italiana (SICEI) mette a disposizione delle diocesi italiane.

Per una descrizione esaustiva dei progetti, si rimanda alla consultazione del sito *web* "www.chiesacattolica.it/sicei".

Progetto Sidi
[sistema
informativo
diocesano] e Sipa
[sistema
informativo
parrocchiale]

Tra gli elementi di novità del progetto "*Sidi*", denominato nell'ultima versione "*open*", si citano:

- il modulo di "rendicontazione 8 per mille" via *web*, che consente di compilare i rendiconti collegandosi via *Internet* a un'area riservata, con avanzati sistemi di protezione e sicurezza;
- il nuovo programma di protocollo/gestione pratiche/archivio corrente;
- il programma di gestione dei beni immobili;
- il modulo per la realizzazione e l'aggiornamento dell'annuario diocesano;
- un sistema per la realizzazione e fruizione di lezioni a distanza (*e-learning*);
- il potenziamento e ampliamento di tutti i programmi per l'amministrazione diocesana, in particolare i moduli di ragioneria e tesoreria.

Da alcuni mesi le diocesi possono fornire gratuitamente alle parrocchie un programma per la gestione parrocchiale (*SIPA-Net*) che agevola alcuni adempimenti e comunicazioni previsti da parte delle parrocchie stesse nei confronti delle curie diocesane. Il programma può essere richiesto dalle diocesi per le proprie parrocchie o da parte delle parrocchie singolarmente.

La parrocchia può accedere opzionalmente a un servizio di assistenza e consulenza telefonica, dietro pagamento di un canone annuo.

* Il contributo è stato preparato e presentato con la collaborazione di Massimo Cecconi, incaricato per l'assistenza ai progetti informatici diocesani.

Per quanto riguarda gli strumenti informatici per i beni culturali, già da tempo le diocesi dispongono di programmi per il censimento dei beni artistici (*CEI-OA*) e dei beni archivistici (*CEI-Ar*).

Nei prossimi mesi, prevedibilmente tra fine 2006 e inizio 2007, verranno resi disponibili programmi per il censimento delle chiese e per il “catalogo in rete” dei beni librari.

Accanto agli strumenti per l’inventario e il catalogo, si stanno predisponendo sistemi per la consultazione e fruizione dei beni culturali: in alcuni casi ad accesso libero, come per il sito “www.chiesacattolica.it/beweb”; in altri ad accesso rigorosamente riservato, come nel caso della banca dati dei beni artistici, accessibile unicamente attraverso la *Intranet* delle diocesi (“www.intranet.chiesacattolica.it”) e che oggi annovera quasi 2 milioni di schede e relative immagini.

L’accesso a tale banca dati è riservato agli uffici diocesani dei beni culturali, all’Istituto Centrale per il Catalogo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al Nucleo Tutela Beni Culturali dell’Arma dei Carabinieri.

Tra i servizi di comunicazione proposti alle diocesi, si citano in particolare:

- la posta elettronica ufficiale, riservata ai vescovi, agli uffici e ai collaboratori delle curie diocesane;
- il sito *web* diocesano realizzato e gestito sui server della CEI;
- la “*Intranet*” tra le diocesi e verso la CEI: un sistema di comunicazione e collaborazione a distanza tra le diocesi e gli uffici della CEI (“www.intranet.chiesacattolica.it”);
- la “*Intranet* delle parrocchie” integrata in *SIPA-NET*: un sistema di comunicazione e collaborazione a distanza tra le parrocchie e gli uffici della curia diocesana.

Tutte le proposte del SICEI nel campo delle nuove tecnologie hanno come necessario presupposto la massima attenzione agli aspetti della sicurezza informatica.

L’offerta di nuove opportunità espone quasi automaticamente a nuovi rischi, ad esempio in tema di intrusioni indebite nei sistemi e di gestione o uso improprio dei dati.

Parallelamente all’offerta di nuovi strumenti e servizi, il SICEI sempre più è impegnato sui temi della sicurezza nelle forme seguenti:

- adozione di sistemi di protezione avanzati sui sistemi della CEI condivisi con le diocesi;
- organizzazione di corsi sulla “sicurezza informatica” aperti ad incaricati diocesani;

- consulenza su aspetti tecnologici e normativi riguardo alla protezione e sicurezza dei dati.

Alcune evidenze particolari

Tra le ultime proposte di servizi alle diocesi, si evidenziano in particolare i seguenti aspetti caratteristici:

Aggiornamento tecnologico e completamento funzionale di alcuni programmi già da tempo forniti: ad esempio nel caso dei moduli di cancelleria e beni immobili.

Grande semplicità d'uso e installazione di tutti i programmi o servizi, ad esempio con autoinstallazione anche su singolo pc.

Ricorso frequente alla "formazione a distanza" (*e-learning*) in aggiunta o in sostituzione di manuali e corsi tradizionali.

Utilizzo della "Intranet CEI-Diocesi" come strumento di collaborazione, comunicazione e supporto, ad esempio per le procedure amministrative varie (rendiconti otto per mille, pratiche relative all'edilizia di culto, gestione di progetti per i beni culturali).

Aree di lavoro su cui focalizzare un impegno specifico

Tra le direzioni di impegno che suggeriamo per l'immediato a tutti gli incaricati, ne evidenziamo alcune:

- richiedere nuova versione del programma *Sidi Open*, versione 2.0 (anche su singolo pc, installabile da *cd-rom*);
- richiesta del Sipa, da proporre alle parrocchie della diocesi;
- nomina del "delegato *Intranet*" della diocesi (modulo apposito firmato dal vescovo); in attesa: incarico coperto da economo;
- richiesta delle *password* e del certificato digitale per accesso a servizi riservati (es.: per corsi *e-learning password*; per rendiconti otto per mille o banca dati beni culturali necessario *token* con certificato digitale).

Per qualsiasi richiesta di approfondimento o assistenza sulle iniziative sopra citate, si invita a consultare il sito www.chiesacattolica.it/sicei o ci si può rivolgere telefonicamente al numero verde 848-580167.

L'ente ecclesiastico
nell'ordinamento
tributario italiano

Nel presentare gli “aggiornamenti fiscali” ho creduto opportuno fare la scelta di riferirmi all'*Istruzione in materia amministrativa* che contiene una parte destinata all'identificazione e illustrazione dell'ente ecclesiastico nell'ordinamento tributario italiano (nn. 76 e 83). Partirò da questi testi – che consentono di presentare con un minimo di organicità le disparate norme che riguardano gli enti ecclesiastici – e a questa presentazione di base “aggancerò” le novità normative.



La prima cosa che è importante precisare a proposito della collocazione dell'ente ecclesiastico nell'ordinamento tributario italiano è che esso è qualificato come *ente non commerciale per presunzione di legge*. Si tratta di un'importante acquisizione, relativamente recente, che va fatta risalire al d.lgs. n. 460/1997, che con i primi otto articoli ha modificato la disciplina degli enti non commerciali.

La qualifica di “ente non commerciale” per gli enti senza fine di lucro diversi dagli enti ecclesiastici non è scontata. Quei soggetti che istintivamente siamo portati a collocare tra gli enti non commerciali, nell'ordinamento tributario sono spesso considerati enti commerciali. Infatti, nell'ambito della normativa fiscale l'ente non commerciale non è sovrapponibile – come ci verrebbe spontaneo

immaginare – con l'ente del *terzo settore*, l'ente *senza fine di lucro*, con la *persona giuridica privata*; esso è invece identificato, definito e delimitato a partire dalle attività che svolge.

Le coordinate per la definizione di ente non commerciale si trovano in particolare in due articoli del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, dPR n. 917/1986 (TUIR): l'articolo 73 e l'articolo 149.



Art. 73

⇒ *c. 1, lett. c)*

*"enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per **oggetto esclusivo o principale** l'esercizio di attività commerciali"*


⇒ *c. 4*

*"l'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla **legge**, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto esclusivo o principale si intende l'**attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari** indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto".*

Dell'articolo 73 ci interessano i commi 1 e 4. Il primo identifica gli enti non commerciali come gli *"enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali"*. Come si può subito notare, siamo di fronte a una doppia definizione in negativo: questi enti *non sono società* e il loro oggetto esclusivo o principale *non è l'esercizio di attività commerciali*. In questo aspetto il d.lgs n. 460/1997 non ha introdotto innovazioni. Le modifiche sono state invece introdotte nel comma 4, che chiarisce il riferimento all'oggetto esclusivo o principale di cui al comma 1, puntualizzando che per oggetto *"si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto"*. Come è facile notare, la definizione opera una sorta di "corto circuito": l'oggetto (ovvero lo scopo, la finalità), a cui la norma fa inizialmente riferimento, perde importanza a favore dell'attività.

Le conseguenze sono severe: poniamo che un'associazione di genitori abbia come oggetto l'educazione dei bambini, la promozione della cultura dell'accoglienza, il sostegno alle famiglie con figli in età prescolare e che realizzi questi scopi attraverso la gestione di un nido e di una scuola materna. Ci troviamo di fronte a

un ente associativo in cui non vi è lucro soggettivo (i soci non hanno diritto a prelevare utili o avanzi di gestione), un ente senza fine di lucro. Dal momento, però, che questo ente realizza le proprie finalità attraverso attività che secondo le norme tributarie sono considerate commerciali e visto che queste attività sono prevalenti se non esclusive, l'associazione perde la qualifica di ente non commerciale. Si noti che l'attività commerciale che qui rileva non va identificata con riferimento al concetto civilistico di imprenditore, ma va considerata con riferimento alla disciplina fiscale che qualifica attività commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizio verso corrispettivi svolte in maniera non occasionale e in forma organizzata.



The diagram shows a grey rectangular box containing text from Article 149. A large white arrow on the left points towards the text. The text is as follows:

Art. 149

⇒ **c. 1**
*"Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente **perde la qualifica** di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente **attività commerciale** per un intero periodo d'imposta"*

⇒ **c. 4**
*"Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli **enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili e alle associazioni sportive dilettantistiche**" [oltre a cori, bande, filodrammatiche: art. 1, c. 114 L. 331/2004].*

A small box with the text "concetto diverso e più ampio di "imprenditore"" has an arrow pointing to the term "attività commerciale" in the paragraph above.

A confermare questa conclusione l'articolo 149 dispone che, indipendentemente da quello che stabilisce lo statuto, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale se esercita un'attività commerciale in maniera prevalente o esclusiva per un intero periodo di imposta. Ma, al comma 4, stabilisce che questa norma non si applica agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

GLI ENTI ECCLESIASTICI SEMPRE ENC

importanza delle modifiche al TUIR del 1997 (D.Lgs. 460) a proposito della verifica dell'oggetto per superare restrittive interpretazioni circa la natura di ENC dell'ente ecclesiastico da parte dell'Amministrazione finanziaria

Fino al 1997

l'oggetto è determinato in base all'atto costitutivo o allo statuto

in mancanza: attività di fatto esercitata

Dall'1.1.1998

l'oggetto è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto

si aggiunge che l'oggetto principale è l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi indicati da legge, atto costitutivo o statuto

Infatti, come abbiamo già affermato, l'ente ecclesiastico è sempre da considerare ente non commerciale; ciò grazie al riferimento alla legge, introdotto nell'articolo 73 dal d.lgs. n. 460/1997 come fonte che determina l'oggetto dell'ente (*"l'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto"*).

Il riferimento alla legge per gli enti ecclesiastici è evidentemente l'Accordo di revisione del Concordato e le "Disposizioni sugli enti e i beni ecclesiastici", rispettivamente la legge n. 121 e la legge n. 222, entrambe del 1985. Questa, nel caso dei nostri enti, la "legge" a cui fa riferimento la norma dopo la modifica apportata nel 1998.

La legge ai fini del riconoscimento civile stabilisce:

⇒ la necessità del fine di religione o di culto:
finalità costitutiva e imprescindibile (art. 7, c. 2, L. 121)

⇒ le modalità di verifica della sua esistenza (art. 2. L. 222):

- presunto:


per enti appartenenti alla costituzione gerarchica (CEI, regioni e province ecclesiastiche, diocesi, abbazie e prelature territoriali, vicariati foranei, capitoli, parrocchie, chiese, cappellanie), IDSC, istituti di vita consacrata, seminari, facoltà teologiche, accademie e simili

- accertato di volta in volta

per gli altri (SVA, associazioni pubbliche di fedeli, fondazioni di religione o di culto)

Il legislatore fiscale ha ritenuto che la legge che regola l'acquisizione della personalità giuridica da parte degli enti ecclesiastici sia sufficiente a garantire la loro natura non commerciale; finché l'ente ecclesiastico conserva il riconoscimento civile (si noti che, perdendo la finalità di religione o di culto, all'ente può essere revocato il riconoscimento civile), resta fiscalmente inquadrato tra gli enti non commerciali senza necessità di ulteriori verifiche. Cerchiamo di chiarirne il motivo.


Innanzitutto la "legge" offre garanzie circa la *fine* di religione e culto: un ente che non abbia fine di religione e culto non può essere riconosciuto come ente ecclesiastico; tale finalità è quindi, per "legge", costitutiva e imprescindibile (cf art. 7, c. 2, legge n. 121/1985). Inoltre è ancora la "legge" che stabilisce le *modalità di verifica* di questo fine prevedendo una serie di criteri applicabili a seconda della tipologia di ente ecclesiastico: il fine è presupposto per quelli appartenenti alla costituzione gerarchica della Chiesa (CEI, regioni e province ecclesiastiche, diocesi, abbazie e prelature territoriali, vicariati foranei, capitoli, parrocchie, chiese, cappellanie), per gli istituti per il sostentamento del clero, gli istituti di vita consacrata, i seminari, le facoltà teologiche, le accademie. Deve invece essere accertato di volta in volta negli altri casi: società di vita apostolica, associazioni pubbliche di fedeli e fondazioni di culto e di religione (cf art. 2 della legge n. 222/1985).



... La legge ai fini del riconoscimento civile stabilisce:

⇒ quali sono le attività di religione o di culto:
"quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana"(art. 16, lett. a, L. 222)

Infine deriva ancora dalla "legge" quali sono le *attività* che possono essere definite di religione e di culto: *"quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana"* (art. 16, lett. a) della legge n. 222/1985).



*l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
è un **ENC** e non può **mai perdere tale qualifica**
persino se esercita attività commerciali
in modo quantitativamente prevalente.*


Non è privilegio, ma logica conseguenza della ontologica non commercialità dell'attività "obbligatoria" per l'ente ecclesiastico, quella di religione e di culto.

Attenzione però alla necessaria chiarezza e vigilanza (persistenza del fine di religione o di culto da verificare nel tempo).

Com'è facile notare si tratta di un ambito molto ben delimitato dalla "legge" e per questo la clausola di salvaguardia, quella in forza della quale l'ente ecclesiastico non perde la qualifica di ente non commerciale, non costituisce un ingiusto privilegio, un immotivato trattamento di favore.

Affermare che l'eccezione prevista per gli enti ecclesiastici sia giustificata dal contesto normativo non vuol certo dire ignorarne l'importanza e la positività. Definire l'ente ecclesiastico come un ente non commerciale per definizione, per presunzione di legge, indipendentemente dal tipo e dalla quantità di attività commerciale che eventualmente svolge, è un disposizione di grande rilevanza, magari non per le parrocchie, ma sicuramente per quegli istituti religiosi che, in obbedienza al loro carisma, svolgono significative attività fiscalmente qualificabili come commerciali: si pensi agli istituti dediti all'insegnamento, alla cura dei malati, all'assistenza, eccetera.

Possiamo in conclusione notare che a queste disposizioni di garanzia per l'ente ecclesiastico corrisponde una grande responsabilità dell'autorità ecclesiastica che deve vigilare sulla persistenza della finalità di religione e di culto degli enti; evidentemente ci riferiamo agli enti diversi da quelli appartenenti alla costituzione gerarchica, particolarmente alle fondazioni di culto.



Volendo delineare il regime tributario degli enti ecclesiastici – partendo dalla constatazione che le norme che li riguardano sono “disperse” in una miriade di provvedimenti – possiamo suddividere le diverse disposizioni fiscali in quattro “blocchi”. Il primo è il blocco che raggruppa le *norme dettate per enti non commerciali* ai quali, come abbiamo visto, gli enti ecclesiastici appartengono. Il secondo riunisce le *disposizioni che si riferiscono agli enti o alle attività di religione o di culto*. Nel terzo blocco possiamo collocare quelle *previsioni di legge indirizzate agli enti e alle attività equiparati a quelli di beneficenza o di istruzione*; si tratta, come vedremo subito, di un’equiparazione che deriva dal Concordato. Infine, nel quarto blocco vanno collocate quelle *disposizioni che sempre più spesso sono riferite agli enti ecclesiastici attraverso il richiamo alle “confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese”*.

Nel passare in rassegna le varie previsioni normative, ricorderemo a quale dei quattro blocchi ciascuna appartiene.



EQUIPARAZIONE CONCORDATARIA AGLI ENTI DI BENEFICENZA O DI ISTRUZIONE

art. 7, c. 3, L. 121/1985:

*"agli effetti tributari gli **enti** ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le **attività** dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di **beneficenza** o di **istruzione**"*

Nel terzo dei nostri blocchi abbiamo citato *l'equiparazione concordataria*. Chiariamo di cosa si tratta: l'Accordo di revisione del Concordato dispone, al 3° comma dell'articolo 7, che gli enti ecclesiastici e le loro attività dal punto di vista fiscale sono equiparati a quelli di beneficenza e di istruzione. In pratica ciò vuol dire che tutte le disposizioni fiscali riferite agli enti e alle attività di beneficenza o di istruzione sono valide anche per gli enti ecclesiastici e le loro attività (anche se quelle norme non trattano degli enti ecclesiastici).

DISCIPLINA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI



Capo III del TUIR: artt. 143-150
(già artt. 108-111-ter)

PRINCIPALE CARATTERISTICA: l'attribuzione del reddito imponibile avviene con modalità analoghe a quelle previste per le persone fisiche

CATEGORIE DI REDDITI IMPUTABILI

- ⇒ Redditi **fondiari**
- ⇒ Redditi **di capitale**
- ⇒ Redditi **d'impresa**
- ⇒ Redditi **diversi**

Ciascuno dei quali determinato secondo la propria specifica disciplina.

In quanto appartenenti alla grande categoria degli enti non commerciali – disciplinati dal Capo III del TUIR, art. 143-150 – la tassazione degli enti ecclesiastici è caratterizzata dalla possibilità che a essi siano imputabili quattro categorie di redditi: fondiari, di capitale, d'impresa e diversi, ciascuno determinato secondo la propria specifica disciplina. Ciò – ed è un importante elemento distintivo tra gli enti non commerciali e quelli commerciali e/o le società che hanno solo redditi d'impresa – in analogia con la disciplina fiscale delle persone fisiche, il cui reddito imponibile è formato dalla somma delle diverse categorie di reddito di cui sono titolari.

DISCIPLINA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

IMPUTABILITA' ED ESCLUSIONI (art. 143)

- ⇒ Ai fini dell'imposizione non ha alcuna rilevanza il luogo di produzione dei redditi o la loro destinazione (così come è ininfluyente che le attività producano perdite, siano svolte con lavoro volontario, non perseguano il fine di lucro...; se rientrano in una delle categorie viste, sono fiscalmente rilevanti)
- ⇒ Restano invece esclusi da imposizione le entrate esenti o non imponibili

Ne deriva – ed è una conseguenza significativa – che i fatti economici di un ente ecclesiastico, dal punto di vista delle imposte sui redditi, sono suddivisibili in due classi: quelli che rientrano in una o più delle categorie di reddito e quelle che invece ne sono escluse.

Nel primo caso l'imponibilità prescinde da ogni elemento estraneo alle previsioni normative che disciplinano quella specifica categoria. Ad esempio, non ha rilievo la loro destinazione, nel senso che i redditi prodotti possono anche essere destinati alla beneficenza, ma ciò non li sottrae alla tassazione; così come non ha alcun rilievo la circostanza che le attività qualificabili come attività commerciali producano perdite, siano svolte con lavoro volontario, non siano finalizzate alla produzione di utili: se si tratta di attività che rispondono ai criteri che li qualificano come attività commerciali (in sintesi se sono delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi verso corrispettivi) sono fiscalmente rilevanti.

Nella seconda classe rientrano invece tutti i proventi che, rispetto all'imposizione fiscale, sono esclusi, esenti, e non imponibili.

DISCIPLINA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

ATTIVITA' DECOMMERCIALIZZATE (art. 143)

Non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi a condizione che:

- ⇒ non rientrino nell'art. 2195 c.c.
- ⇒ siano rese in conformità alle finalità istituzionali
- ⇒ siano svolte senza specifica organizzazione
- ⇒ siano effettuate verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione

Tra le attività che gli enti non commerciali possono svolgere restando al di fuori di ogni imposizione, ci sono quelle disciplinate dall'articolo 143, le cosiddette attività "decommercializzate". In forza dell'art. 143 non si considerano attività commerciali quelle prestazioni di servizi che rispondono contemporaneamente a quattro requisiti tassativi: non devono essere attività previste dall'articolo 2195 del codice civile (che non sono mai quelle che svolgono gli enti ecclesiastici, come vedremo subito); devono rientrare tra le finalità istituzionali; devono essere svolte senza una specifica organizzazione di tipo imprenditoriale; possono essere previsti anche dei corrispettivi – d'altra parte altrimenti non ci troveremmo di fronte ad attività "decommercializzate" in quanto se non ci fosse il pagamento di corrispettivi non ci sarebbe neanche il presupposto impositivo – ma il loro importo non deve eccedere i costi di diretta imputazione.

Possiamo fare un esempio: la parrocchia organizza un campo estivo per i ragazzi: è evidente che si tratta di un'attività conforme alle attività proprie della parrocchia. Come è organizzata di solito questa attività? Si prende una casa di vacanza, spesso in autogestione, ci si organizza, magari con l'aiuto di qualche genitore che si occupa della cucina e della logistica, si dividono i costi... Questa attività che rischierebbe di essere considerata commerciale (c'è una prestazione di servizi a fronte di un pagamento), di fatto non lo è perché rispetta tutti i requisiti richiesti dall'articolo 143.



⇒ **2195 c.c.**
Attività industriale diretta alla produzione di beni; attività di intermediazione nella circolazione dei beni; attività di trasporto per terra, per acqua e per aria; attività bancaria e assicurativa; altre attività ausiliarie alle precedenti

⇒ **finalità istituzionali**
Sono quelle di religione e di culto

⇒ **modalità di svolgimento**
L'assenza di specifica organizzazione rende l'ambito operativo molto limitato

⇒ **misura dei corrispettivi**
I compensi conseguiti per le prestazioni rese devono remunerare soltanto le spese sostenute per le prestazioni stesse e non inglobare una parte di utile. Il problema della dimostrazione contabile


Facciamo qualche considerazione ulteriore sui quattro requisiti. Innanzitutto ci rendiamo conto che ne esiste un quinto implicito: dal momento che quelle decommercializzate sono solo le prestazioni di servizi, sono sempre escluse da questa norma di favore le cessioni di beni.

Abbiamo già detto che la limitazione alle attività che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile non costituisce un problema e per esserne convinti basta vedere di cosa si tratta: sono le attività di produzione industriale, comprese quelle accessorie; la gestione dei trasporti; le attività bancarie; le attività ausiliarie a tutte queste.


Quanto alla necessità che le attività rientrino nelle finalità istituzionali dell'ente, è bene ricordare che il fine dell'ente ecclesastico è quello di religione e di culto.

La prescrizione che non sia presente una specifica organizzazione, com'è evidente, rende il campo applicativo piuttosto limitato, escludendo tutte quelle attività che richiedono di necessità una struttura organizzata in modo professionale.

Da ultimo possiamo evidenziare che esiste la necessità di dimostrare contabilmente che i compensi conseguiti coprono solo i costi specifici e diretti.



Un'altra disposizione interessante, contenuta ancora nell'articolo 143, è quella che consente di non far rientrare nel reddito complessivo due categorie di attività: una è la raccolta occasionale di fondi e l'altra i contributi pubblici. Vediamole meglio.



Per raccolte occasionali di fondi non si intendono le semplici raccolte di offerte senza alcuna controprestazione: se ci si limita alla pura raccolta di fondi non è previsto alcun adempimento fiscale, né formale, né sostanziale. Le raccolte di fondi a cui fa riferimento questa norma hanno alcune precise caratteristiche. Intanto sono raccolte "pubbliche", cioè fatte in maniera pubblica, diffusa e generalizzata; devono poi essere effettuate in maniera occasionale (la parroc-

chia non ne può organizzare una ogni domenica e neanche una ogni mese); inoltre – è questa la differenza rispetto a una semplice raccolta di offerte – possono realizzarsi anche mediante l’offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori; infine devono coincidere con celebrazioni, ricorrenze, e campagne di sensibilizzazione.

Come esempio pratico possiamo pensare alla vendita di oggetti provenienti dalle missioni per la realizzazione dei micro progetti nei Paesi del Terzo mondo.

Due precisazioni circa l’occasionalità. La prima, per sottolineare che non esiste un criterio legale che stabilisce che cosa è occasionale; la norma che ha introdotto questa agevolazione prevedeva la possibilità di un apposito decreto che stabilisse che cosa deve intendersi per occasionale, ma il decreto non è mai stato emanato. Occorre però tenere presente che l’occasionalità è un limite piuttosto stretto.

La seconda, per ricordare che il numero annuale delle iniziative deve essere conteggiato in riferimento al soggetto giuridico e non alle sue strutturazioni. Ad esempio, nel caso della parrocchia non si può valutare l’occasionalità tenendo separate le iniziative dell’oratorio, del gruppo della terza età, del gruppo missionario, perché l’unico soggetto giuridico è la parrocchia.

In cosa consiste l’agevolazione? I fondi raccolti con questo tipo di attività non sono imponibili ai fini IRES, sono esclusi da IVA ed esenti da ogni altro tributo. La non imponibilità ai fini IRES significa che non vanno inseriti nella dichiarazione dei redditi. L’esclusione dall’IVA non significa alcunché, perché un’attività, in quanto occasionale, è comunque esclusa dal campo di applicazione di questa imposta. Più interessante, invece, la previsione che sono esenti da ogni altro tributo. La dizione generica “ogni” altro tributo consente di escludere qualsiasi tipo di imposizione, anche quelle locali. Per fare un esempio, se nell’organizzare questa attività la parrocchia occupa suolo pubblico, allestendo dei banchetti di vendita sulla piazza di proprietà del comune, non deve pagare la TOSAP (tassa occupazione suolo pubblico).

ATTIVITA' NON IMPONIBILI (art. 143) RACCOLTE OCCASIONALI: condizioni

Obbligo di **rendiconto** di cui all'art. 20 D.P.R. 600/73:

- ⇒ apposito e separato, indipendentemente da altri eventuali obblighi di redazione di rendiconto o bilancio
- ⇒ tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 600/73
- ⇒ dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese
- ⇒ relazione illustrativa

La norma subordina la non imponibilità di questi ricavi a un adempimento contabile. È necessario che per ciascuna di queste iniziative l'ente predisponga un apposito e separato rendiconto nel quale dovrà indicare i costi e i ricavi relativi alla manifestazione. Si tenga presente che questo rendiconto va ad aggiungersi alla contabilità canonica e a quella fiscale per attività commerciali eventualmente svolte; deve essere specifico e separato. È importante che l'ente predisponga anche una relazione illustrativa nella quale si specifichi l'utilizzo dei fondi raccolti.

Queste attività sono agevolate in quanto destinate a iniziative che vengono dichiarate al "pubblico" al quale si rivolgono: il rendiconto e la relazione devono essere in grado di dimostrare tanto l'ammontare dei fondi raccolti, quanto la loro destinazione alle finalità dichiarate.

Infine, occorre tenere presente che questi documenti (rendiconto e relazione) non devono essere trasmessi a nessuno; devono essere conservati dall'ente ed esibiti all'Amministrazione Finanziaria in caso di richiesta.

ATTIVITA' NON IMPONIBILI (art. 143)

CONTRIBUTI PUBBLICI


Sono esclusi dalla tassazione i contributi che siano:

- ⇒ corrisposti da un'amministrazione pubblica
- ⇒ erogati a fronte di convenzione oppure in regime di accreditamento
- ⇒ relativi ad attività aventi finalità sociali
- ⇒ riferiti ad attività esercitate in **conformità ai fini istituzionali dell'ente**

La seconda delle ipotesi di non imponibilità riguarda i contributi pubblici. Qui vengono presi in considerazione i cosiddetti contributi-corrispettivo, quelli cioè ricevuti in riferimento a un'attività commerciale. Anche in questo caso l'agevolazione è subordinata al verificarsi di quattro condizioni, che devono ricorrere contestualmente: i fondi devono essere corrisposti da una amministrazione pubblica; devono essere erogati a fronte di convenzione oppure in regime di accreditamento (questo regime riguarda il settore sanitario); devono essere relativi ad attività aventi finalità sociali; devono essere riferiti ad attività esercitate in conformità ai fini istituzionali dell'ente.

Per l'ente ecclesiastico quest'ultima condizione rappresenta in molti casi un ostacolo all'utilizzo del beneficio. Infatti, dal momento che il fine istituzionale dell'ente ecclesiastico è quello di religione o di culto, risultano esenti solo i contributi pubblici convenzionati relativi ad attività di religione o di culto. Di norma, però, i contributi che gli enti ecclesiastici ricevono per lo svolgimento di attività di religione e di culto sono di già non assoggettati a tassazione, in quanto sono contributi non sinallagmatici, non assimilabili ai corrispettivi.


Un esempio di contributi ricevuti dalla parrocchia che rispettano solo i primi tre requisiti è quello dei contributi per la scuola materna; dal momento che l'attività di scuola materna non rientra tra quelle di religione o di culto, l'agevolazione non può essere applicata. Proprio su un caso analogo si è espressa l'Agenzia delle entrate della Lombardia escludendo che tra i fini istituzionali della parrocchia possa rientrare la gestione della scuola materna.



Passiamo ora a trattare delle diverse categorie di redditi che possono essere attribuiti all'ente ecclesiastico, partendo da quella sicuramente più diffusa: quella dei redditi fondiari. Essi derivano dalla proprietà o da altro diritto reale di terreni o di fabbricati e hanno la caratteristica di produrre un reddito tassabile indipendentemente dalla percezione di importi, a meno che non ricorrano casi di esenzione.

In linea di massima possiamo affermare che gli immobili sono produttivi di reddito: se vengono utilizzati direttamente; se vengono concessi a terzi anche a titolo gratuito; se vengono concessi in locazione.


Rinviando la trattazione delle particolarità che riguardano le pertinenze degli edifici di culto e i beni culturali, vediamo di seguito il regime previsto per terreni e fabbricati.



I terreni non producono reddito tassabile se costituiscono pertinenze di fabbricati, in quanto il loro valore è inglobato nella rendita catastale del fabbricato stesso; vi sono poi i parchi e i giardini riconosciuti di pubblico interesse dal Ministero a condizione che da essi il proprietario non ricavi alcun reddito.

Anche i terreni situati all'estero e quelli concessi in affitto per usi non agricoli non producono reddito fondiario (ma devono comunque essere dichiarati sotto la categoria dei redditi diversi).

Un altro caso in cui i terreni non generano reddito fondiario è quello dei terreni relativi ad attività commerciali: come tutti gli immobili strumentali non producono reddito fondiario, in quanto concorrono alla formazione del reddito di impresa.



FABBRICATI

NON SONO CONSIDERATI PRODUTTIVI DI REDDITO

- ⇒ Le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, e le loro pertinenze (solo se non sono oggetto di locazione)
- ⇒ Le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento durante il quale l'immobile non è comunque utilizzato
- ⇒ Le unità immobiliari di proprietà condominiale se la quota attribuibile al singolo condomino non supera l'importo di 25,82 €
- ⇒ I fabbricati relativi alla sfera commerciale e quelli strumentali per l'esercizio di attività commerciali
- ⇒ Le costruzioni rurali

Analogamente anche per i fabbricati sono previste delle ipotesi di non produzione di reddito fondiario.

Quella che riguarda in modo specifico gli enti ecclesiastici, e in particolare le parrocchie, è l'esenzione delle unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, comprese le pertinenze.

Vale la pena di fare alcune puntualizzazioni. La norma di esenzione riguarda evidentemente tutti gli edifici di culto classificati in catasto sotto la categoria E, ma può essere utilizzata anche per immobili non inseriti in questa categoria, se di fatto destinati all'esercizio del culto (ad esempio un capannone che una parrocchia, non ancora dotata dell'edificio chiesa, utilizza per il culto). L'esenzione non spetta se l'immobile è oggetto di locazione.

La seconda precisazione riguarda il regime di esenzione esteso alle pertinenze. È importante chiarire che le pertinenze in questo caso sono da intendere in senso civilistico, quindi nel senso più

ampio possibile: vi sono comprese l'abitazione del parroco e degli altri sacerdoti addetti alla parrocchia, l'oratorio, le altre strutture del complesso parrocchiale dove si svolgono attività istituzionali direttamente da parte dell'ente proprietario dell'edificio di culto.


L'esenzione, inizialmente prevista solo per gli edifici di culto e le relative pertinenze, è stata estesa anche ai monasteri di clausura comprese, anche in questo caso, le pertinenze.

Vi è poi una norma che riguarda qualunque proprietario di fabbricati, ma che può essere particolarmente interessante soprattutto per gli enti ecclesiastici spesso impegnati in significativi lavori di manutenzione degli immobili. La norma prevede che le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze o concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (cioè quegli interventi eccedenti la manutenzione straordinaria) non vanno assoggettate a tassazione per tutto il periodo di validità del provvedimento, a condizione che l'immobile non sia utilizzato. Si tratta di un'agevolazione che può essere utilemente ricordata alle parrocchie e agli altri enti soggetti al Vescovo in occasione della concessione dell'autorizzazione canonica a eseguire i lavori.

Va inoltre tenuto presente che le unità immobiliari di proprietà condominiale non sono imponibili se la quota attribuibile al singolo condomino non supera un importo minimo (fissato in 25,82 euro) e che, anche per i fabbricati vale il principio che gli immobili strumentali per l'esercizio di attività commerciali non producono reddito fondiario.

Infine non sono tassate come reddito da fabbricati le costruzioni rurali perché il valore della costruzione rurale viene considerato in quello del terreno agricolo in cui sorgono.

Gli immobili concessi in locazione vengono tassati non più sulla base della rendita catastale rivalutata, ma a partire dal reddito effettivo, cioè dal canone annuo di locazione. Le norme sulla tassazione degli immobili in locazione sono state di recente modificate, prima dalla legge finanziaria dell'anno scorso poi dal collegato alla legge finanziaria di quest'anno.



Con la legge finanziaria dell'anno scorso è stato esteso anche all'accertamento dei redditi fondiari derivanti da locazione il meccanismo di valutazione automatica che già si applicava nell'ambito dell'imposta di registro. L'ammontare annuo che il fisco presume venga ricavato da un immobile locato è pari al 10% del valore automatico ai fini del registro (rendita catastale rivalutata moltiplicata per lo specifico coefficiente che varia a seconda delle categorie catastali); se l'importo dichiarato raggiunge almeno quella cifra gli Uffici finanziari non potranno procedere all'accertamento, in caso contrario lo faranno e il contribuente dovrà difendere la propria dichiarazione.

Può essere utile tenere presente che la norma prevede che questo meccanismo non scatti se il fabbricato è un'abitazione ceduta con un contratto convenzionato. Si potrebbe allora consigliare agli enti di verificare se i canoni praticati rientrano in quelli convenzionati anche se i contratti non sono stati stipulati in questa forma; in tal caso potrebbe essere valutata l'opportunità di modificare i contratti trasformandoli da liberi in convenzionati. Questo permetterebbe agli enti di mettersi al riparo da queste presunzioni del fisco evitando di dover instaurare un contenzioso tributario.

Modifiche al regime sulle locazioni dei fabbricati
dalla Finanziaria 2006 (D.L. 203/2005: "collegato fiscale")

Eliminazione dell'abbattimento forfetario del 15% (o 25%)
sul canone annuo di affitto

Dal 2005 la nuova riduzione del canone:

- nella misura massima del 15%
- solo se effettuate spese manutenzione ordinaria (D.P.R. 380/2001, art. 3, lett. a)
- solo se rimaste a carico dell'ente (ma sono di norma contrattualmente a carico del conduttore - almeno quelle di "piccola manutenzione")

Conseguenze pratiche: aumento tassazione di oltre il 17%

L'altra modifica è stata apportata dal cosiddetto "collegato" alla legge finanziaria, e comporta un aumento della tassazione sui canoni locativi del 17%.

Abbiamo già ricordato che per gli enti non commerciali il reddito fondiario si calcola utilizzando le norme previste per le persone fisiche. Queste stabiliscono che l'imponibile di un fabbricato in locazione è costituito dal canone annuo, dedotto il 15% (25% nel caso di Venezia, Murano e Burano) quale quota forfetariamente riconosciuta come costo per oneri di manutenzione ordinaria (quelli di manutenzione straordinaria ed eccedenti non danno diritto ad alcuna riduzione). La differenza viene assoggettata a tassazione. Dopo la modifica la normativa per gli enti non commerciali viene modificata, purtroppo in senso peggiorativo.

A partire dal periodo d'imposta 2005, la riduzione del canone non sarà più forfetariamente riconosciuta, ma spetterà solo: se il proprietario dell'immobile avrà effettivamente sostenuto spese di manutenzione ordinaria, se sarà in grado di documentarle e se queste saranno rimaste a suo carico. In ogni caso la riduzione non potrà essere maggiore del 15% del canone, anche se le spese sostenute, documentate e rimaste a carico fossero superiori e anche per gli immobili siti in Venezia, Murano e Burano. Tenendo presente che sono ammessi solo i costi per gli oneri di manutenzione ordinaria e considerando che di norma questi oneri sono a carico dell'affittuario, si può concludere che i canoni di locazione diventano imponibili al 100%.

REDDITI DI CAPITALE - TUIR ARTT. 44-48

Casistica vasta che comprende gli interessi sugli investimenti e non include più le plusvalenze sul valore degli stessi (che costituiscono "redditi diversi")


Si adotta il criterio di cassa con l'eccezione del "risparmio gestito" in cui viene tassato la differenza del risultato della gestione alla fine del periodo d'imposta, tenendo conto quindi degli incrementi e dei decrementi con possibilità di riporto dell'eventuale risultato negativo per 4 anni

La seconda categoria di redditi che sono potenzialmente imputabili all'ente non commerciale sono i redditi di capitale. Vi rientra una casistica molto vasta che comprende gli *interessi* sugli investimenti e non include più le *plusvalenze* sul valore degli investimenti (queste sono state trasferite nella categoria dei redditi diversi).

Nel calcolare l'imponibile viene di norma adottato il criterio di cassa, con l'eccezione del risparmio gestito, dove si prende a base la differenza del risultato della gestione alla fine del periodo di imposta e quindi si tiene conto sia dei valori col segno più che dei valori col segno meno e l'eventuale perdita si può riportare per quattro anni.


REDDITI DI CAPITALE - TUIR ARTT. 44-48

INSERIMENTO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI



* Imponibile solo il 5% del dividendo

In termini assolutamente essenziali possiamo evidenziare quando un reddito di capitale deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi. La prima cosa da verificare è se è stata o meno operata la ritenuta alla fonte. Se si è applicata la ritenuta d'acconto, il reddito deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi; se la ritenuta è stata applicata a titolo d'imposta (è il caso dei conti correnti bancari e postali), l'interesse non deve essere incluso nella dichiarazione. La ritenuta può essere anche sostitutiva (lo è, ad esempio, quella sui Bot) e anche in questo caso il provento resta fuori dalla dichiarazione dei redditi. Se non è stata effettuata alcuna ritenuta (è il caso dei dividendi sulle azioni), nella dichiarazione deve essere indicato il 5% dei dividendi percepiti (questa riduzione ha sostituito per gli enti non commerciali il vecchio credito di imposta).



Passiamo ora alla categoria del reddito d'impresa, di cui è titolare ogni ente non commerciale che svolge attività commerciali in maniera non occasionale. È importante ricordare che la nozione fiscale di attività commerciale è più ampia rispetto a quella civilistica di attività d'impresa, e che quindi all'ente ecclesiastico può essere imputato il reddito d'impresa anche se non è possibile definirlo "imprenditore". Danno, infatti, origine al reddito d'impresa tutte le attività in qualche modo organizzate al fine di effettuare in maniera non occasionale cessioni beni o prestazioni di servizi verso corrispettivi.

Può essere utile sottolineare che sono da comprendere in questa categoria anche le attività, diverse da quelle di religione e di culto, ma in qualche modo di natura "pastorale", nel senso che sono gestite con finalità educative, ricreative, assistenziali (si pensi alla

scuola materna parrocchiale, al bar dell'oratorio, alle sale cinematografiche degli enti ecclesiastici).

La base imponibile derivante da queste attività si calcola applicando le disposizioni genericamente previste per i redditi di impresa, con alcune particolarità che riguardano gli enti non commerciali. In particolare, ricordiamo la previsione dell'articolo 145 del TUIR che consente di calcolare l'imponibile con il metodo ordinario, cioè contrapponendo i costi ai ricavi, oppure con il metodo forfetario, cioè applicando un coefficiente di redditività ai ricavi. Un'altra importante specificità propria degli enti non commerciali che svolgono attività commerciali è l'obbligo della tenuta della contabilità separata per le attività commerciali, rispetto a quella riguardante le attività istituzionali.


È ovvio che l'esercizio di attività commerciali comporta l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi e di effettuare il versamento dell'IRES sul reddito prodotto, con il meccanismo degli acconti e del saldo.

Anche se non riguarda le imposte sui redditi, possiamo ampliare il nostro campo di interesse per ricordare i principali obblighi collegati all'esercizio di attività commerciali. Vanno menzionati, anzitutto, gli adempimenti in ambito IVA, a partire dall'obbligo di chiedere il numero di partita IVA. A questo proposito occorre fare attenzione a un frequente errore, che consiste nel richiedere il numero di partita IVA senza segnalare di essere già in possesso del codice fiscale. Così facendo gli uffici finanziari attribuiscono un numero che è sia partita IVA, sia codice fiscale. Si tratta di una posizione fortemente irregolare e potenzialmente molto pericolosa, perché significa che negli archivi del fisco l'ente è identificato come un soggetto commerciale. Se, invece, nel modello di richiesta del numero di partita IVA si indica il codice fiscale posseduto, l'ente verrà correttamente inquadrato come un ente non commerciale (dotato di codice fiscale, da usarsi per tutte le attività istituzionali) che esercita un'attività commerciale (evidenziata dal numero di partita IVA, da usarsi solo per le attività commerciali). Si tenga inoltre presente che il numero di partita IVA è obbligatorio anche se l'attività commerciale svolta dall'ente è esente da IVA (è, ad esempio, il caso della scuola materna), perché le attività commerciali anche se esenti dall'imposta rientrano comunque nel campo di applicazione del tributo. L'esenzione, infatti, non implica l'esclusione dagli obblighi contabili, documentali e dichiarativi, né dalle norme relative riguardanti accertamenti e sanzioni.

Un'altra imposta collegata alle attività commerciali è l'IRAP; anche in questo caso l'imposta viene autoliquidata in sede di dichiarazione e per i versamenti devono essere rispettati i meccanismi degli acconti e del saldo previsto per l'IRES.

Infine, tutti gli enti non commerciali che svolgono attività commerciali hanno l'obbligo di iscrizione al Repertorio Economico

Amministrativo (REA). Si tratta di un obbligo che risponde a un'esigenza di carattere statistico. L'iscrizione va fatta presso le Camere di commercio. Dopo l'iscrizione iniziale, occorre effettuare le eventuali comunicazioni di variazione dei dati tutte le volte che le notizie che sono state iscritte variano (la più frequente è quella del cambio di legale rappresentanza). Si tenga presente che mentre la norma istitutiva del REA non prevedeva sanzioni, limitandosi a prevedere l'obbligo dell'iscrizione iniziale e quello delle comunicazioni delle variazioni entro 30 giorni, l'ultima legge finanziaria prevede l'emanazione di un regolamento che, tra le altre cose, istituisca sanzioni per i ritardi e le omissioni delle comunicazioni al REA. È perciò opportuno verificare se ci siano situazioni da regolarizzare.




L'ultima delle categorie di reddito di cui possono essere titolari gli enti non commerciali è quella dei redditi diversi. Ci limitiamo qui a segnalare quelli che interessano maggiormente gli enti ecclesiastici.

Oltre al caso di cessione in *affitto di terreni per usi non agricoli*, all'*affitto di azienda* (se quella ceduta in affitto è l'unica posseduta oppure se sono cedute in affitto tutte le aziende possedute) e alle *attività commerciali occasionali* (che, rispetto a quelle di cui abbiamo già parlato e che abbiamo già definito, sono caratterizzate dalla mancanza di abitualità), le più significative ipotesi di produzione di redditi diversi per gli enti ecclesiastici sono quelle che costituiscono le cosiddette *plusvalenze immobiliari*.

Il presupposto per la presenza di plusvalenze immobiliari tassabili (la plusvalenza immobiliare è - *grosso modo* - il guadagno, rispetto al costo iniziale del bene, ottenuto attraverso l'alienazione del bene) è la vendita di beni immobili. Più precisamente, possiamo dire che questo è sempre vero se la vendita riguarda un'area edifi-

cabile, mentre se vengono alienati fabbricati o terreni agricoli le cose cambiano. Infatti le plusvalenze sono escluse dalla tassazione tutte le volte che la vendita riguarda fabbricati o terreni agricoli ricevuti a titolo gratuito (donazione, eredità, legato) e quelli che l'ente possiede da oltre cinque anni anche se li ha comprati.



**▶▶▶ AFFRANCAMENTO PLUSVALENZE TERRENI
(D.L. 203/2005)**

Nuova riapertura del termine per aderire all'affranchamento delle plusvalenze derivanti da vendita di terreni agricoli (caso raro) e aree edificabili (sempre)

Nuovi termini:


- Adesione entro 30 giugno
- Valore terreno e necessità di suo possesso all'1.1.2005

Costo:
Imposta sostitutiva pari al 4% del valore di perizia

Adempimenti:
Perizia giurata e versamento entro 30 giugno (possibilità dividere importo in tre rate con scadenza annuale)

Visto che le vendite di aree edificabili costituiscono sempre e comunque presupposto per la plusvalenza, indipendentemente dal modo di acquisizione (a titolo gratuito od oneroso) e dal tempo di possesso, risulta particolarmente interessante la possibilità di affrancare le plusvalenze derivanti dal possesso di terreni agricoli e di aree edificabili.

In estrema sintesi questo vuol dire che se un ente possiede un'area edificabile che è in procinto di vendere, è molto opportuno che si valuti la convenienza di aderire all'affranchamento entro il termine del 30 giugno 2006. Per affrancare le plusvalenze occorre far stilare da un tecnico abilitato una perizia giurata, nella quale deve essere indicato il valore dell'area al 1° gennaio 2005; questo valore diventa la base imponibile da assoggettare a imposta sostitutiva nella misura del 4%, con la possibilità di rateizzare il versamento in tre anni. Ciò consente di effettuare il calcolo della plusvalenza derivante dalla successiva vendita dell'area contrapponendo il prezzo di vendita non più al valore che il terreno aveva nel momento in cui è entrato nel patrimonio dell'ente (opportunamente attualizzato e incrementato secondo le disposizioni di legge), ma al valore indicato nella perizia, con il risultato che ci sarà una plusvalenza sicuramente molto inferiore. Non si può dire che l'affranchamento convenga in tutti i casi, ma certamente è sensato verificare se nel caso specifico sia preferibile alla tassazione ordinaria.



▶▶▶ IMPOSTA SOSTITUTIVA DI PLUSVALENZE
(L. 266/2005)

Quali plusvalenze:

- Vendita di immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni (no se pervenuti per eredità, legato o donazione)
- Vendita aree edificabili (sempre)

Costo:

Imposta sostitutiva pari al 12,50% della plusvalenza

Adempimenti:

- Dichiarare al notaio che si intende avvalersi della facoltà
- Consegnargli l'importo corrispondente

Per essere più precisi, il confronto per stabilire la convenienza di aderire all'affrancamento delle plusvalenze non va effettuato con la tassazione ordinaria, ma con il nuovo strumento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, introdotto dalla legge finanziaria 2005.


L'imposta sostitutiva, che può essere utilizzata non solo per le plusvalenze derivanti da vendite di terreni e aree edificabili, ma anche per quelle realizzate a seguito della cessione di fabbricati, prevede che, sulla stessa base imponibile che sarebbe da assoggettare alla normale tassazione si possa, invece, applicare l'imposta sostitutiva. Dal momento che la tassazione ordinaria prevede, per gli enti ecclesiastici, l'aliquota del 16,5% e che l'aliquota dell'imposta sostitutiva è del 12,5% è evidente che questa modalità è sempre da preferire. L'opzione va comunicata al notaio rogante, al quale occorre consegnare l'importo corrispondente all'imposta sostitutiva che sarà da lui versata direttamente all'erario.



Passiamo ora all'IRAP, nell'ambito della quale la principale particolarità degli enti non commerciali è la possibilità di essere assoggettati al prelievo con due diverse modalità: una riguardante l'ambito istituzionale, l'altra relativa alle attività commerciali.

Nel primo caso l'imposta è dovuta solo se l'ente si avvale di lavoratori dipendenti, collaboratori, oppure eroga borse di studio; la base imponibile è costituita dal cosiddetto "imponibile contributivo".

Nel secondo caso l'imposta è dovuta con riferimento alle attività commerciali e la base imponibile è calcolata con il metodo del cosiddetto "valore della produzione".



Il valore della produzione si calcola partendo dai valori del conto economico e operando le correzioni caratteristiche di questa imposta (le principali riguardano l'imponibilità dei costi del personale e degli interessi passivi).

L'imponibile contributivo è costituito dalle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dalle indennità costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dai compensi spettanti ai collaboratori a progetto e ai co.co.co., dai compensi per attività di lavoro autonomo occasionale e dalle borse di studio erogate, con l'esclusione di quelle fiscalmente assimilate a redditi di lavoro dipendente.

Una specificità propria degli enti ecclesiastici è l'esclusione dall'IRAP delle remunerazioni dei sacerdoti.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI

IRES:


- l'imposta è ridotta del 50% per gli *"enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione"* (art. 6, c. 1, lett. c, D.P.R. 601/73)
[Risoluzione 91/2005: interpretazione restrittiva che contesta senza fondamento la soggettività dell'agevolazione]
- gli immobili destinati all'esercizio del culto, comprese le pertinenze (*civilisticamente intese*), non producono reddito fondiario (stesso trattamento in ambito ICI)

Concludiamo con una veloce rassegna delle agevolazioni fiscali. Le elencheremo raggruppate per argomento, ricordando, di volta in volta, quale delle quattro categorie di norme applicabili agli enti ecclesiastici, di cui abbiamo parlato sopra, le regola.

Cominciamo con l'IRES. La principale agevolazione consiste nella riduzione dell'aliquota del 50%, disposta dall'articolo 6, comma 1, del DPR n. 601/1973, "per gli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione" (vedete che scatta qui l'equiparazione concordataria). A margine di questa agevolazione possiamo ricordare che con la Risoluzione n. 91 del 19 luglio 2005 l'Amministrazione finanziaria ha fornito, di questa agevolazione, un'interpretazione che non è solo restrittiva, ma che addirittura rischia di vanificarla. Secondo la Risoluzione, infatti, questa agevolazione dovrebbe essere applicata solo alle attività di religione o di culto e a quelle connesse, intendendo per connesse, sostanzialmen-

te, le stesse attività di religione e di culto. In parole povere l'aliquota ridotta riguarderebbe quelle attività che non sono soggette a imposizione.

Una seconda agevolazione, relativa all'IRES, è l'esenzione degli immobili destinati all'esercizio del culto, esenzione che si estende alle pertinenze, individuate con il criterio civilistico (rispetto alle quattro categorie iniziali, qui rileva l'esercizio del culto).



LE AGEVOLAZIONI FISCALI

IRES:

- l'imposta è ridotta del 50% per gli *"enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione"* (art. 6, c. 1, lett. c, D.P.R. 601/73)
[Risoluzione 91/2005: interpretazione restrittiva che contesta senza fondamento la soggettività dell'agevolazione]
- gli immobili destinati all'esercizio del culto, comprese le pertinenze (*civilisticamente intese*), non producono reddito fondiario (stesso trattamento in ambito ICI)

Un'altra importante agevolazione è l'esenzione dalle imposte in caso di acquisizioni di immobili per successione, eredità o legato. La norma dispone l'esenzione per tutti gli acquisti a titolo gratuito disposti a favore di *"enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità"*. Quest'esenzione riguarda anche gli enti ecclesiastici in forza dell'equiparazione concordataria tra gli enti e le attività di religione e di culto e quelli di beneficenza e di istruzione.

È importante sottolineare che l'esenzione, originariamente prevista dall'imposta sulle successioni e le donazioni, opera anche dopo la sua abolizione disposta dalla legge n. 383/2001. Di fatto, questa legge ha eliminato l'imposta solo per le successioni e i legati, mentre per le donazioni ne ha modificato il regime impositivo: le donazioni sono esenti solo se effettuate tra parenti, ma per quelle disposte a favore di estranei si applicano le stesse imposte previste in caso di vendita. La stessa legge, però, ha stabilito anche che *"le disposizioni concernenti esenzioni, agevolazioni, franchigie e determinazione della base imponibile, già vigenti in materia di imposta sulle successioni e donazioni, si intendono riferite"* alla nuova imposta. È

importante esserne consapevoli perché molto spesso anche gli stessi operatori del settore non hanno chiara la sussistenza dell'agevolazione anche nel nuovo regime impositivo.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI

imposte ipotecarie e catastali: esenzione per i trasferimenti di beni immobili a titolo gratuito che rientrano nell'ipotesi di esclusione dall'imposta di successione e donazione (artt. 1 e 10, D.Lgs. 347/90)

- Per acquisti non ci sono agevolazioni
- Nuove modalità tassazione da Finanziaria 2006 solo per compravendite tra persone fisiche

bollo: sono escluse dall'imposizione le "quietanze relative ad oblazioni a **scopo di beneficenza** a condizione che sull'atto risulti tale scopo" (n. 8, ultimo comma, allegato B, D.P.R. 642/72).

Anche per le imposte ipotecarie e catastali relative ai trasferimenti a titolo gratuito è prevista l'esenzione, in forza degli articoli 1 e 10 del d.lgs. n. 347/1990, che individua la fattispecie con riferimento all'articolo 3 del decreto sulle successioni e donazioni visto sopra. Nessuna agevolazione è invece prevista per gli acquisti a titolo oneroso. A questo proposito può essere utile precisare che le disposizioni della legge finanziaria del 2005, che hanno previsto per le vendite di abitazioni la possibilità di indicare il prezzo di vendita e, in aggiunta, al solo fine del calcolo delle imposte, il valore automatico (di norma notevolmente inferiore), possono essere utilizzate solo per le vendite effettuate tra privati, nelle quali, cioè, sia il venditore che il compratore sono persone fisiche.

Anche in riferimento all'imposta di bollo sono previste agevolazioni: si tratta dell'esenzione per le ricevute relative a quietanze o a oblazioni con scopo di beneficenza.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI

IVA: è stabilita l'esenzione per le cessioni gratuite da parte di imprenditori di beni che rientrano nell'ambito della produzione o commercializzazione dell'impresa a favore di "enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, **beneficenza**, educazione, **istruzione**, studio o ricerca scientifica" (art. 10, c. 1, n. 12, D.P.R. 633/72)

TOSAP: esenzione per "le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da **enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato ...**" (art. 49, c. 1, lett. a, D.Lgs. 507/93).

In riferimento all'IVA, l'agevolazione che riguarda gli enti ecclesiastici è quella che dispone l'esenzione per le donazioni di beni che siano oggetto dell'attività dell'imprenditore donante (nel senso che li produce o li commercializza).

L'esenzione, disposta per soggetti aventi "esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica", si applica agli enti ecclesiastici per l'equiparazione concordataria.

Anche nell'ambito delle imposte locali esistono ipotesi di agevolazioni applicabili agli enti ecclesiastici: è prevista l'esenzione dalla tassa per l'occupazione suolo pubblico per "le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato..." . Possiamo notare che in questo caso l'esenzione spetta agli "enti religiosi", ma solo in riferimento alle attività riconducibili all'esercizio del culto.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI

ICI: esenzioni (art. 7, c. 1, D.Lgs. 504/92):

- immobili destinati all'**esercizio del culto**, comprese le **pertinenze** (lett. d)
- fabbricati della **Santa Sede** (artt. 13, 14, 15 e 16 Trattato) (lett. e)
- immobili destinati esclusivamente allo svolgimento *"delle attività di cui all'art. 16 lett. a, della legge 20 maggio 1985, n. 222"* (lett. i)
- utilizzati da **enti non commerciali**, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive (lett. i)

PROBLEMA INTERPRETAZIONE



Tra le imposte locali quella più importante (per diffusione e per gettito) è certamente l'ICI. Gli enti ecclesiastici sono direttamente destinatari di alcune ipotesi di esenzione, tutte elencate nell'articolo 7 del decreto istitutivo del tributo: sono quelle che riguardano immobili destinati all'esercizio del culto, comprese le pertinenze (lett. d; per le pertinenze si applicano gli stessi principi cui abbiamo fatto cenno a proposito dell'esenzione dall'IRES); i fabbricati della Santa Sede (lett. e); gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività di religione e di culto (lett. i).

Inoltre gli enti ecclesiastici possono avere diritto all'esenzione anche in altri casi, in ragione dell'utilizzo dell'immobile o delle sue caratteristiche.

Il più ricorrente tra questi casi è quello relativo agli immobili *"utilizzati da enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive"*. Gli enti ecclesiastici, in questo caso, sono destinatari della norma agevolativa in quanto enti non commerciali (l'esenzione riguarda tutti gli immobili degli enti non commerciali che rispondono ai requisiti richiesti), ma solo in relazione agli immobili dove svolgono, in maniera esclusiva una o più delle otto attività indicate dalla legge.

▶▶▶ PROBLEMA INTERPRETAZIONE

circa la necessità della non commercialità dell'attività (Sentenze Cassazione 2004) risolto dalla norma di interpretazione autentica: art. 7, c. 2-bis D.L. 203/2005 (conv. L. 248/2005) secondo il quale:

«L'esenzione ... si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse»

V. anche art. 1, c. 133, L. 266/2005 che esclude possibilità di rimborsi e restituzioni per eventuali pagamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della legge 248 (3 dicembre 2005)

Attenzione ai regolamenti comunali che possono restringere l'ambito di esenzione a:

- "fabbricati" invece di "immobili"
- ente utilizzatore e proprietario deve coincidere (di fatto anche soluzioni intermedie)

Questa esenzione è stata "nell'occhio del ciclone" negli ultimi mesi perché, dopo che nel 2004 quattro sentenze della Corte di Cassazione (tutte relative allo stesso caso, per quattro annualità diverse) hanno subordinato il diritto all'esenzione anche alla circostanza che l'attività fosse esercitata in forma non commerciale (aggiungendo di fatto alla legge un requisito che la stessa non richiedeva), si prospettava la concreta possibilità che tra comuni ed enti non commerciali (tutti, non solo gli enti ecclesiastici) si aprisse un contenzioso su un'esenzione che fino a quel momento era stata applicata in maniera pacifica. Il legislatore ha ritenuto di dover intervenire e, nel collegato alla legge finanziaria (D.L. 203/2005), ha dato un'interpretazione autentica della norma in questione, stabilendo che l'esenzione spetta indipendentemente dalla circostanza che le attività agevolate dalla norma siano svolte in forma di attività commerciali. Si tenga presente che questa precisazione non riguarda tutti gli immobili degli enti non commerciali, ma si riferisce a quell'esenzione da sempre prevista per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali e destinati esclusivamente alle otto attività espressamente menzionate; perciò restano soggetti all'ICI gli appartamenti in affitto e gli immobili nei quali si svolgono attività diverse da quelle elencate. È stato solo chiarito che l'interpretazione restrittiva della Cassazione non rispecchia il contenuto della norma.

La polemica innescata da questa vicenda ha messo in evidenza la rilevanza di una facoltà concessa ai comuni dal d.lgs. n. 446/1997: essi possono, adottando un formale regolamento, rendere meno ampia questa agevolazione, nel senso che possono modificarla sotto due aspetti. In primo luogo possono disporre che l'esenzione non riguardi più "gli immobili", ma solo "i fabbricati"; inoltre possono limitare l'esenzione solo agli immobili che sono "utilizzati"

e “posseduti” dall’ente non commerciale. In pratica questo vuol dire che un immobile della parrocchia concesso in comodato a un’associazione sportiva (che è un ente non commerciale) per svolgervi le sue attività sportive (una delle otto agevolate) è esente solo se il comune non ha introdotto la limitazione che abbiamo illustrato. Ne consegue che, se gli enti ecclesiastici concedono immobili a enti non commerciali che li utilizzano per attività agevolate, tutti gli anni in sede di calcolo dell’ICI devono verificare che cosa dispone in merito il regolamento comunale.

Molti regolamenti adottati dai comuni applicano la facoltà di limitare l’esenzione con una specie di gradualità: in alcuni casi la mancata coincidenza tra proprietario e utilizzatore non fa perdere l’esenzione se l’uno e l’altro sono enti non commerciali e/o se l’immobile è ceduto in uso a titolo gratuito.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI

ICI: altre esenzioni per (art. 7, c. 1, D.Lgs. 504/92):

- fabbricati classificati o classificabili nella categoria E (lett. b)
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati per attività assistenziali a favore di portatori di handicap (lett. g)
- terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina identificate (lett. h)


ATTENZIONE
di norma l'esenzione è subordinata al tipo di utilizzazione:
nessun utilizzo, nessuna esenzione

Per immobili inagibili possibilità di riduzione (art. 8), ma necessita apposita procedura

Tra le altre agevolazioni riferite all’ICI che possono riguardare gli enti ecclesiastici ricordiamo quelle che esentano gli immobili di categoria “E” e i terreni agricoli che ricadono in aree montane elencate in un decreto; in questi casi l’agevolazione spetta indipendentemente dalla natura del proprietario, dell’utilizzatore e dal tipo di utilizzo. Sono inoltre esenti anche i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati per le attività assistenziali in favore di portatori di handicap; in questo caso ciò che rileva è l’utilizzo, mentre non ci sono prescrizioni per la natura dell’utilizzatore, né del proprietario.

L’elencazione delle ipotesi di esenzione ci porta a concludere che, a eccezione dell’esenzione per i terreni montani, per gli immobili di categoria E e per quelli di proprietà della Santa Sede, il diritto all’esenzione è subordinato a un certo utilizzo dell’immobile: ne

conseguono che gli immobili inutilizzati non sono esenti. Nell'ipotesi, invece, che il mancato utilizzo dipenda dalla inagibilità dell'immobile, è possibile avere una riduzione dell'aliquota a condizione di istituire un'apposita procedura con il comune.



LE AGEVOLAZIONI FISCALI

Diritto sulle affissioni: D.Lgs. 507/1993
Esenti **soggetti/attività** identificati dall'art. 20 per affissioni in spazi dedicati (art. 20-*bis*):

- manifesti di **enti senza scopo di lucro**
- manifesti relativi ad **attività... religiose...** patrocinate o partecipate da enti pubblici territoriali
- manifesti relativi a **festeggiamenti... religiosi...**

Riduzione del 50% dell'ammontare del diritto sugli altri spazi (art. 20, c. 1-*bis*)

Imposta sulla pubblicità: D.Lgs. 507/1993
Non soggetti i casi dell'art. 20 (art. 6, c. 2-*bis*)

Infine, gli enti ecclesiastici sono destinatari di agevolazioni in riferimento ad alcuni tributi minori.

Sono esenti dal diritto sulle affissioni i manifesti degli enti senza scopo di lucro, i manifesti relativi alle attività religiose patrocinate o partecipate da enti pubblici territoriali, i manifesti relativi ai festeggiamenti religiosi. L'esenzione opera se l'affissione avviene negli spazi dedicati, mentre se questi messaggi sono affissi al di fuori di tali spazi, è prevista la riduzione al 50% della tariffa ordinaria. Queste affissioni, inoltre, non sono imponibili ai fini dell'imposta sulla pubblicità per carenza del requisito oggettivo: questa imposta, infatti, si applica solo in presenza di attività commerciale.

Nessuna agevolazione è prevista per gli enti ecclesiastici dal d.lgs. n. 507/1993, che contiene la disciplina generale della tassa sui rifiuti. Le uniche agevolazioni contemplate, che potrebbero riguardare anche gli enti, sono quelle che dispongono la riduzione per le abitazioni che hanno un unico abitante (potrebbe essere il caso della casa del parroco o del coadiutore della parrocchia) e per gli immobili utilizzati solo per una parte dell'anno (per esempio le case per le vacanze della comunità). Altre agevolazioni e in via eccezionale esenzioni possono essere previste a livello locale con apposito regolamento comunale (alcuni regolamenti, per esempio, esentano gli edifici di culto e gli impianti sportivi).

LE AGEVOLAZIONI FISCALI

Erogazioni liberali

deducibilità delle erogazioni "*fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel primo comma [educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto]*",

riconosciuta, sia ai fini IRES che IRPEF, fino al 2% del reddito d'impresa dichiarato (art. 100, c. 2, lett. a, TUIR; già art. 65).

Quanto alle erogazioni liberali ricevute dagli enti ecclesiastici, sono deducibili per l'offerente solo quelle fatte da soggetti titolari di reddito di impresa, siano essi enti societari, enti non commerciali o persone fisiche (ma titolari di reddito di impresa). La deduzione non è subordinata a un particolare utilizzo dell'offerta, essendo prevista per la generica finalità di culto, ma spetta nei limiti del 2% del reddito di impresa dichiarato.

BENI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO

AGEVOLAZIONI FISCALI


Imposta di registro (DPR 131/86, tariffa parte I, art. 1)

Si applica l'aliquota agevolata del **3%**, a condizione che l'acquirente:

- dichiarare nell'atto di compravendita gli estremi del vincolo in base alle risultanze dei registri immobiliari, quando per i beni trasferiti sussista il vincolo di protezione e conservazione;
- quando il vincolo non sussiste, presenti contestualmente all'atto di compravendita da registrare, una attestazione nella quale risulti che è in corso la procedura per sottoporre i beni acquistati al vincolo.

Un importante capitolo per gli enti ecclesiastici è quello della disciplina degli immobili di interesse storico-artistico, i cosiddetti “immobili vincolati”. Si tratta di beni tutelati dal Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004), con la puntualizzazione che per gli enti ecclesiastici tale ambito è molto ampio, stante la disciplina in vigore secondo la quale sono soggetti a tutela gli immobili appartenenti alle “*persone giuridiche private senza fine di lucro che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico*” che non siano “*opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni*” (rispettivamente: art. 10, c. 1 e c. 5 del d.lgs. n. 42 del 2004). Di seguito ci limitiamo a una veloce rassegna delle agevolazioni previste.

Nell’ambito dell’imposta di registro va segnalata l’aliquota ridotta al 3%.



BENI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO
AGEVOLAZIONI FISCALI

Decadenza agevolazione (cf nota II della Tariffa)

Cause di decadenza dell'agevolazione:

- entro il termine di due anni a decorrere dalla data di registrazione, non viene documentata l'avvenuta sottoposizione del bene al vincolo;
- i beni vengono in tutto o in parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi della loro conservazione o protezione;
- venga effettuato il mutamento di destinazione degli immobili senza la preventiva autorizzazione della competente soprintendenza;
- sia mancato l'assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato.

È prevista la decadenza dall’agevolazione per cause concernenti l’insussistenza del vincolo, l’inosservanza degli obblighi di conservazione e protezione, il mutamento della destinazione senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza competente, il mancato assolvimento degli obblighi riguardanti il diritto di prelazione da parte dello Stato.

BENI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO

AGEVOLAZIONI FISCALI

Conseguenze decadenza dell'agevolazione

(cf nota II della Tariffa)

A seguito della decadenza dell'agevolazione, si dovranno pagare:

- la maggiore imposta dovuta
- gli interessi di mora
- la soprattassa nella misura del 30%.

Alla decadenza del beneficio fiscale è connessa l'applicazione delle sanzioni (soprattassa e interessi) oltre la riscossione della maggiore imposta dovuta.

BENI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO

AGEVOLAZIONI FISCALI

Imposta sulle assicurazioni (art. 5, c. 16, DL 953/82)

L'articolo 5, comma 16, D.L. 30.12.1982, n. 953 dispone l'esenzione dall'imposta sulle assicurazioni per i beni soggetti alla disciplina della legge 1089/39 (ora D.Lgs. 42/2004, entrato in vigore il 1 maggio 2004).

Per ottenere l'esenzione è necessario presentare alle compagnie di assicurazione apposita certificazione rilasciata dalle competenti soprintendenze.

Di un certo interesse è anche l'esenzione dall'imposta sulle assicurazioni, per ottenere la quale è necessario presentare alle compagnie di assicurazione (che dovrebbero riscuotere l'imposta) un'apposita certificazione delle competenti Soprintendenze.

BENI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO

AGEVOLAZIONI FISCALI

ICI (art. 2, c. 5, D.L. 16/93)

Il valore degli immobili di interesse storico-artistico si ottiene applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs 502/1994.

Circa il diritto all'agevolazione da parte degli enti si veda la Sentenza della Corte Costituzionale n. 345/2003; per l'applicabilità agli enti ecclesiastici: Cassazione, Sentenza 24167/2004

Anche in ambito ICI è prevista un'agevolazione che può essere utilmente utilizzata in tutti i casi in cui l'immobile non sia esente. Si tratta della possibilità di calcolare il valore del bene (importo a cui si applica l'aliquota d'imposta) utilizzando la minore delle tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

Questo calcolo agevolato, previsto con esplicito riferimento alle persone fisiche dal D.L. n. 16/1993, è stato dichiarato utilizzabile anche dagli enti non commerciali dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 345/2003 e da quella della Corte di Cassazione n. 24167/2004.

BENI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO

AGEVOLAZIONI FISCALI

IRES (art. 11, c. 2, L. 413/1991)

Base imponibile si ottiene come per ICI, con riferimento a rendita catastale minore

Con Risoluzione 2/2006 fine del braccio di ferro tra Fisco e proprietari sull'interpretazione della norma


Evoluzioni delle posizioni del Fisco:

- Norma non valida se fabbricati in affitto
- Norma valida solo se affitto a uso abitativo
- Norma sempre valida

Possibilità chiedere rimborsi
(per versamenti effettuati entro 48 mesi)

Anche in riferimento all'IRES la base imponibile si ottiene facendo ricorso alle stesse minori tariffe previste per l'ICI; l'agevolazione spetta tanto per gli immobili utilizzati direttamente dall'ente che per quelli concessi in uso (sia a titolo oneroso che a titolo gratuito). Ai fini dell'agevolazione non assume rilievo la categoria catastale degli immobili.

Si tenga presente che nel corso degli anni l'Amministrazione Finanziaria ha fortemente contrastato l'applicazione di questa agevolazione nella forma descritta sopra e che, dopo varie posizioni, ha ultimamente ammesso il diritto senza le condizioni prima pretese (cf. Risoluzione n. 2/2006).



BENI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO
AGEVOLAZIONI FISCALI

Erogazioni liberali

Le erogazioni liberali effettuate a favore di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico (comprese le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici) finalizzate al *restauro* dei beni soggetti a tutela sono oneri che il TUIR riconosce:

- detraibili per le persone fisiche (art. 15, c. 1, lett. h)
- detraibili per gli enti non commerciali (art. 147)
- deducibili per i soggetti con reddito d'impresa (art. 100, c. 1, lett. f)

Di grande importanza (ma gravate da un iter burocratico complesso e normativamente non ben definito) sono le agevolazioni connesse alle offerte destinate al recupero dei beni tutelati.

Le erogazioni sono fiscalmente vantaggiose per tutte le tipologie di offerenti, siano esse persone fisiche, enti non commerciali o società.

Le liberalità delle persone fisiche e degli enti non commerciali non titolari di reddito d'impresa consentono di risparmiare il 19% dell'ammontare della liberalità.

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa le oblazioni costituiscono un onere deducibile dal reddito d'impresa (senza alcun tetto). In questo caso il risparmio dipende dall'aliquota marginale dell'offerente: per i soggetti IRES è pari al 33% dell'imposta, mentre per le persone fisiche cresce all'aumentare del reddito (partendo dal 23%, che costituisce l'aliquota minima).

Perché all'offerente sia garantito il beneficio fiscale è necessario che l'ente beneficiario concordi con la Soprintendenza competente le modalità per il rilascio delle ricevute e per la certificazione dei lavori effettuati.



Procedure informatiche per la rendicontazione dell'otto per mille

Ing. LIVIO GUALERZI - Dirigente per la gestione delle risorse finanziarie e Responsabile per progetti speciali della Conferenza Episcopale Italiana

La presentazione dell'*Istruzione in materia amministrativa* 2005 ci ha permesso di riprendere e sottolineare i principali elementi di una buona e prudente amministrazione.

Alla luce dei continui aggiornamenti normativi e delle tante incombenze di natura economico-amministrativa, è emersa la necessità di mantenere sempre alto il livello di presidio sulla materia, purtroppo spesso foriera di problematicità per gli enti ecclesiastici anche se assolutamente indispensabile a sostenere le attività pastorali e caritative delle nostre Chiese.

Parlare di rendicontazione dei fondi dell'otto per mille non solo rappresenta un'incombenza normativa prevista dalla legge n. 222/1985 ma per noi, operatori del mondo ecclesiale, un dovere di trasparenza e nel contempo un'opportunità di *marketing*.

Non è infatti una coincidenza che i contribuenti italiani continuino a privilegiare a grandissima maggioranza (89.16%) la scelta per la Chiesa cattolica nelle loro dichiarazioni dei redditi.

Questo dato migliora ulteriormente la percentuale di scelte a nostro favore dal 1990 a oggi, e conferma la stima e la fiducia degli italiani nei confronti della Chiesa e della sua missione evangelica al servizio dell'uomo e della società.

Permettetemi di riprendere in questa sede una "provocazione" che il cardinale Attilio Nicora, allora ancora vescovo della nostra Conferenza Episcopale, fece all'ultima Assemblea Generale della CEI alla quale partecipò.

Concludendo il suo intervento sulla proposta di ripartizione dei fondi dell'otto per mille di quell'anno, quantificò con un'unica cifra il totale dei fondi ricevuti dalla Chiesa italiana dal 1990 a quel momento; mi permetto solo di aggiornarla al 2006, in quanto sono passati alcuni anni.

Dal 1990 al 2006 abbiamo ricevuto 10 miliardi e 622 milioni di euro, ovvero 20 mila e 568 miliardi di lire, con una media di circa 1.209 miliardi di lire all'anno.

È certamente una cifra che nel suo insieme appare enorme e che deve essere interpretata e proporzionata alle innumerevoli atti-

vità ed iniziative che la Chiesa con i suoi enti sostiene e promuove, ma in ogni caso non può non interrogarci.

L'atmosfera di attenzione e preoccupazione, che i nostri Vescovi riuniti in assemblea dimostravano, era "fisicamente" evidenziata da un profondo silenzio carico di responsabilità.

Il cardinal Nicora concluse che mai nella storia, non solo recente, delle nostre Chiese c'era stata una tale disponibilità di mezzi.

Con le dovute proporzioni, anche noi sentiamo il peso di questa responsabilità, non tanto per gli obblighi normativi della legge, ma per il dovere di coerenza con la parabola evangelica dei talenti.

Un'ultima considerazione: se analizziamo percentualmente la finalizzazione dei fondi ricevuti, risulta che circa il 35% delle risorse sono andate al sostentamento del clero; il 40% è stato erogato dalla CEI sui progetti presentati dalle diocesi per la costruzione delle nuove chiese, per i beni culturali, per le attività di culto, pastorale e carità di interesse nazionale e per i progetti a sostegno dei Paesi in via di sviluppo; il restante 25% dei fondi è stato distribuito direttamente alle diocesi per le attività di culto, pastorale e carità locali.

Ciò significa che, negli ambiti di nostra competenza, rientra la rendicontazione di circa il 65% dei fondi.

Presentazione della procedura informatica di rendicontazione

La nuova procedura informatica di rendicontazione dei fondi dell'otto per mille è stata sviluppata su un'architettura di sistema VPN (*Virtual Privat Network*) già operante e certificata in CEI per molti altri servizi che, in remoto tramite *browser* e un semplice collegamento internet, permette ad ogni diocesi che lo voglia, di accedere alla *Intranet* della CEI in modo da assicurare l'affidabilità, la riservatezza e la sicurezza dell'applicazione.

Due sono infatti i livelli di sicurezza e controllo: il primo di tipo *hardware+software* attivabile tramite *smartcard* e/o *token usb* consegnati direttamente al/ai responsabili (vescovo e/o economo) per poter accedere alla rete VPN nella *Intranet* della CEI e un secondo livello di sicurezza, solo *software* garantito da *password*, al momento di accedere alla procedura di rendicontazione dei fondi dell'otto per mille

L'accesso al servizio con la relativa consegna delle chiavi *hardware* e *software* deve essere richiesto e viene autorizzato esclusivamente con la presentazione e sottoscrizione dell'apposito modulo.

Il *software* risulta certificato dai test eseguiti con diciassette diocesi che già lo utilizzano e che per le assegnazioni dell'anno 2005 hanno inviato il rendiconto in forma digitale.

Ogni diocesi può accedere esclusivamente ai propri dati aggiornati alle precedenti rendicontazioni e con la possibilità di inserire i nuovi nel modo più ampio e flessibile.

La procedura risponde all'esigenza di rendere più facile e veloce il rendiconto e, attraverso alcuni controlli automatici e di guida alla compilazione, di evitare gli errori che più frequentemente abbiamo rilevato.

Fra tutti, segnalo in particolare:

per le assegnazioni

- totale da assegnare maggiore di quello assegnato;
- riporto dati da esercizio precedente;
- contributi riportati con valori diversi da quelli distribuiti;
- somme errate tra i diversi capitoli di assegnazione;
- arrotondamenti;

per le erogazioni

- somme erogate molto inferiori a quelle assegnate, oltre la soglia consentita;
- saldi di riepilogo diversi dai saldi degli estratti-conto al 31 marzo dell'esercizio;
- importo erogato maggiore del totale erogabile;
- estratti-conto bancari non sempre interpretabili (talune erogazioni vengono eseguite con assegni e non tramite bonifico bancario...).

Concludo con qualche nota sulla tempistica di introduzione all'uso della procedura: l'anno 2006 è finalizzato a sperimentare la nuova procedura e a diffonderla in tutte le altre diocesi, in modo da superare con questa fase di ulteriore test ogni difficoltà, così da giungere nel 2007 a un suo utilizzo generalizzato.

Abbiamo preso in considerazione l'ipotesi di rendere obbligatoria la rendicontazione digitale da una certa data in poi, ma tenuto conto della diversa forma organizzativa delle nostre diocesi, preferiamo introdurre degli incentivi all'uso: per esempio si potrebbe autorizzare – solo per chi fa uso della procedura informatica – lo slittamento dal 31 marzo al 31 maggio del termine ultimo di erogazione dei fondi di ciascun esercizio.

Solo la procedura informatizzata ci consente, infatti, di realizzare tutte le verifiche di controllo prima della nuova e successiva distribuzione dei fondi alle diocesi.

A

ppendice

- Testo dell'Istruzione in materia amministrativa
- Programma del Convegno

La 32ª Assemblée Generale della Conferenza Episcopale Italiana (Roma, 14-18 maggio 1990) approvò l'Istruzione in materia amministrativa, pubblicata il 1° aprile 1992. Essa intendeva favorire l'applicazione, in ambito patrimoniale e amministrativo, del nuovo codice di diritto canonico (1983), con le relative delibere applicative approvate dalla CEI, e dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense (1984), a cui era seguita la riforma della legislazione pattizia in materia di enti e beni ecclesiastici e di sostentamento del clero (Norme circa gli enti e i beni ecclesiastici in Italia, diventate nell'ordinamento italiano la legge 20 maggio 1985, n. 222).

Considerata l'opportunità di poter continuare a disporre, a livello nazionale, di un testo che offra indirizzi comuni in materia giuridico-amministrativa, in particolare per gli operatori del settore, soprattutto per i laici chiamati in numero sempre maggiore a compiti di responsabilità nell'amministrazione dei beni temporali ecclesiastici, il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici ha proceduto a un lavoro di revisione e aggiornamento dell'Istruzione. Il nuovo testo, ottenuto il parere favorevole del Consiglio per gli affari giuridici, è stato presentato al Consiglio Episcopale Permanente (sessione del 17-20 gennaio 2005), che ha espresso giudizio positivo, raccomandando alcuni miglioramenti testuali e redazionali, in particolare l'aggiunta di un indice analitico, che faciliti la consultazione.

La nuova Istruzione è stata approvata dalla 54ª Assemblée Generale (Roma, 30-31 maggio 2005) con 208 voti favorevoli su 211 votanti. Con decreto in data 1° settembre 2005, il Cardinale Presidente ne ha disposto la promulgazione attraverso la pubblicazione nel "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana".

Il testo, che mantiene sostanzialmente la struttura e l'impianto della prima versione, è corredato da quattro allegati: classificazione degli enti ecclesiastici ai fini del riconoscimento civile (A), controlli canonici sugli atti di straordinaria amministrazione (B), bozza del decreto del Vescovo diocesano circa la definizione degli atti di amministrazione straordinaria per gli enti a lui soggetti (C), attestazione circa le norme statutarie dell'ente parrocchia (D).

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

DETERMINAZIONE

La 54ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana

- VISTA l'Istruzione in materia amministrativa approvata dalla 32ª Assemblea Generale;
- CONSIDERATA la necessità di rivederne il testo alla luce dell'esperienza maturata nei tredici anni trascorsi dalla sua prima applicazione nonché delle innovazioni introdotte nella normativa canonica e civile;
- TENUTA PRESENTE la relazione e la discussione;
- VISTO l'art. 18 dello statuto della CEI,

approva

l'Istruzione in materia amministrativa nel testo presentato, dando mandato alla Segreteria Generale della CEI di apportare eventuali modifiche testuali sulla base dei suggerimenti e delle proposte formulati nella discussione.

Roma, 30 maggio 2005.

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 753/2005

D E C R E T O

In considerazione delle innovazioni intervenute in materia giuridico-amministrativa dopo la promulgazione dell'*Istruzione in materia amministrativa*, approvata dalla 32^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, svoltasi a Roma dal 14 al 18 maggio 1990, e al fine di poter disporre di uno strumento che, a livello nazionale, offra orientamenti chiari e aggiornati in materia di amministrazione dei beni temporali ecclesiastici, il Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici ha proceduto alla revisione e all'aggiornamento del predetto testo. Ottenuto il parere favorevole del Consiglio per gli affari giuridici e tenendo conto delle raccomandazioni espresse dal Consiglio Episcopale Permanente, il nuovo testo dell'*Istruzione* è stato sottoposto all'esame della 54^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, svoltasi a Roma dal 30 al 31 maggio 2005, che lo ha approvato con la maggioranza assoluta.

Con il presente decreto, in conformità all'art. 72 del Regolamento della Conferenza Episcopale Italiana,

p r o m u l g o

l'Istruzione in materia amministrativa nel testo allegato al presente decreto e ne dispongo la pubblicazione nel "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana".

Alle determinazioni contenute nell'*Istruzione*, a norma dell'art. 18 dello statuto della Conferenza Episcopale Italiana, "ogni Vescovo si atterrà in vista dell'unità e del bene comune, a meno che ragioni di speciale rilievo ne dissuadano, a suo giudizio, l'adozione nella propria diocesi".

Roma, 1° settembre 2005

CAMILLO CARD. RUINI
Presidente

della Conferenza Episcopale Italiana

✱ GIUSEPPE BETORI
Segretario Generale



Testo dell'Istruzione in materia amministrativa

CAPITOLO PRIMO

LE FONTI DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO PATRIMONIALE

1. Il sinodo dei Vescovi del 1967, indicando il principio di sussidiarietà tra i criteri distintivi della riforma codiciale, ha chiesto che tale principio trovasse più ampia applicazione nel diritto patrimoniale della Chiesa, per il fatto che la disciplina dei beni temporali ecclesiastici deve tener presenti le leggi di ciascuno Stato, le tradizioni e le consuetudini locali, nonché la situazione socio-economica caratteristica delle diverse regioni (cfr. SINODO DEI VESCOVI, *Principi per la revisione del codice*, 7 ottobre 1967, n. 5).

Tale indirizzo è stato progressivamente e coerentemente attuato anche in Italia, grazie soprattutto al nuovo codice di diritto canonico (1983), all'Accordo di revisione del Concordato lateranense (1984), allo sviluppo della funzione di confronto, di coordinamento e di servizio della Conferenza Episcopale nazionale, e alla rinnovata presa di coscienza dell'identità e della missione proprie di ciascuna Chiesa particolare.

Tutto questo comporta una maggior articolazione delle fonti del diritto, anche in materia economico-amministrativa, e crea l'esigenza di conoscerle chiaramente e di coordinarle esattamente nella loro gerarchia e nei reciproci riferimenti.

In questa linea di coordinamento, sintesi ed esplicazione si pone anche l'*Istruzione in materia amministrativa*, emanata una prima volta dalla Conferenza Episcopale Italiana (= CEI) il 1° aprile 1992, il cui testo è ora riformulato tenendo conto delle novità legislative e amministrative, nonché delle esigenze pastorali emerse nel periodo successivo alla sua pubblicazione.

Il codice di diritto
canonico

2. Anzitutto si deve fare costante riferimento al codice di diritto canonico, con particolare attenzione al libro quinto che detta la disciplina generale dei beni temporali della Chiesa (cann. 1254-1310), senza peraltro dimenticare le norme sulle persone giuridiche (cann. 113-123), sull'esercizio della potestà di governo (cann. 129-144, 329 § 2), sulle associazioni dei fedeli (cann. 310, 319, 325),

sull'ordinamento della curia diocesana (cann. 469-494), sull'amministrazione dei beni delle parrocchie (cann. 531-532, 535, 537, 540) e delle chiese (can. 562), sugli istituti religiosi (cann. 634-640), gli istituti secolari (can. 718) e le società di vita apostolica (can. 741), sugli atti e sui ricorsi amministrativi (cann. 35-93, 1732-1739). Esso va integrato con l'ulteriore normativa di carattere universale promulgata dalla Santa Sede.

Nelle Chiese particolari di rito orientale si applica il codice dei canoni delle Chiese orientali (1990), con particolare riferimento ai cann. 1007-1054, dedicati ai beni temporali.

Il codice di diritto canonico del 1983 «si sostituisce al codice del 1917 e intende tradurre in norme generali concrete, precise, organiche i grandi valori e le autorevoli direttive ecclesiali che il Concilio Vaticano II ha proposto alla vita e alla riflessione della Chiesa. Merita perciò di essere ampiamente conosciuto, seriamente studiato, fedelmente applicato, sempre nella luce dell'insegnamento complessivo del Concilio Vaticano II, che ne costituisce – come il Papa stesso ha ricordato – il fondamentale criterio di interpretazione» (CEI, Documento pastorale *Comunione, comunità e disciplina ecclesiale*, 1° gennaio 1989, n. 52).

La legislazione pattizia

3. Speciale attenzione e approfondimento richiede in Italia la legislazione concordataria e di derivazione pattizia; in particolar modo gli artt. 2, 3, 5, 7 e 12 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense (18 febbraio 1984) e le norme sugli enti e i beni ecclesiastici, approvate con il Protocollo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato a Roma il 15 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 20 maggio 1985, n. 206, e tradotte nei rispettivi ordinamenti con legge 20 maggio 1985, n. 222, e con decreto del Segretario di Stato del 3 giugno 1985 [d'ora in poi citate, per brevità, "legge n. 222/1985"].

Tali norme concordatarie, «che hanno nello stesso tempo efficacia civile e valore di legge canonica particolare per la Chiesa in Italia, chiedono di (...) essere osservate con reciproca lealtà e chiarezza», ricordando che «per la Chiesa in Italia il Concordato rappresenterà negli anni a venire una sfida e nello stesso tempo una grande occasione di crescita» (CEI, *Comunione, comunità e disciplina ecclesiale*, cit., n. 60).

In seguito, la Commissione Paritetica istituita dalla Santa Sede e dalla Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 14 dell'Accordo 18 febbraio 1984 ne ha dato un'interpretazione autentica con riferimento all'edilizia di culto e al riconoscimento civile degli enti ecclesiastici. Il documento conclusivo e la relazione finale della Commissione Paritetica sono stati approvati con scambio di note diplomatiche 10

aprile/30 aprile 1997 (*Acta Apostolicae Sedis* 90 [1998] 697-709 – S.O. n. 210 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 15 ottobre 1997).

Con scambio di note diplomatiche sono state anche trattate le seguenti materie:

- indicazione degli uffici per i quali occorre comunicare le nomine ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Accordo (23 dicembre 1985);
- indicazione delle festività religiose (23 dicembre 1985);
- abolizione dell'obbligatorietà del parere del Consiglio di Stato nella procedura di riconoscimento civile degli enti ecclesiastici (11 luglio – 27 ottobre 1998);
- competenza del Ministro dell'interno, sottratta al Capo dello Stato, all'emanazione dei provvedimenti riguardanti il riconoscimento civile degli enti ecclesiastici (11 luglio-27 ottobre 1998);
- limite temporale per l'adozione dei ritrasferimenti previsti dall'art. 29, comma quarto, della legge n. 222/1985 (13 novembre-14 dicembre 2000).

Si tenga presente anche il regolamento di esecuzione della legge n. 222/1985, approvato con dPR 13 febbraio 1987, n. 33, modificato con dPR 1° settembre 1999, n. 337.

La normativa della Conferenza Episcopale Italiana

4. «Tra le funzioni pastorali che i Vescovi italiani attuano congiuntamente nella Conferenza Episcopale, vi è anche quella legislativa, attribuita alla competenza della Conferenza medesima dal codice di diritto canonico e dalle disposizioni concordatarie. Il suo esercizio ha prodotto un corpo di norme ormai notevolmente sviluppato, che regola in forma impegnativa alcuni ambiti delle relazioni comunitarie, con efficacia per tutte le Chiese che sono nel territorio nazionale» (CEI, *Comunione, comunità e disciplina ecclesiale*, cit., n. 58).

Si devono considerare in special modo le delibere adottate dalla CEI dopo l'entrata in vigore del nuovo codice e quelle relative all'attuazione delle norme concordatarie, adottate ai sensi dell'art. 75 della legge n. 222/1985. In particolare si richiamano le disposizioni riguardanti: la determinazione della somma minima e della somma massima ai sensi del can. 1292 § 1 (delibera n. 20); gli atti di straordinaria amministrazione (delibera n. 37); i contratti di locazione (delibera n. 38); i criteri di ripartizione, assegnazione e gestione delle somme derivanti dal cosiddetto otto per mille (delibera n. 57); il testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi (delibera n. 58); la raccolta di offerte per necessità particolari (delibera n. 59); la definizione delle iniziative promozionali per il sostentamento del clero e il sostegno economico alla Chiesa cattolica in Italia (delibera n. 61).

«È di grande importanza tradurre in comportamenti concreti le linee di questa legislazione della CEI, promuovendo così la comunione ecclesiale a un livello particolarmente significativo, perché nazionale. In una società come quella italiana che, senza negare la diversità delle culture e delle situazioni, ricerca un'unità più dinamica e indirizzi convergenti di soluzione per i grandi problemi, la Conferenza Episcopale si propone come figura concreta dell'unità della Chiesa, che concorre, a suo modo, a far crescere quella del popolo italiano, nel rispetto delle legittime diversità e autonomie» (CEI, *Comunione, comunità e disciplina ecclesiale*, cit., n. 58).

La legislazione
canonica
provinciale e
regionale

5. Un altro ambito di comunione tra Chiese particolari e di azione pastorale congiunta tra i Vescovi è quello della provincia ecclesiastica (cfr. cann. 431-432, 435-446).

I Vescovi di una medesima provincia possono dare disposizioni economico-amministrative impegnative per le loro Chiese:

- sia in sede di concilio provinciale, nel quale esercitano in maniera generale la potestà legislativa;
- sia in sede di assemblea provinciale, specificamente in materia di tasse per gli atti di potestà esecutiva, ai sensi del can. 1264, 1° (da approvarsi dalla Santa Sede), e in materia di offerte in occasione dell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali, ai sensi dei cann. 952 § 1 e 1264, 2°.

Le regioni ecclesiastiche – erette in Italia in persona giuridica canonica pubblica e riconosciute agli effetti civili – sono governate collegialmente dalle rispettive Conferenze Episcopali regionali.

La Conferenza Episcopale regionale non ha potestà legislativa e a essa non si applicano le disposizioni dei cann. 447-459.

Le deliberazioni che approvano eventuali accordi o intese con la regione civile o con i suoi organi hanno efficacia vincolante per tutte le diocesi, a condizione che abbiano ottenuto la *recognitio* della Santa Sede, ai sensi del can. 455 § 2. Occorre inoltre il consenso dei Vescovi, non appartenenti alla Conferenza, che hanno giurisdizione su una porzione di territorio nella regione civile interessata all'accordo.

Nel caso in cui regione e provincia ecclesiastica coincidano, la Santa Sede può concedere alla Conferenza regionale la speciale facoltà di adottare le delibere di competenza dell'assemblea provinciale, ai sensi del can. 1264.

6. Di particolare significato e di grande rilievo pratico è anche la legislazione diocesana in materia economico-amministrativa, stabilita dal Vescovo (cfr. cann. 391, 29-30), anche nell'ambito del sinodo diocesano (cfr. cann. 460-468).

La legislazione diocesana deve essere coerente con le norme date dalla Santa Sede, dalla Conferenza Episcopale nazionale e dai Vescovi della provincia, nonché con le disposizioni di derivazione concordataria.

Le norme prescrittive date dal Vescovo diocesano devono essere brevi e chiare, concentrandosi sulle materie per cui risultino davvero utili. Ulteriori indicazioni attuative possono essere contenute in speciali istruzioni, previste dal can. 1276 § 2.

Talvolta può essere prudente sottoporre le questioni più importanti o gli orientamenti più innovativi a un previo esame della Conferenza Episcopale regionale, ricercando un comune indirizzo di fondo tra i Vescovi.

I principali ambiti nei quali il Vescovo diocesano deve o può esercitare la propria potestà legislativa sono:

- a) l'ordinamento degli uffici della curia diocesana e del consiglio diocesano per gli affari economici, nel quadro delle disposizioni previste dai cann. 469-494;
- b) le norme circa la struttura, le competenze, il funzionamento, la designazione dei consigli parrocchiali per gli affari economici (cfr. can. 537);
- c) le norme tributarie previste dal can. 1263 e le disposizioni circa le collette, ai sensi del can. 1266;
- d) la determinazione di strumenti e indirizzi per favorire la comunione e la perequazione tra gli enti canonici, nonché l'eventuale costituzione del fondo diocesano di solidarietà, di cui al can. 1274 § 3;
- e) l'eventuale definizione di norme generali in materia di amministrazione dei beni delle persone giuridiche soggette alla sua giurisdizione, ai sensi del can. 1276;
- f) la definizione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette alla sua giurisdizione, ai sensi del can. 1281 § 2;
- g) il regolamento delle fondazioni pie (cfr. cann. 1299-1310);
- h) la disciplina del clero diocesano, in particolare per quanto concerne la distinzione tra l'amministrazione dei beni propri e quella degli enti ecclesiastici, la redazione e il deposito del testamento, la tenuta della casa canonica e la ripartizione delle relative spese tra la parrocchia e il sacerdote;
- i) le norme circa la remunerazione che i sacerdoti ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero (cfr. legge n. 222/1985, art. 33, lett. a).

7. Nell'ordinamento giuridico della Chiesa ha sempre avuto caratteristico risalto la consuetudine. Essa, alle condizioni previste dai cann. 23-28, è fonte normativa ed è «*optima legum interpres*» (can. 27).

8. Occorre infine porre attenzione in taluni casi anche alla legislazione civile, in conformità con quanto previsto dal can. 22.

Si ricordano in particolare le seguenti disposizioni codiciali:

- a) «Le norme di diritto civile vigenti nel territorio sui contratti sia in genere sia in specie, e sui pagamenti, siano parimenti osservate per diritto canonico in materia soggetta alla potestà di governo della Chiesa e con gli stessi effetti, a meno che non siano contrarie al diritto divino o per diritto canonico si preveda altro, e fermo restando il disposto del can. 1547» (can. 1290).
- b) «La prescrizione, come modo di acquistare o di perdere un diritto soggettivo e anche di liberarsi da obblighi, è recepita dalla Chiesa quale si trova nella legislazione civile della rispettiva nazione, salve le eccezioni stabilite nei canoni di questo Codice» (can. 197; per le eccezioni, cfr. cann. 198-199, 1270).
- c) «Gli amministratori dei beni:
1° osservino accuratamente, nell'affidare i lavori, anche le leggi civili relative al lavoro e alla vita sociale, secondo i principi dati dalla Chiesa;
2° retribuiscano con giustizia e onestà i lavoratori dipendenti, così che essi siano in grado di provvedere convenientemente alle necessità proprie e dei loro familiari» (can. 1286).

È bene anche tenere presenti le disposizioni del can. 1284 §§ 2-3, circa i doveri degli amministratori dei beni ecclesiastici, e dei cann. 1714 e 1716, circa la transazione e l'arbitrato.

9. Non si dimentichi che «la normativa canonica generale e particolare vale per tutti gli enti, le istituzioni e le iniziative, nel rispetto dell'identità di ciascuna; la sua osservanza è condizione di chiarezza, di trasparenza, di ordinata collaborazione, di credibilità dell'immagine complessiva della Chiesa anche riguardo a "quelli di fuori" (cfr. 1 Cor 14, 23-24). È una disciplina che va lentamente precisandosi anche in sede diocesana attraverso i sinodi e le disposizioni vescovili, frutto di consultazione e di collaborazione di fedeli competenti e prudenti: è importante che essa sia conosciuta e rispettata, e che gli organismi delle curie diocesane ne favoriscano la comprensione e ne aiutino l'applicazione in collaborazione con i consigli diocesani e parrocchiali e con i responsabili dei diversi enti» (CEI, documento *Sovvenire alle necessità della Chiesa*, 14 novembre 1988, n. 17, lett. b).

10. La peculiare attenzione riservata agli enti in ambito amministrativo deriva dal fatto che nell'ordinamento della Chiesa sono *beni ecclesiastici* i soli beni che appartengono a una persona giuridica *pubblica*: essi sono interamente disciplinati dalle leggi della Chiesa, in particolar modo dal libro quinto del codice di diritto canonico, nonché dalle disposizioni degli statuti di ciascuna persona giuridica (cfr. can. 1257 § 1).

L'ordinamento civile italiano riconosce, a certe condizioni, gli enti della Chiesa, denominandoli *enti ecclesiastici civilmente riconosciuti* (cfr. art. 4 della legge n. 222/1985): ciò permette di fare salve le caratteristiche proprie dell'ente, come definite dall'ordinamento canonico di cui esso originariamente fa parte, e nello stesso tempo di dare rilevanza civile alla sua soggettività, particolarmente sotto il profilo della capacità di essere titolare di rapporti giuridici e di compiere atti e negozi.

Questi concetti sono stati autorevolmente chiariti dalla Commissione Paritetica (cfr. n. 3): «la Repubblica italiana si è impegnata, con l'art. 7 comma 2 dell'Accordo del 18 febbraio 1984, a riconoscere agli effetti civili gli enti ecclesiastici eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico. Ciò significa che la Repubblica italiana è tenuta, ai sensi della norma ora ricordata, ad accogliere nel proprio ordinamento gli enti ecclesiastici, ai quali accorda il riconoscimento, con le caratteristiche che agli stessi ineriscono nell'ordinamento di provenienza. Il che comporta che non possono ritenersi applicabili agli enti ecclesiastici le norme del codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private».

Il riferimento esclusivo alle norme canoniche vale anche per le attività istituzionali degli enti ecclesiastici, quelle cioè di religione o di culto, mentre «le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime» (art. 7, comma 3, Accordo 18 febbraio 1984).

Da ciò deriva che gli enti ecclesiastici sono introdotti nell'ordinamento italiano con la loro struttura originaria data dall'ordinamento canonico, così che non è possibile imporre loro uno statuto avente i requisiti previsti per le persone giuridiche private e assoggettare lo statuto a un controllo di merito e all'approvazione governativa.

Per quanto riguarda le associazioni e le fondazioni, la Commissione Paritetica ha precisato che «deve ritenersi non consentito

all'Amministrazione italiana pretendere l'esibizione in forma di atto pubblico dello statuto dell'ente ecclesiastico e di assoggettare ad "approvazione" le norme statutarie in occasione del riconoscimento. È evidente che una siffatta linea finirebbe per condurre – con disconoscimento della fondamentale regola pattizia che vuole l'ente ecclesiastico recepito con i suoi originari caratteri – ad una vera e propria "rifondazione" dello stesso nell'ordinamento italiano».

Non sono ugualmente soggette a riconoscimento governativo le modifiche statutarie, se non quando configurino un mutamento sostanziale dell'ente.

11. Nel diritto canonico ogni persona giuridica ha origine da un provvedimento di erezione o di conferimento della personalità giuridica emanato dall'autorità ecclesiastica competente e agisce sotto la giurisdizione della medesima autorità, salva sempre la vigilanza degli ordinari dei luoghi ove l'ente effettivamente opera per le materie e nei limiti di loro competenza.

Il can. 114 non specifica quale sia l'autorità ecclesiastica competente a erigere le persone giuridiche o a conferire a un ente la personalità giuridica. Sovvengono in ogni caso le indicazioni date in altri canoni relativi a enti specifici e la prassi secolare della Chiesa.

- a) La Santa Sede è competente a erigere persone giuridiche di qualsiasi natura.
- b) La Conferenza episcopale è competente a erigere in persona giuridica le associazioni pubbliche di fedeli di rilevanza nazionale (cfr. can. 312 e art. 23, lett. v, dello statuto della CEI) e a conferire la personalità giuridica canonica alle associazioni private (cfr. can. 322 § 1 e art. 23, lett. v, dello statuto della CEI).
- c) Il Vescovo diocesano è competente a erigere persone giuridiche di qualsiasi natura nell'ambito della propria giurisdizione, salvo eventuali competenze della Santa Sede (cfr. can. 579 § 2).
- d) I Superiori maggiori degli istituti religiosi di diritto pontificio sono competenti a erigere le province e le case religiose del loro istituto.

È conveniente che l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto sia persona giuridica pubblica nell'ordinamento canonico, anche se tale requisito non è esplicitamente prescritto dall'art. 1 della legge n. 222/1985.

12. Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili

con decreto del Ministro dell'interno (cfr. legge n. 222/1985, art. 1; legge 12 gennaio 1991, n. 13, art. 2).

La nozione di ente ecclesiastico riconoscibile in Italia ai sensi della normativa concordataria comprende dunque i tre elementi congiuntamente richiesti per il riconoscimento civile:

- a) *il collegamento con l'ordinamento della Chiesa cattolica*, che si esprime nell'assenso dell'autorità ecclesiastica al riconoscimento civile (cfr. art. 3 della legge n. 222/1985) dell'ente canonicamente eretto o approvato;
- b) *la sede in Italia*, elemento che ripropone il tradizionale carattere nazionale degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
- c) *il fine di religione o di culto*, che costituisce l'elemento essenziale e si presuppone per gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa (diocesi, parrocchie, ecc.), per gli istituti religiosi e, più in generale, per gli istituti di vita consacrata (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Prima, parere 13 dicembre 1989, n. 2090/89), per i seminari (seminari, facoltà teologiche, accademie, collegi e altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche), per la Conferenza Episcopale Italiana e per gli istituti diocesani per il sostentamento del clero. Viene accertato dall'amministrazione pubblica, in base ai criteri stabiliti dall'art. 16 della legge n. 222/1985 e nei limiti precisati dalla Commissione Paritetica (cfr. n. 3), per gli altri enti (società di vita apostolica, associazioni pubbliche di fedeli, fondazioni di religione o di culto, ecc.) (cfr. art. 2 della legge n. 222/1985).

13. Il riconoscimento civile di alcune categorie di enti ecclesiastici è subordinato inoltre all'esistenza di altri elementi accessori, previsti dagli artt. 7, 8, 9, 11 e 14 della legge n. 222/1985.

Quanto alla procedura da seguire, si deve fare riferimento agli artt. 26 del regolamento di esecuzione della legge n. 222/1985, approvato con DPR 13 febbraio 1987, n. 33, come modificato dal DPR 1° settembre 1999, n. 337, e alle circolari del Ministero dell'interno 20 aprile 1998, n. 111, e 19 giugno 1998, n. 111 bis.

14. Si noti che una persona giuridica canonica può avere nell'ordinamento civile italiano una qualifica diversa da quella di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto: ad esempio, un'associazione di fedeli può essere persona giuridica privata ai sensi dell'art. 14 cod. civ., fatta salva la competenza riconosciuta all'autorità ecclesiastica dall'art. 10 della legge n. 222/1985, o associazione di fatto ai sensi dell'art. 36 cod. civ.

Gli enti canonici appartenenti a un ordinamento straniero operano in Italia in forza dell'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile.

15. Nell'ambito del procedimento per il riconoscimento civile di un ente ecclesiastico, assume particolare valore l'assenso dell'autorità ecclesiastica, previsto dall'art. 3 della legge n. 222/1985, per mezzo del quale l'autorità governativa prende conoscenza di qual è l'autorità ecclesiastica che ha la giurisdizione sull'ente, e riceve da essa esplicita conferma, per quanto di sua competenza, che l'ente da riconoscere possiede i requisiti generali e gli eventuali requisiti specifici previsti dalla legge.

L'autorità ecclesiastica competente a dare l'assenso è la medesima che ha legittimamente eretto e conferito la personalità giuridica all'ente o lo ha approvato nell'ordinamento canonico, oppure quella da cui l'ente dipende alla data di presentazione della domanda di riconoscimento, nel caso in cui dopo l'erezione o l'approvazione sia intervenuta una causa che ha trasferito legittimamente l'ente e la sua sede sotto la giurisdizione di un'altra autorità.

Il Vescovo diocesano, nel rilasciare l'assenso al riconoscimento civile, dichiara all'autorità governativa la propria competenza per quanto riguarda la tutela e la vigilanza sull'ente ecclesiastico. Per questa ragione, anche quando spetta alla Santa Sede dare un ulteriore e specifico assenso (per gli istituti di diritto diocesano, ai sensi dell'art. 8, o per le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche aventi carattere non locale, ai sensi dell'art. 9), non deve mancare l'assenso del Vescovo diocesano ex art. 3 se si tratta di enti da lui dipendenti, anche per determinare in maniera certa quale sia l'autorità competente ad approvare eventuali modifiche statutarie.

16. L'iscrizione degli enti ecclesiastici nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia in cui l'ente ha la propria sede, prevista dagli artt. 5-6 della legge n. 222/1985 e disciplinata dall'art. 15 del dPR n. 33/1987, serve per rendere di pubblico dominio le caratteristiche dell'ente e i poteri degli organi di rappresentanza.

L'art. 4 del dPR 10 febbraio 2000, n. 361, dispone che nel registro delle persone giuridiche siano indicati la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza (comma 1). Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto (nel caso in cui sia stato depositato), il trasferimento della sede e l'eventuale istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provve-

dimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori (comma 2).

Il Vescovo diocesano curi con particolare attenzione che i legali rappresentanti degli enti provvedano tempestivamente all'iscrizione nel registro dei fatti giuridici riferiti all'ente, tenendo anche conto del fatto che le variazioni non iscritte nel registro non sono opponibili ai terzi, che non ne fossero a conoscenza.

La legge civile non richiede l'assenso dell'autorità ecclesiastica per l'iscrizione nel registro dei fatti giuridici riferiti a un ente ecclesiastico. È tuttavia opportuno che ogni curia diocesana abbia esatta cognizione di tutti gli enti ecclesiastici soggetti alla giurisdizione del Vescovo e che, a tal fine, richieda a ogni ente ecclesiastico di inviarle per conoscenza la copia della domanda di iscrizione e di ogni ulteriore variazione presentata alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.

17. I requisiti previsti dalle norme pattizie devono essere presenti non solo al momento del riconoscimento agli effetti civili degli enti ecclesiastici, ma devono persistere nel tempo.

L'art. 19 della legge n. 222/1985, in particolare, dispone nel primo comma: «Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto [...]». E nel secondo comma: «In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto [...] sentita l'autorità ecclesiastica [...]».

La denominazione e la sede costituiscono elementi identificativi essenziali di un ente ecclesiastico e pertanto la loro modifica necessita dell'atto formale di riconoscimento agli effetti civili, ai sensi della norma citata (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Prima, parere n. 216/1998). Quest'indicazione non riguarda tuttavia il trasferimento di sede nell'ambito del territorio del medesimo comune.

Si tenga inoltre presente che, nel caso di trasferimento della sede principale di un ente ecclesiastico soggetto al Vescovo diocesano da una diocesi a un'altra, è necessario il consenso di entrambi i Vescovi interessati. Una volta intercorse le intese verbali, occorre procedere nel seguente modo: l'organo di governo dell'ente delibera il trasferimento di sede; poi il Vescovo *a quo* dà il consenso; infine il Vescovo *ad quem* decreta il trasferimento della sede, citando nel decreto la delibera dell'ente e il consenso del Vescovo *a quo*. Con tale atto il Vescovo *ad quem* assume la giurisdizione sull'ente, sottraendola al Vescovo *a quo*.

Altre mutazioni che possono incidere sul riconoscimento agli effetti civili sono, ad esempio: la trasformazione di una parrocchia in ente chiesa dotato di personalità giuridica, e viceversa; la trasformazione di un'associazione pubblica di fedeli in istituto religioso di diritto diocesano; il mutamento delle finalità originarie contenute nelle tavole di una fondazione.

Le modifiche statutarie che non comportano mutamenti sostanziali devono, in ogni caso, essere deliberate dall'ente e approvate dalla competente autorità ecclesiastica. Esse vanno anche iscritte nel registro delle persone giuridiche nel caso in cui comportino modifiche di elementi già iscritti nel registro, ad esempio la variazione del numero dei consiglieri o della loro durata in carica.

Gli organi della Santa Sede operano in Italia senza necessità di iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

18. È bene che il Vescovo non dia l'assenso per il riconoscimento civile di eventuali enti atipici, che cioè non rientrano nelle tipologie previste nell'ordinamento canonico (cfr. allegato A).

19. Il Vescovo diocesano vigili che quando, con il suo consenso, sorgono nella diocesi attività, iniziative, centri, istituti e opere, comunque denominati, per le finalità inerenti alla missione della Chiesa, sia ben determinato, fin dal primo momento, il soggetto cui vanno imputate dette attività, al fine di evitare che si creino gravi inconvenienti sotto il profilo legale e fiscale, e che la responsabilità delle attività suddette, in mancanza di un soggetto identificato, possa essere impropriamente attribuita all'ente diocesano.

Soppressione ed estinzione degli enti ecclesiastici

20. L'art. 20 della legge n. 222/1985 stabilisce che la soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la loro estinzione per altre cause abbiano efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione e contestualmente provvede alla devoluzione dei beni (cfr. cann. 120-123). Ricevuto il provvedimento canonico, il Ministro dell'interno ne dispone con proprio decreto l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, conferendogli così efficacia civile, e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente estinto, secondo quanto stabilito dall'autorità ecclesiastica.

CAPITOLO TERZO
LA POTESTÀ ESECUTIVA DEL VESCOVO DIOCESANO
NELL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI ECCLESIASTICI

21. L'ambito della potestà esecutiva del Vescovo diocesano in materia di amministrazione dei beni ecclesiastici è assai vasto e comprende: la facoltà di regolamentazione e di indirizzo, la vigilanza sull'amministrazione dei beni delle persone giuridiche sottoposte alla sua giurisdizione, la nomina dell'economista diocesano, la presidenza del consiglio diocesano per gli affari economici e del collegio dei consultori.

Alcune delle predette facoltà sono riservate dal codice di diritto canonico esclusivamente *al Vescovo diocesano* e devono essere esercitate da lui personalmente. Egli può tuttavia affidarle *con mandato speciale* al vicario generale o a un vicario episcopale (cfr. can. 134 § 3). Altre facoltà sono invece attribuite dal codice all'*ordinario del luogo*: esse competono quindi anche al vicario generale e ai vicari episcopali (salvo il can. 479 § 1), e possono essere delegate ad altri, ad esempio all'economista diocesano o al responsabile dell'ufficio amministrativo. La delega per compiere atti di potestà esecutiva deve essere data per scritto e controfirmata dal cancelliere o dal notaio della curia, a norma del can. 474. Essa ha rilevanza agli effetti civili, ad esempio per quanto riguarda la validità delle licenze date per gli atti di amministrazione straordinaria.

Per quanto concerne l'amministrazione dell'ente diocesi (cfr. cap. VI), il Vescovo, in quanto amministratore unico, può conferire mandato con procura per la rappresentanza negoziale all'economista o ad altri soltanto mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio, secondo le norme civili.

La facoltà di
regolamentazione

22. L'ampia applicazione del principio di sussidiarietà da parte del legislatore canonico universale crea l'esigenza di colmare gli spazi riconosciuti dal codice alla peculiare disciplina delle Chiese particolari, con attenzione anche al concreto contesto ecclesiale, sociale ed economico in cui esse sono inserite, nonché alle scelte di natura pastorale che caratterizzano il cammino di ogni diocesi. Ciò può avvenire, oltre che attraverso la vera e propria attività legislativa, anche attraverso la facoltà di regolamentazione e di indirizzo.

L'ordinario diocesano, perciò, secondo l'opportunità, emana istruzioni (cfr. cann. 34, 1276 § 2) per chiarire e precisare i modi e i tempi di attuazione delle leggi in materia di beni ecclesiastici,

entro i limiti del diritto universale, particolare, concordatario e di derivazione pattizia, con effetto per tutte le persone giuridiche a lui soggette: potrebbe rivelarsi utile, ad esempio, un'istruzione che presenti in modo organico tutte le licenze richieste nella diocesi per compiere atti di amministrazione straordinaria. Il Vescovo diocesano, d'altro canto, all'interno del suo compito di magistero e di guida pastorale, può offrire indicazioni di carattere generale in materia amministrativa, rivolgendosi, ad esempio, ai parroci, ai membri dei consigli per gli affari economici, agli amministratori delle persone giuridiche a lui soggette. Può anche fornire indirizzi più specifici sulla gestione dei beni ecclesiastici, nel rispetto dell'autonomia e della responsabilità di chi regge le diverse persone giuridiche, avvalendosi della competenza e del parere del consiglio diocesano per gli affari economici e del collegio dei consultori.

Le funzioni di vigilanza e di supplenza

23. Spetta anzitutto al Vescovo diocesano (cfr. can. 392 § 2) e, più in generale, all'ordinario del luogo il diritto-dovere di esercitare la vigilanza sull'amministrazione dei beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette (cfr. can. 1276 § 1).

La necessità del superiore controllo è determinata dalla natura stessa dei beni ecclesiastici e dal loro carattere pubblico, cioè di mezzi a servizio delle finalità proprie della Chiesa (cfr. can. 1254 § 1), e perciò non deve essere concepita come limitazione dell'autonomia degli enti, ma come garanzia dei medesimi, anche in relazione a eventuali conflitti di interesse tra l'ente e chi agisce a suo nome. Ciò è ancor più evidente se l'ordinario del luogo accompagna l'azione di vigilanza con un'attività di sostegno e di consulenza economico-giuridica a favore degli amministratori degli enti, attraverso l'opera dei competenti organismi di curia e per mezzo di iniziative di formazione.

24. Il dovere di *vigilanza* si esplicita in un insieme di attività poste dal Vescovo e dai suoi collaboratori volte a tutelare la corretta utilizzazione dei beni di ciascuna persona giuridica, nel rispetto delle sue finalità e nella valorizzazione della responsabilità degli amministratori. Alcune attività concernono la vigilanza sull'amministrazione ordinaria dei beni (cfr. n. 59): l'esame del rendiconto annuale (cfr. cann. 1284 § 2, 8°, 1287 § 1) e dell'eventuale preventivo, che può essere richiesto dal diritto particolare (cfr. can. 1284 § 3); la cura del subentro di nuovi amministratori, che può offrire l'occasione per una verifica più approfondita e di carattere complessivo (cfr. can. 1283); un esame generale della situazione dei beni della persona giuridica in occasione della visita pastorale (cfr. cann. 396-398). Altri interventi riguardano, invece, gli atti di amministra-

zione straordinaria e si esplicitano nell'attuazione dei cosiddetti controlli canonici, che hanno rilevanza civile (cfr. n. 60).

Alcuni dei compiti descritti comportano l'esercizio della potestà esecutiva attraverso la produzione di atti amministrativi singolari (cfr. cann. 35ss.: tra questi, ad esempio, la licenza per gli atti di straordinaria amministrazione); altri, pur essendo riconducibili alla potestà esecutiva, non comportano un esercizio formalizzato della stessa (ad esempio, l'esame dei bilanci e le ispezioni amministrative).

L'esercizio della vigilanza può comportare, in circostanze particolari, la necessità di intervenire sugli amministratori con atti precettivi (cfr. can. 49) e anche con provvedimenti di natura disciplinare (cfr. can. 1377), non esclusa nei casi più gravi la rimozione dall'ufficio (cfr. cann. 192-193, 1740ss., in particolare can. 1741, 5°).

I compiti di vigilanza che non richiedono l'esercizio della potestà esecutiva sono abitualmente affidati all'economista diocesano (cfr. can. 1278 e n. 86), oppure al responsabile dell'ufficio amministrativo diocesano, qualora non si ritenga opportuno riunire in un solo ufficio l'amministrazione dei beni dell'ente diocesi e la vigilanza sugli altri enti (cfr. can. 1276 § 1). Tale volontà deve espressamente risultare nel decreto di nomina dell'economista.

25. Alla funzione di vigilanza è collegata quella di *supplenza*, che si esplica anzitutto verso le persone giuridiche che dal diritto o dalle tavole di fondazione o dai propri statuti non hanno amministratori: l'ordinario del luogo (in attesa, se possibile, di una modifica o integrazione degli statuti stessi) può incaricare dell'amministrazione per un triennio persone idonee (cfr. can. 1279 § 2), ad esempio l'economista (cfr. can. 1278).

L'ordinario ha, inoltre, il diritto-dovere di intervenire in rappresentanza della persona giuridica, nel caso di negligenza degli amministratori (cfr. can. 1279 § 1), sostituendosi temporaneamente a essi o nominando un commissario *ad acta*. In questa ipotesi, è conveniente intimare preventivamente con un precetto scritto (cfr. can. 49) all'amministratore di compiere l'atto giuridico necessario, assegnandogli un termine di dieci giorni, o anche più breve secondo l'urgenza, in modo che non resti dubbio della negligenza che legittima l'intervento sostitutivo.

All'ordinario del luogo compete anche l'esercizio della vigilanza sull'attività amministrativa delle associazioni private di fedeli, ai sensi e nei limiti dei cann. 305 e 325 (cfr. n. 149).

26. All'amministrazione dei beni ecclesiastici prendono parte, con ruoli e funzioni diversi, due organismi collegiali: il consiglio diocesano per gli affari economici e il collegio dei consultori. Essi si collocano nella diocesi come figure di rilievo, sia quando svolgono una funzione consultiva e di controllo, sia, a maggior ragione, quando al consenso da loro espresso è riconosciuta forza vincolante.

Il *consiglio diocesano per gli affari economici* (cfr. cann. 492-493) è presieduto dal Vescovo diocesano o da un suo delegato (cfr. can. 492 § 1). I membri (almeno tre, chierici o laici) sono nominati dal Vescovo per un quinquennio, sulla base dell'effettiva competenza in economia e in diritto civile, presupposta un'eminente onestà (cfr. can. 492 § 1) e una reale sensibilità ecclesiale, e sono rinnovabili nell'incarico. Non essendo opportuno ampliare eccessivamente il numero dei componenti, il consiglio può fare ricorso, in via abituale o di volta in volta, secondo i casi, alla consulenza di esperti.

Il *collegio dei consultori* (cfr. can. 502) è presieduto dal Vescovo diocesano. È composto da sacerdoti, in numero da sei a dodici, scelti liberamente per un quinquennio dal Vescovo stesso tra i membri del consiglio presbiterale. Nella valutazione del collegio prevale l'attenzione ai profili pastorali: la sua competenza, infatti, va oltre il settore economico amministrativo, riguardando in particolare il governo della diocesi durante la vacanza della sede.

Dal momento che il consiglio per gli affari economici e il collegio dei consultori sono spesso chiamati a esprimersi sulle medesime pratiche, non è conveniente che la stessa persona sia membro di ambedue gli organismi.

Considerando che il consiglio per gli affari economici e il collegio dei consultori sono organi di controllo e di vigilanza, è bene che l'economista (o l'eventuale responsabile dell'ufficio amministrativo) non ne faccia parte, ma partecipi alle sedute come relatore e/o come segretario.

27. Il Vescovo è tenuto ad acquisire il *parere* dei due organismi (cfr. can. 127) in ordine alle decisioni che, attesa la situazione della diocesi, sono di maggior importanza (cfr. can. 1277) e alla nomina e alla rimozione dell'economista (cfr. can. 494 §§ 1-2).

Il Vescovo, inoltre, necessita del *parere* del consiglio per gli affari economici per imporre tributi e tasse alle persone giuridiche a lui soggette (cfr. can. 1263); per determinare gli atti di amministrazione straordinaria per le persone giuridiche a lui soggette (cfr. can. 1281 § 2); per investire il denaro e i beni mobili assegnati a una pia fondazione a titolo di dote (cfr. can. 1305); per la riduzione degli oneri delle volontà dei fedeli a favore di cause pie (cfr. can. 1310 § 2).

Il Vescovo deve ottenere obbligatoriamente il *consenso* dei due organismi (cfr. can. 127) per gli atti di amministrazione straordinaria posti dalla diocesi o da altre persone giuridiche che egli am-

ministra (cfr. can. 1277 e delibera CEI n. 37); per il rilascio della licenza per gli atti che possono peggiorare lo stato patrimoniale di un ente (cfr. can. 1295) e per le alienazioni di beni ecclesiastici (cfr. can. 1291) di valore superiore alla somma minima fissata dalla CEI (cfr. can. 1292 § 1 e delibera CEI n. 20) oppure di *ex voto* o di oggetti di valore artistico o storico (cfr. can. 1292 § 2); per il rilascio della licenza relativa alla stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti alla diocesi o ad altra persona giuridica da lui amministrata, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera CEI n. 20, eccetto il caso che il locatario sia un ente ecclesiastico (cfr. can. 1297 e delibera CEI n. 38).

CAPITOLO QUARTO LE FONTI DI SOVVENZIONE NELLA CHIESA

Le offerte dei fedeli

28. «I fedeli sono tenuti all'obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa, affinché essa possa disporre di quanto è necessario per il culto divino, per le opere di apostolato e di carità e per l'onesto sostentamento dei ministri» (can. 222 § 1).

Anche nel campo economico-amministrativo non basta però richiamare ai fedeli l'adempimento dei loro doveri: occorre educarli a vivere i valori, in particolar modo quello della partecipazione attiva e corresponsabile.

I fedeli possono adempiere il dovere di sovvenire alle necessità della Chiesa in diverse forme: ordinariamente infatti sono liberi di scegliere il momento opportuno e il modo che ritengono migliore per far pervenire alla Chiesa i mezzi di cui abbisogna. In caso di grave necessità della diocesi, il Vescovo può imporre a tutti i fedeli un'esazione straordinaria e moderata (cfr. can. 1263).

29. In Italia i fedeli sovengono abitualmente alle necessità della Chiesa mediante:

- a) offerte richieste dalla parrocchia per tutte le necessità della comunità parrocchiale;
- b) offerte corrisposte in occasione dell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali;
- c) offerte finalizzate, in giornate prescritte dall'autorità competente, a favore di determinate iniziative diocesane, nazionali o universali;
- d) offerte per la celebrazione e applicazione di Ss. Messe;
- e) offerte occasionali alla parrocchia o alla diocesi o a organizzazioni parrocchiali o diocesane per tutte le necessità della Chiesa

o per finalità specifiche (ad esempio: seminario, sacerdoti, anziani, missioni, carità);

- f) offerte per il sostentamento del clero;
- g) offerte portate ai santuari;
- h) offerte occasionali per finalità specifiche a istituti di vita consacrata, associazioni e altri enti;
- i) donazioni, eredità, legati.

Offerte richieste
dalla parrocchia per
tutte le necessità
della comunità

30. Queste offerte sono date dai fedeli in modo continuo e ordinato, secondo le richieste presentate dalla parrocchia in base a un progetto preventivo, redatto dal consiglio parrocchiale per gli affari economici, che tiene conto proporzionalmente delle diverse necessità della comunità parrocchiale e della Chiesa.

Il can. 1262 invita esplicitamente i fedeli a questa forma di contribuzione, privilegiandola rispetto alle altre: «nell'attuale contesto e nelle prospettive prevedibili della società italiana, la forma insieme più agile e più sicura di apporto non è quella affidata all'impulso emotivo ed episodico, ma quella del contributo regolare e stabile per le diverse necessità ecclesiali, che dovrebbe essere concepito come impegno di ciascuna famiglia cristiana e messo in qualche modo in bilancio nella programmazione mensile o annuale della destinazione delle risorse familiari» (CEI, *Sovvenire alle necessità della Chiesa*, cit., n. 15).

Offerte in
occasione
dell'amministrazione
dei sacramenti e
dei sacramentali

31. Queste offerte, date prevalentemente alle parrocchie, alle chiese rettorie o ai santuari, sono lasciate alla libertà e alla sensibilità dei fedeli oppure vengono definite nella misura determinata dall'assemblea dei Vescovi della provincia (cfr. can. 1264, 2°). Mantengono, comunque, la natura di libera contribuzione alle necessità della Chiesa e perciò non possono essere pretese in senso stretto (cfr. can. 848).

È preferibile evitare ogni rigida determinazione di offerte in occasione della celebrazione dei sacramenti e sacramentali, per non dare un'immagine di Chiesa come centro di distribuzione di servizi religiosi e per acquistare credibilità presentandosi come comunità viva di fedeli, che avvertono tali offerte «come occasione per l'espressione della propria partecipazione ecclesiale e della carità concreta nei momenti significativi della propria esistenza e della vita familiare» (CEI, *Sovvenire alle necessità della Chiesa*, cit., n. 6).

Le offerte date dai fedeli in queste occasioni devono essere versate nella cassa della parrocchia, della chiesa o del santuario (cfr. can. 531), fatte salve eventuali disposizioni del Vescovo diocesano circa la quota da riconoscere al celebrante.

32. L'ordinario del luogo può disporre che si facciano collette finalizzate in particolari *giornate* sia nelle chiese che negli oratori, anche se appartenenti ai religiosi, che di fatto siano abitualmente aperti ai fedeli (cfr. can. 1266).

Tali offerte devono essere consegnate sollecitamente dal parroco o dal rettore della chiesa alla curia della diocesi, che le trasmetterà (nel caso di giornate nazionali o universali) o le assegnerà per le finalità stabilite (nel caso di giornate diocesane). Quando la colletta è a carattere nazionale, si può trattenere, purché se ne dia avviso ai fedeli, una somma pari, di norma, alla raccolta effettuata in una domenica ordinaria. Quando la colletta è a carattere diocesano, spetta al Vescovo determinare la parte delle offerte raccolte da destinarsi alle necessità della parrocchia o della chiesa (cfr. delibera CEI n. 59).

Le offerte raccolte in occasione di collette indette dalla CEI o dalla Caritas Italiana per fare fronte a eventi calamitosi devono essere inviate integralmente all'ente collettore.

Ferme restando le collette stabilite dalla Santa Sede per le necessità della Chiesa universale (per la carità del Papa; per le missioni; per le opere della Terra Santa), la CEI, ai sensi del can. 1262, ha stabilito che siano obbligatorie in Italia le collette per l'Università Cattolica e per le migrazioni.

Se la raccolta avviene al di fuori della propria sede, l'ente ecclesiastico che la promuove è tenuto a predisporre, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative alla campagna di sensibilizzazione (cfr. d.lgs. 29 settembre 1973, n. 600, art. 20, comma 2).

33. La disciplina della Chiesa raccomanda vivamente ai sacerdoti di celebrare la Messa per le intenzioni dei fedeli, soprattutto dei più poveri, anche senza ricevere alcuna offerta (cfr. can. 945 § 2); nello stesso tempo però ricorda che «i fedeli che danno l'offerta perché la Messa venga celebrata secondo la loro intenzione contribuiscono al bene della Chiesa e mediante tale apporto partecipano alla sua sollecitudine per il sostentamento dei ministri e il sostegno delle sue opere» (can. 946).

In continuità con una lunga tradizione ecclesiale, tale forma merita di essere coltivata, motivandola correttamente ed evitando assolutamente anche la sola apparenza di contrattazione o di commercio (cfr. can. 947).

L'offerta per la celebrazione e applicazione di Ss. Messe va dunque al sacerdote celebrante; questi ha però l'obbligo di con-

segnarla per le finalità stabilite dall'ordinario nel caso in cui celebri una seconda o una terza Messa nello stesso giorno, essendogli consentito di trattenere a titolo estrinseco una quota dall'offerta secondo le determinazioni date dall'ordinario (cfr. can. 951 § 1).

Il parroco e chi è tenuto all'applicazione della Messa *pro populo* (cfr. can. 534 § 1), se celebra nello stesso giorno una seconda Messa applicandola per un fedele, può trattenere per sé la relativa offerta.

L'offerta viene stabilita dall'assemblea dei Vescovi della provincia (cfr. can. 952 § 1). Tale determinazione è particolarmente necessaria per la corretta amministrazione dei legati, al fine di computare il numero delle Messe da celebrare con i redditi provenienti dai legati medesimi.

34. La Congregazione per il clero ha emanato il 22 febbraio 1991 il decreto *Mos iugiter*, relativo alla celebrazione di Ss. Messe "plurintenazionali" o "cumulative": «nel caso in cui gli offerenti, previamente ed esplicitamente avvertiti, consentano liberamente che le loro offerte siano cumulate con altre in un'unica offerta, si può soddisfarvi con una sola santa Messa, celebrata secondo un'unica intenzione "collettiva". In questo caso è necessario che sia pubblicamente indicato il giorno, il luogo e l'orario in cui tale santa Messa sarà celebrata, non più di due volte per settimana».

Al celebrante di una Messa con un'unica intenzione "collettiva" è lecito trattenere la sola elemosina stabilita a livello provinciale; la somma residua eccedente tale offerta deve essere consegnata all'ordinario, che la destinerà ai fini stabiliti dal diritto.

Offerte occasionali
alla parrocchia o
alla diocesi per
tutte le necessità
della Chiesa o per
finalità specifiche

35. Tali offerte, libere e spontanee, vengono date prevalentemente alle parrocchie e alle organizzazioni a esse collegate.

«È ovvio che la propria concreta comunità di appartenenza ecclesiale sia spesso la prima destinataria del nostro dono, ma non si può dimenticare che ogni comunità vive entro la più vasta realtà della Chiesa particolare, la diocesi, di cui è cellula viva e da cui è garantita nella sua vitalità (cfr. can. 1274 § 3), e che ogni Chiesa particolare è chiamata a esprimere fraterna solidarietà verso tutte le altre Chiese, particolarmente quelle più bisognose (*ibidem*), e a sostenere con il proprio apporto il centro visibile della comunione cattolica, cioè il Papa e gli organismi di cui egli si serve per il suo servizio universale di carità (cfr. can. 1271)» (CEI, *Sovvenire alle necessità della Chiesa*, cit., n. 13).

36. Queste offerte di antica tradizione, se corrisposte in denaro, sono attualmente deducibili, fino a euro 1.032,91, dal proprio reddito complessivo ai fini dell'IRPEF (cfr. art. 46 della legge n. 222/1985 e art. 10 comma 1, lett. *i*, del DPR n. 917/1986, modificato con d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344), a condizione che siano indirizzate all'Istituto centrale per il sostentamento del clero nelle forme stabilite (conto corrente postale, bonifico bancario, versamento con carta di credito, consegna all'istituto diocesano per il sostentamento del clero).

È bene inoltre ricordare che nell'ordinamento tributario italiano sono previste altre forme di deducibilità o detraibilità fiscale, che possono agevolare la disponibilità dei fedeli, e anche dei non praticanti, a contribuire con offerte liberali, pure in natura, per finalità ed enti rilevanti per la missione della Chiesa.

37. I pellegrini, recandosi nei santuari per un peculiare motivo di pietà, vi portano offerte come gesto di devozione e di amore alla Chiesa e ai fratelli in stato di necessità.

Il Vescovo diocesano, competente per l'approvazione dello statuto del santuario (cfr. can. 1232), determini nello statuto stesso, ovvero anno per anno all'atto dell'approvazione del rendiconto, come destinare la parte residua di offerte dopo aver provveduto alla manutenzione dell'edificio, all'esercizio del culto e al sostentamento del clero addetto. Ciò vale anche per i santuari affidati ai religiosi.

38. I fedeli danno volentieri offerte a istituti di vita consacrata, associazioni e altri enti ecclesiastici per finalità specifiche, specialmente se essi stessi sono impegnati di persona nelle attività e nelle opere da quelli promosse.

Per quanto riguarda la raccolta di offerte mediante la forma della questua, si richiama il can. 1265 § 1: «Salvo il diritto dei religiosi mendicanti, si fa divieto a qualunque persona privata sia fisica sia giuridica di raccogliere denaro per qualunque fine o istituto pio o ecclesiastico, senza la licenza scritta del proprio ordinario e dell'ordinario del luogo».

Si veda anche quanto disposto dalla delibera CEI n. 59: «Tutte le richieste di denaro e le pubbliche sottoscrizioni promosse da persone private, sia fisiche che giuridiche, chierici, membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica, associazioni, gruppi, movimenti, comitati, per scopi pii o caritativi, richiedono il permesso scritto del proprio ordinario e di quello del luogo in cui si effettua la raccolta. [...] I religiosi mendicanti, nell'eserci-

zio del diritto che solo ad essi è riconosciuto dal can. 1265 § 1, sono tenuti, al di fuori della diocesi del domicilio, a chiedere la licenza scritta all'ordinario del luogo in cui effettuano la questua e ad osservarne le disposizioni» (n. 5.1).

Donazioni, eredità e legati

39. La generosità e la sensibilità ecclesiale dei fedeli verso i fini caritativi trovano particolari forme di attuazione attraverso le donazioni, le eredità e i legati agli enti ecclesiastici. I fedeli hanno il diritto di lasciare i propri beni alla Chiesa sia con atto fra vivi sia con atto valevole in caso di morte. Qualora fossero state omesse le formalità previste dal diritto civile, gli eredi devono essere ammoniti circa l'obbligo di adempiere le volontà del testatore (cfr. can. 1299 § 2).

Le donazioni, le eredità e i legati intestati al "Vescovo" o al "Vescovo *pro-tempore*" o al "parroco" o al "parroco *pro-tempore*", si intendono fatti, ai sensi del can. 1267 § 1, in favore rispettivamente dell'ente diocesi e dell'ente parrocchia.

Una particolare attenzione dovrebbe essere riservata dai sacerdoti, nelle loro ultime volontà, al seminario, all'istituto diocesano per il sostentamento del clero nonché all'eventuale fondo diocesano di solidarietà per i sacerdoti anziani e malati.

Destinazione dell'otto per mille del gettito IRPEF

40. I cittadini contribuenti possono esprimere la loro partecipazione alle necessità della Chiesa cattolica anche indicandola, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, come destinataria della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, secondo le disposizioni dell'art. 47 della legge n. 222/1985. La predetta partecipazione può essere espressa, nelle modalità di legge, anche in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

La somma destinata alla Chiesa cattolica viene trasmessa alla CEI, che può erogarla soltanto «per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo» (art. 48 della legge n. 222/1985 e delibera CEI n. 57), secondo criteri determinati da specifici regolamenti, presentando annualmente il rendiconto della sua effettiva utilizzazione (cfr. art. 44 della legge n. 222/1985).

Fonti di sovvenzione della diocesi

41. Un'attenzione particolare merita il problema delle risorse necessarie per la vita e le attività dell'ente diocesi. Non raramente avviene che taluni enti godano di mezzi cospicui, mentre la diocesi come tale stenta a trovare il minimo necessario per assicurare il so-

stentamento del Vescovo, il funzionamento della curia, l'esercizio delle fondamentali funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione della pastorale diocesana, i doveri di comunione e di perequazione verso le altre diocesi e verso la Santa Sede.

Ciò non è indice di una Chiesa particolare ben ordinata. Occorre pertanto valorizzare tutte le fonti di sovvenzionamento dell'ente diocesi ammesse dall'ordinamento vigente.

Le fonti di sovvenzione della diocesi si possono classificare nelle seguenti principali categorie:

- a) offerte dei fedeli;
- b) contributi da parrocchie, associazioni, istituti di vita consacrata e altri enti;
- c) contributi di solidarietà;
- d) assegnazioni dalla CEI per esigenze di culto della popolazione e interventi caritativi;
- e) tributi;
- f) tasse per atti amministrativi;
- g) redditi.

Offerte dei fedeli

42. Valgono in proposito le riflessioni svolte e le indicazioni date nella prima parte di questo capitolo: offerte in occasione della celebrazione di sacramenti e di sacramentali da parte del Vescovo; offerte finalizzate in giornate diocesane; offerte per la celebrazione di Ss. Messe binate e trinate, versate dai sacerdoti diocesani e dai religiosi parroci e vicari parrocchiali; offerte portate ai santuari e in parte devolute alla diocesi; donazioni, eredità o legati disposti in favore della diocesi.

Contributi da parrocchie, associazioni, istituti di vita consacrata e altri enti

43. I contributi diocesani costituiscono una forma di partecipazione alle spese della diocesi, necessaria in quanto le comunità locali, non potendo provvedere a tutte le attività pastorali, sentono la necessità di disporre di servizi a livello diocesano (ad esempio, per la formazione dei catechisti e degli operatori pastorali; per i corsi di preparazione al matrimonio). Tali contributi non rientrano nel sistema tributario canonico, ma hanno natura analoga alle *offerte richieste* e sono domandati dalla diocesi in base a un progetto preventivo, pastorale ed economico, che tiene conto proporzionalmente delle diverse necessità della Chiesa particolare ed è redatto dal consiglio diocesano per gli affari economici.

44. I contributi di solidarietà possono sostenere il fondo comune diocesano, di cui al can. 1274 § 3, alimentandolo con le offerte liberamente versate dalle comunità con maggiori disponibilità economiche. A esso le comunità più indigenti, secondo determinate regole stabilite dal Vescovo, possono attingere le somme necessarie per svolgere una dignitosa attività pastorale.

45. Ai sensi dell'art. 41 della legge n. 222/1985 e nell'ambito delle sole finalità previste dall'art. 48 della medesima legge, la CEI determina annualmente la destinazione delle somme ricevute dallo Stato quale quota dell'otto per mille del gettito IRPEF (cfr. n. 40).

Parte delle somme destinate alle esigenze di culto e pastorale della popolazione e agli interventi caritativi è assegnata alle diocesi italiane ed è affidata alla diretta gestione dei Vescovi diocesani, secondo i criteri (modo, misura, tempi, rendiconto) stabiliti dalla CEI. La parte restante di tali somme è affidata alla gestione della Presidenza della CEI.

46. Le forme del sistema tributario canonico, espresse nel codice con vocaboli diversi, si riconducono a due figure giuridiche:

- a) *tributi*, imposti dall'autorità ecclesiastica alle persone sulle quali ha giurisdizione per le esigenze e spese di utilità generale;
- b) *tasse*, richieste dalla stessa autorità come rimborso per le spese di ufficio in occasione di una concessione o di un servizio richiesto dai singoli.

a) *Tributo ordinario per la vita della diocesi*

47. Il Vescovo diocesano ha il diritto, uditi il consiglio diocesano per gli affari economici e il consiglio presbiterale, d'imporre alle persone giuridiche pubbliche soggette al suo governo un tributo non eccessivo e proporzionato ai redditi di ciascuna per le necessità della diocesi (cfr. can. 1263).

Il tributo è dovuto dalle parrocchie e dagli altri enti diocesani secondo l'aliquota fissata dal Vescovo, che ordinariamente non dovrebbe superare il 5%, su tutte le entrate, sia redditi in senso stretto sia offerte.

Per gli istituti diocesani per il sostentamento del clero la base imponibile è costituita dal saldo netto della gestione annuale dell'istituto, intendendosi con questa espressione le somme destinate per il sostentamento del clero effettivamente registrate nel consuntivo dell'anno, e l'aliquota massima è del 5%.

È preferibile che, per provvedere alle necessità del seminario, i Vescovi non impongano il tributo speciale previsto dal can. 264, ma destinino a esso le offerte raccolte in una particolare giornata diocesana ed eventualmente parte del tributo ordinario.

b) *Tributo straordinario*

48. Il Vescovo, in caso di grave necessità, uditi il consiglio diocesano per gli affari economici e il consiglio presbiterale, può imporre un tributo straordinario e moderato alle persone fisiche e alle persone giuridiche, pubbliche e private, non soggette al suo governo (cfr. can. 1263).

Tasse per atti amministrativi

49. Le principali figure di tasse ecclesiastiche in vigore sono le seguenti:

- a) tasse di cancelleria (cosiddette tasse di curia), la cui determinazione spetta all'assemblea dei Vescovi della provincia e necessita dell'approvazione della Santa Sede (cfr. can. 1264, 1°);
- b) tasse processuali: a livello diocesano, sono stabilite dal Vescovo (cfr. can. 1649 § 1, 1°-3°). Per le tasse relative ai procedimenti davanti i tribunali regionali per le cause matrimoniali, ci si deve attenere alle disposizioni date dalla CEI;
- c) tasse in occasione di autorizzazioni rilasciate dal Vescovo o dall'ordinario del luogo per il compimento di atti di straordinaria amministrazione.

La tassa è dovuta dalle persone giuridiche soggette alla giurisdizione del Vescovo diocesano per le autorizzazioni previste e con l'aliquota fissata dall'assemblea dei Vescovi della provincia, con l'approvazione della Santa Sede.

Per gli istituti diocesani per il sostentamento del clero, se si tratta di acquisti a titolo gratuito, l'aliquota massima è del 15% del valore del bene, al netto delle spese e degli eventuali oneri.

Redditi

50. È bene che, per quanto possibile, la diocesi disponga, direttamente o per il tramite di enti collegati (opere diocesane, ecc.), di redditi fondiari, di capitale o derivanti dall'esercizio di attività considerate commerciali ai fini fiscali, quale risorsa integrativa delle offerte, dei tributi e dei contributi ordinari.

I beni ecclesiastici

51. I beni posseduti dalle persone giuridiche canoniche pubbliche sono beni ecclesiastici (cfr. can. 1257 § 1). La Chiesa ha il diritto nativo di acquistare, possedere e alienare beni temporali per perseguire i fini che le sono propri (cfr. can. 1254 § 1).

Infatti, «il discorso sulle risorse economiche di cui la Chiesa abbisogna, pur necessario, non può contraddire, anzi deve profondamente intrecciarsi con l'imperativo evangelico e con la virtù cristiana della povertà, che valgono non soltanto per i singoli fedeli, ma anche per la realtà istituzionale e per le modalità d'azione della Chiesa medesima» (CEI, *Sovvenire alle necessità della Chiesa*, cit., n. 2; cfr. anche n. 25).

52. I beni ecclesiastici sono disciplinati dal diritto universale (specialmente dal libro V del codice di diritto canonico), dal diritto particolare nonché dagli statuti delle singole persone giuridiche proprietarie (cfr. can. 1257 § 1).

I beni delle persone giuridiche private sono disciplinati dai propri statuti e non dal libro V del codice, con le eccezioni espressamente previste (cfr. can. 1257 § 2) e fatto salvo il diritto della competente autorità ecclesiastica di vigilare affinché i beni medesimi siano utilizzati per i fini dell'ente e siano adempiute le pie volontà (cfr. can. 325).

Il patrimonio stabile

53. L'insieme dei beni immobili e mobili, dei diritti e dei rapporti attivi e passivi della persona giuridica, unitariamente considerato, ne costituisce il *patrimonio*.

Particolarmente rilevante è la nozione di *patrimonio stabile*, che il codice non definisce espressamente, presupponendo la conferma del concetto classico, elaborato dalla dottrina canonistica, di «beni legittimamente assegnati» (cfr. can. 1291) alla persona giuridica come dote permanente siano essi beni strumentali o beni redditizi – per agevolare il conseguimento dei fini istituzionali e garantire l'autosufficienza economica.

Patrimonio stabile tuttavia non significa patrimonio perennemente immobilizzato, in quanto lo stesso diritto ne prevede, a determinate condizioni e cautele, l'eventuale trasformazione e persino l'alienazione.

D'altra parte, anche le economie di gestione, quando ci fossero motivi particolari, potrebbero essere dichiarate *patrimonio stabile*.

In genere si considerano *patrimonio stabile*:

- i beni facenti parte della dote fondazionale dell'ente;
- quelli pervenuti all'ente stesso, se l'autore della liberalità ha così stabilito;
- quelli destinati a patrimonio stabile dall'organo di amministrazione dell'ente;
- i beni mobili donati *ex voto* alla persona giuridica.

Non sono invece configurabili come *patrimonio stabile* a meno che vi sia una legittima assegnazione – i frutti della terra, del lavoro o di altre attività imprenditoriali, le rendite dei capitali e del patrimonio immobiliare, le somme capitalizzate temporaneamente per goderne un rendimento più elevato, gli stessi immobili destinati, per volontà del donante, a smobilizzo per l'immediata riutilizzazione del ricavato.

Si sottolinea la rilevanza di una "legittima assegnazione" (cfr. can. 1291) perché un bene possa far parte del patrimonio stabile di una persona giuridica.

È perciò opportuno che ogni persona giuridica disponga dell'elenco dei beni costituenti il proprio patrimonio stabile.

54. Le persone giuridiche non possono raggiungere i propri fini, se non avvalendosi dell'attività di persone fisiche operanti individualmente o riunite in unità collegiali, che vengono comunemente designate come "organi" della persona giuridica.

Spetta agli organi della persona giuridica formarne ed esprimerne la volontà. In relazione alla loro composizione, si distinguono in "individuali" o "collegiali".

Si dicono "organi individuali" gli amministratori che agiscono da soli, in nome e per conto della persona giuridica (ad esempio, il parroco).

Si dicono "organi collegiali" i collegi di amministratori, nei quali più volontà formano unitariamente la volontà della persona giuridica (ad esempio, il capitolo cattedrale, il consiglio di amministrazione dell'istituto diocesano per il sostentamento del clero).

Il consenso, necessario per la validità del negozio giuridico, deve essere deliberato dall'organo della persona giuridica competente a norma di statuto o di legge, e manifestato dal rappresentante legale.

55. Gli "organi consultivi" non formano né manifestano la volontà dell'ente, ma contribuiscono con i loro pareri al retto e vantaggioso esercizio dell'azione amministrativa dell'amministratore della persona giuridica.

Ogni persona giuridica deve avere il proprio *consiglio per gli affari economici* o almeno due consiglieri, che coadiuvino l'ammini-

stratore nell'adempimento del suo compito, a norma degli statuti (cfr. can. 1280).

Si richiamano le norme stabilite dal combinato disposto dei cann. 127 § 1 e 166 in merito alla legittimità delle riunioni degli organi consultivi (consiglio per gli affari economici, collegio dei consultori).

La riunione deve essere preceduta da regolare convocazione di tutti i membri dell'organo collegiale con allegato l'ordine del giorno. Il modo della convocazione non è stabilito dal diritto universale.

Quando il superiore necessita del *consenso* dell'organo consultivo (ad esempio, per deliberare atti di straordinaria amministrazione o per dare la licenza al loro compimento), perché l'atto sia valido è richiesto il consenso della maggioranza assoluta dei presenti, escluso il superiore, che non vota (ad esempio, 5 presenti: 2 favorevoli; 1 contrario; 2 voti nulli: mancherebbe il consenso). Quando il superiore necessita del *parere* dell'organo consultivo (ad esempio, il Vescovo per il decreto di imposizione del tributo diocesano e per gli atti di maggiore importanza), perché l'atto sia valido occorre ed è sufficiente che sia richiesto il parere di tutti i presenti.

56. La persona giuridica canonica è amministrata dalla persona o dal collegio che la regge direttamente, a meno che il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine non stabiliscano diversamente.

In mancanza di indicazioni contenute nelle tavole di fondazione o negli statuti, l'ordinario competente provvederà a nominare l'amministratore della persona giuridica per un triennio (cfr. can. 1279 § 2).

L'ordinario diocesano ha il potere di intervenire negli atti di amministrazione in rappresentanza delle persone giuridiche pubbliche a lui soggette, a norma del can. 1279 § 1, sostituendosi al rappresentante legale delle medesime, in caso di negligenza (cfr. n. 25).

57. *Rappresentante legale* della persona giuridica è la persona cui compete manifestare la volontà dell'ente, a norma del diritto universale o particolare oppure dello statuto. Gli amministratori degli enti canonici non si identificano quindi necessariamente con i loro rappresentanti legali.

Le persone giuridiche amministrate da un collegio hanno come rappresentante legale il presidente del collegio, a meno che le norme statutarie prevedano diversamente.

Alcuni rappresentanti legali sono determinati dalla legge:

- per la diocesi il Vescovo; in caso di vacanza della sede vescovile, l'amministratore diocesano (cfr. cann. 393, 421 § 1, 427 § 1);
- per la parrocchia il parroco; in caso di vacanza, se il Vescovo non

ha stabilito diversamente, l'amministratore parrocchiale (cfr. cann. 532, 540);

- per il seminario il rettore, a meno che per determinate questioni l'autorità competente non abbia stabilito diversamente (cfr. can. 238 § 2).

Alcuni rappresentanti legali sono determinati dalle norme statutarie o dalle tavole di fondazione; ciò avviene in particolare:

- per i capitoli (cfr. cann. 505-506);
- per le associazioni pubbliche (cfr. can. 315) e private (cfr. can. 324);
- per le pie fondazioni autonome (cfr. can. 1303 § 1);
- per gli istituti per il sostentamento del clero.

Rappresentante negoziale di una persona giuridica è la persona cui tale compito è stato demandato mediante apposita procura.

Amministrazione ordinaria

58. Le nozioni di *amministrazione ordinaria* e *straordinaria* non corrispondono soltanto a un criterio tecnico-giuridico, ma si individuano anche in base al criterio economico della minore o maggiore importanza patrimoniale degli atti in rapporto alla dimensione e alla consistenza patrimoniale del soggetto che deve porli.

Per questo motivo il legislatore canonico rinvia formalmente agli statuti o al diritto particolare la distinzione concreta tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (cfr. can. 1281 § 2).

59. Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti dall'amministratore ecclesiastico senza il ricorso preventivo all'autorità superiore.

Una retta amministrazione dei beni ecclesiastici non può comunque sottrarsi alle esigenze di una sana organizzazione, che il codice riassume nei seguenti adempimenti:

- redazione del verbale di consegna e riconsegna dei beni, compresi quelli culturali, con relativo inventario (cfr. can. 1283, 2°);
- accensione di idonee garanzie contro i rischi (assicurazioni) (cfr. can. 1284 § 2, 1°);
- tenuta delle scritture contabili (cfr. can. 1284 § 2, 7°);
- presentazione dello stato di previsione (cfr. can. 1284 § 3);
- presentazione del rendiconto annuale all'ordinario del luogo (cfr. cann. 1284 § 2, 8°; 1287 § 1) e, secondo le norme del diritto particolare, del rendiconto ai fedeli delle offerte da loro ricevute (cfr. can. 1287 § 2);
- catalogazione e conservazione dei documenti (archivio) (cfr. can. 1284, § 2, 9°).

Sono indicazioni molto semplici, che appartengono alla comune tecnica dell'organizzazione amministrativa. Se osservate dili-

gentemente, possono costituire un valido strumento per comprovare l'onestà degli amministratori nonché una concreta forma di rispetto nei confronti della comunità che ha offerto i beni amministrati.

Gli stessi rendiconti costituiscono forme di rilevazione indispensabili:

- per consentire all'autorità ecclesiastica competente e, nelle forme previste dal diritto particolare, ai fedeli di verificare, con il risultato finanziario, l'impiego dei beni e delle contribuzioni della carità ecclesiale;
- per correggere tempestivamente situazioni complesse o rischiose;
- per realizzare una gestione più saggia, equilibrata e condivisa;
- per inserire l'economia delle parrocchie e degli altri enti, ove occorra, nel quadro più vasto dell'economia diocesana e delle Chiese sorelle, per affrontare insieme problemi di giustizia e di carità e per programmare razionalmente e prudentemente validi piani pastorali.

I controlli canonici sugli atti di straordinaria amministrazione

60. Nell'ordinamento canonico è stabilito, a motivo del carattere pubblico dei beni ecclesiastici, il principio che gli amministratori delle persone giuridiche pubbliche pongono *invalidamente* atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima l'autorizzazione scritta dall'autorità ecclesiastica competente (cfr. can. 1281 § 1).

I controlli canonici previsti per gli atti di straordinaria amministrazione sono di tre tipi:

- a) *la licenza* (denominata anche autorizzazione, permesso o nulla osta) data in forma scritta dall'autorità ecclesiastica cui la persona giuridica è soggetta;
- b) *il consenso* dato da un organo collegiale al Vescovo diocesano o al superiore per gli atti che questi compie come amministratore unico di una persona giuridica, ovvero che questi autorizza. Tale consenso, necessario per la validità dell'atto (cfr. can. 127), deve essere citato esplicitamente nella delibera che il Vescovo diocesano o il superiore firma come amministratore unico ovvero nel decreto di autorizzazione;
- c) *il parere*, che non ha carattere vincolante e deve essere richiesto, per la validità dell'atto, a coloro che sono indicati dal diritto.

Il controllo preventivo dell'autorità superiore va considerato come una fraterna collaborazione nel quadro di una comunità gerarchicamente ordinata: si esercita sulle deliberazioni già adottate, prima e in vista della loro esecuzione, su istanza rivolta dall'amministratore all'autorità competente.

Il provvedimento dell'autorità superiore deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza, anche in caso di risposta negativa, e deve essere emanato per iscritto (cfr. cann. 37, 51, 53, 57 § 1); scaduto il termine di tre mesi senza che l'autorità abbia provveduto, la risposta si presume negativa (cfr. can. 57) e l'interessato può interporre ricorso. La presunta risposta negativa non esime l'autorità ecclesiastica dall'obbligo di emettere il decreto e di riparare il danno eventualmente causato, a norma del can. 128.

61. Nell'ordinamento canonico vi sono diverse fonti normative che determinano gli atti per la cui validità è necessario un previo controllo; perciò gli atti di straordinaria amministrazione si possono distinguere in due categorie:

- a) gli atti determinati dal codice per tutte le persone giuridiche pubbliche;
- b) gli altri atti determinati da una fonte normativa diversa dal codice e previsti dallo stesso (ad esempio: delibera della CEI, norme statutarie di ciascuna persona giuridica, decreto generale del Vescovo diocesano) per alcune categorie di persone giuridiche.

L'autorità ecclesiastica competente a dare la licenza per gli atti di straordinaria amministrazione è determinata in relazione alle persone giuridiche, alla natura e al valore degli atti.

62. Gli atti della prima categoria sono determinati dal codice come segue:

- a) «le alienazioni di beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica» (can. 1291);
- b) «gli altri negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica» (can. 1295);
- c) le liti attive e passive in foro civile (can. 1288);
- d) l'accettazione di offerte gravate da modalità di adempimento o da condizione (can. 1267 § 2) e di pie fondazioni non autonome (can. 1304 § 1).

Nei casi di cui alle lettere c) e d), la competenza ad autorizzare è dell'ordinario proprio.

Inoltre, è necessario il consenso dell'ordinario per impiegare il denaro eccedente le spese e che possa essere collocato utilmente per le finalità dell'ente (cfr. can. 1284 § 2, 6°).

63. Per la validità delle alienazioni dei beni costituenti il patrimonio stabile (cfr. can. 1291) e dei negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica (cfr. can. 1295) di valore compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale (in Italia, rispettivamente 250.000

euro e un milione di euro, secondo la delibera CEI n. 20) è necessario, in forza del can. 1292:

- a) per le diocesi e le altre persone giuridiche amministrare dal Vescovo diocesano (cfr. can. 1277): il decreto del Vescovo diocesano con il consenso del consiglio per gli affari economici, del collegio dei consultori e di coloro che abbiano un interesse giuridicamente tutelato circa l'oggetto del negozio;
- b) per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano (capitoli, parrocchie, chiese, seminari diocesani, associazioni pubbliche di fedeli, fondazioni, ecc.): la licenza del Vescovo diocesano con il consenso del consiglio per gli affari economici, del collegio dei consultori e di coloro che abbiano un interesse giuridicamente tutelato circa l'oggetto del negozio;
- c) per le persone giuridiche non soggette al Vescovo diocesano (ad esempio, seminari interdiocesani, associazioni e fondazioni eretti dalla Santa Sede o dalla Conferenza Episcopale): la licenza dell'autorità competente determinata nelle norme statutarie (cfr. can. 1292 § 1), esplicitamente con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione o implicitamente, in quanto a essa la persona giuridica risulta soggetta.

Gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica di diritto pontificio non sono tenute a chiedere la licenza all'ordinario diocesano. La licenza è concessa loro dal superiore competente e, se del caso, dalla Santa Sede (cfr. can. 638 § 3).

Per la validità dei medesimi atti di valore eccedente la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale ovvero di alienazione di *ex voto* donati alla Chiesa o di oggetti preziosi per il loro valore artistico o storico, si richiede inoltre la licenza della Santa Sede (cfr. can. 1292 § 2). La licenza concessa dalla Santa Sede costituisce sempre certificazione dell'esistenza della licenza e del consenso di cui ai cann. 638 §§ 3-4 e 1292 § 1 e, nei casi previsti dall'art. 36 della legge n. 222/1985, del prescritto parere della CEI.

Per la validità dei medesimi atti di valore inferiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale, il codice, di per sé, non prevede alcun tipo di controllo canonico.

Tali atti, tuttavia, come anche l'alienazione di beni che non rientrano nel patrimonio stabile dell'ente, possono essere soggetti a licenze previste da fonti normative diverse, quali il decreto generale del Vescovo diocesano, ai sensi del can. 1281 § 2, o le norme statutarie della persona giuridica stessa.

64. Il can. 1293 stabilisce inoltre alcuni requisiti per la liceità dell'alienazione dei beni di cui al can. 1291:

- la dimostrazione della giusta causa;
- l'esibizione di una perizia scritta;

– l'osservanza di eventuali altre cautele prescritte dall'autorità competente per evitare danni alla Chiesa.

Quando poi si chiede la licenza per alienare beni divisibili, occorre dichiarare *ad validitatem* le parti degli stessi precedentemente alienate (cfr. can. 1292 § 3). Si considerano *beni divisibili* quelli che possono essere stralciati dal restante cespite cui appartengono, anche se costituiscono unità immobiliare autonoma per sua natura indivisibile.

65. Gli atti di amministrazione straordinaria, diversi dalle alienazioni di beni legittimamente assegnati al patrimonio stabile e dai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica, per la diocesi e per le persone giuridiche direttamente amministrate dal Vescovo diocesano sono determinati come segue, ai sensi del can. 1277, dalla delibera CEI n. 37:

- «a) l'alienazione di beni immobili, diversi da quelli che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della persona giuridica, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20;
- b) la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato, che comportino una spesa superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20;
- c) l'inizio, il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali;
- d) la mutazione di destinazione d'uso di immobili di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, determinando il valore dell'immobile attraverso la moltiplicazione del reddito catastale per i coefficienti stabiliti dalla legislazione vigente in Italia;
- e) l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione per un valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20».

A questi atti occorre aggiungere, ai sensi del can. 1297, la locazione di immobili di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, eccetto il caso in cui il locatario sia un ente ecclesiastico, secondo quanto determinato dall'art. 3 della delibera CEI n. 38.

Per la validità di tali atti di locazione è necessario e sufficiente il provvedimento del Vescovo diocesano con il consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori. Non si richiede la licenza della Santa Sede, qualunque sia il valore dell'affare, salvo che – come sopra richiamato il negozio rientri nella previsione del can. 1295 in considerazione degli elementi concreti che lo caratterizzano.

Il decreto del Vescovo diocesano, controfirmato dal cancelliere, deve menzionare il consenso dei due organi consultivi e la data delle rispettive sedute. Non è opportuno esibire a terzi il verbale delle adunanze degli organi consultivi della diocesi.

**Determinazione
degli altri atti di
straordinaria
amministrazione
per le persone
giuridiche soggette
al Vescovo
diocesano**

66. Il can. 1281 § 1 afferma il principio generale in base al quale ogni atto di straordinaria amministrazione richiede per la validità la licenza scritta dell'ordinario.

Il can. 1281 § 2 rinvia per l'individuazione di tali atti alle norme statutarie di ciascuna persona giuridica e, se queste tacciono in merito, alla determinazione fatta dal Vescovo diocesano con decreto generale per le persone giuridiche a lui soggette.

Considerata l'opportunità che in tutte le diocesi italiane gli atti di straordinaria amministrazione siano previsti con un criterio uniforme, ogni Vescovo diocesano, nel predisporre il decreto generale di cui al can. 1281 § 2, è invitato a determinare come tali almeno i seguenti atti (cfr. allegato C):

- l'alienazione di beni sia immobili che mobili, che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della persona giuridica, e gli altri negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica, di valore inferiore alla somma minima fissata dalla delibera CEI n. 20;
- l'alienazione di beni immobili di qualsiasi valore diversi da quelli che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile della persona giuridica;
- la cessione a terzi dell'uso o del godimento, a qualsiasi titolo, di immobili appartenenti alla persona giuridica;
- la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato;
- l'inizio, il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali;
- la mutazione di destinazione d'uso di beni immobili di qualsiasi valore;
- l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, straordinaria manutenzione per qualsiasi valore;
- ogni atto relativo a beni mobili o immobili che rivestano carattere di beni artistici, storici o culturali, per qualsiasi valore;
- l'assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato.

Si ricordi che il codice canonico dispone la necessità della licenza dell'ordinario per accettare liberalità gravate da un onere modale o da una condizione (cfr. can. 1267 § 2) e per contestare liti attive o passive nel foro civile (cfr. can. 1288).

67. In materia di locazione, la delibera CEI n. 38, all'art. 1, dispone: «Per la valida stipulazione di contratti di locazione di immobili di qualsiasi valore appartenenti a persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano, ad esclusione dell'istituto per il sostentamento del clero, è necessaria la licenza scritta dell'ordinario diocesano».

La delibera stabilisce che la locazione di immobili sia considerata atto di straordinaria amministrazione per le circostanze di diritto e di fatto che si verificano in Italia in materia locativa e che possono dare origine a conflitti tra locatore e conduttore. Si tenga anche conto che, in caso di vendita, un immobile locato subisce un deprezzamento.

Per questi motivi l'ordinario diocesano deve valutare attentamente gli argomenti a favore dell'istanza di locazione, verificando anche che non vi sia possibilità di uso diretto del bene da parte dell'ente proprietario o di un altro ente ecclesiastico.

Per gli istituti diocesani per il sostentamento del clero vale quanto disposto dall'art. 2 della delibera n. 38: «la licenza scritta dell'ordinario diocesano è necessaria soltanto quando la locazione riguarda immobili di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20».

In ogni caso, il valore dell'immobile da locare è determinato moltiplicando il reddito catastale per i coefficienti stabiliti dalla legge vigente in Italia (delibera n. 38, art. 4).

68. In relazione agli atti di straordinaria amministrazione determinati con decreto generale del Vescovo diocesano, è bene ricordare che:

- a) l'autorità competente a concedere la licenza è l'ordinario (cfr. can. 1281 § 1), non esclusivamente il Vescovo diocesano;
- b) nessuna consultazione è prevista dal codice, ma nulla vieta, anzi è consigliabile, che il Vescovo diocesano stabilisca alcune cautele previe, come ad esempio, a giudizio dell'ordinario caso per caso, il parere del consiglio diocesano per gli affari economici e/o del collegio dei consultori oppure la conferma da parte del perito di fiducia della curia dei valori dichiarati nell'istanza;
- c) il contratto preliminare può essere sottoscritto senza licenza purché sia espressamente condizionato alla concessione della licenza da parte dell'autorità competente.

69. Una trattazione a parte deve essere riservata agli atti di amministrazione straordinaria posti dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica di diritto diocesano e dai monasteri *sui iuris*, di cui al can. 615.

Essi sono soggetti al doppio controllo del superiore maggiore e dell'ordinario diocesano.

Per la validità delle alienazioni e dei negozi giuridici che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica, di qualsiasi valore inferiore alla somma fissata dalla Santa Sede (che, ai sensi del rescritto della Segreteria di Stato 6 novembre 1964, n. 9, è pari alla somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale: in Italia un milione di euro, secondo la delibera CEI n. 20), è necessaria la licenza scritta del superiore competente con il consenso del suo consiglio (cfr. can. 638 § 3) e inoltre il consenso scritto dell'ordinario diocesano (cfr. can. 638 § 4).

Per la validità dei medesimi atti di valore eccedente la somma fissata dalla Santa Sede, ovvero per le alienazioni di *ex voto* o di oggetti preziosi per il loro valore artistico o storico, si richiede anche la licenza della Santa Sede.

70. Per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica di diritto diocesano e per i monasteri *sui iuris* gli atti di amministrazione straordinaria diversi da quelli esplicitamente previsti nel codice di diritto canonico sono determinati dalle costituzioni, che devono prevedere anche quali siano i controlli canonici necessari per la validità di tali atti (cfr. can. 638 § 1).

71. Per le persone giuridiche non soggette al Vescovo diocesano (ad esempio, associazione pubblica di fedeli riconosciuta a livello nazionale, seminario pontificio), gli altri atti di amministrazione straordinaria, diversi da quelli previsti dal codice, sono determinati esclusivamente dallo statuto. L'autorità ecclesiastica competente a concedere la licenza, se non indicata dallo statuto, è quella che ha eretto o riconosciuto la persona giuridica.

72. Gli enti ecclesiastici non sono soggetti a tutela della pubblica amministrazione nella gestione dei beni. Sono infatti venuti meno i vincoli a cui erano tenuti in passato.

Restano sottoposte a particolare procedura, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 222/1985, le alienazioni di immobili degli istituti diocesani per il sostentamento del clero per un prezzo superiore a euro 774.685,35 (rivalutati ai sensi dell'art. 38), quando acquirente del bene non sia un ente ecclesiastico e non esistano soggetti titolari di diritti di prelazione, sempre che tale diritto sia effettivamente esercitato.

73. L'alienazione dei beni culturali compiuta a qualsiasi titolo dagli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti è soggetta all'autorizzazione previa del ministero competente (cfr. art. 56 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). In caso di alienazione a titolo oneroso la soprintendenza può esercitare il diritto di prelazione.

74. Nel caso di soppressione o estinzione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, l'eventuale devoluzione del patrimonio a favore di altri enti acquista efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione (cfr. n. 20).

75. «L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico» (Accordo 18 febbraio 1984, art. 7, comma 1).

In particolare, i negozi giuridici canonicamente invalidi o inefficaci sono riconosciuti tali anche nell'ordinamento statale, con la limitazione che l'invalidità o inefficacia canonica non può essere opposta a terzi che non ne fossero a conoscenza quando derivi da limitazioni dei poteri di rappresentanza o da omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche (cfr. art. 18 della legge n. 222/1985).

Per quanto riguarda i contratti di locazione, si noti che i controlli canonici non risultano dal codice di diritto canonico e pertanto non possono essere opposti a terzi se non risultano dal registro delle persone giuridiche mediante il deposito della delibera CEI n. 38 nella posizione di ciascun ente.

Nel caso in cui la normativa non preveda controlli canonici, per assicurare soprattutto nei confronti di terzi la certezza del diritto, è opportuno allegare all'atto notarile un'attestazione del Vescovo diocesano dalla quale risulti che nel caso non è richiesta alcuna autorizzazione.

76. Tutti gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono da considerarsi, sotto il profilo fiscale, *enti non commerciali*, in quanto non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (cfr. art. 73 comma primo, lettera c, del DPR n. 917/1986, modificato con d.lgs. n. 344/2003). Essi per legge hanno infatti fine di religione o di culto e per oggetto principale attività rispondenti al loro fine istituzionale, cioè «quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana» (legge n. 222/1985, art. 16, lettera a). Possono tuttavia svolgere anche attività diverse (cfr. legge n. 222/1985, artt. 15 e 16, lettera b), che «sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime» (art. 7, comma 3, dell'Accordo 18 febbraio 1984).

77. In considerazione del continuo variare delle norme, si richiamano qui di seguito i soli principi generali in materia fiscale applicabili al presente agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

- a) Gli enti non commerciali devono avere ciascuno il proprio codice fiscale: non sono tenuti ad avere la partita IVA, a meno che esercitino abitualmente anche un'attività commerciale.
- b) Gli stessi enti sono sostituiti d'imposta, e devono perciò operare e versare le ritenute fiscali IRPEF, in relazione a eventuali retribuzioni ai dipendenti e compensi ai professionisti, rilasciare agli stessi le certificazioni annuali (mod. CUD o altro documento previsto dalla normativa fiscale) e fare la relativa dichiarazione (mod. 770).
- c) Gli enti ecclesiastici non sono tuttavia sostituiti d'imposta per le remunerazioni ai sacerdoti che svolgono servizio presso di essi, in quanto tale compito è attribuito per legge all'Istituto centrale per il sostentamento del clero (cfr. legge n. 222/1985, art. 25).
- d) Nel campo delle imposte dirette erariali gli enti ecclesiastici sono soggetti, se hanno redditi imponibili, al pagamento dell'imposta sul reddito delle società (già IRPEG ora IRES), nonché alla presentazione annuale della dichiarazione dei redditi.
Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, avendo fine di religione o di culto, sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza e di istruzione (cfr. art. 7, comma 3, dell'Accordo 18 febbraio 1984) e perciò beneficiano della agevolazione di carattere "soggettivo" consistente nella riduzione alla metà dell'IRES, in virtù di quanto disposto dall'art. 6, lettera c, del DPR n. 601/1973. Tale agevolazione non compete agli enti ecclesiastici non riconosciuti civilmente.
- e) Agli enti non commerciali la normativa fiscale riconosce una capacità contributiva limitata, nel senso che, a differenza di quanto

previsto per gli altri soggetti, nel loro caso concorrono alla formazione del reddito imponibile soltanto alcune categorie di entrate: redditi da immobili, redditi da capitali, redditi derivanti dall'esercizio anche occasionale di attività cosiddette commerciali, e plusvalenze realizzate mediante particolari operazioni di cessione di fabbricati o di aree edificabili (cfr. artt. 67-71 e 143-149 del DPR n. 917/1986, modificato con d.lgs. n. 344/2003). Non costituiscono perciò reddito le offerte dei fedeli, i contributi e le altre entrate che pervengono agli enti ecclesiastici.

Si rammenti che i redditi fiscalmente rilevanti per l'ente non commerciale sono tassati ovunque prodotti e indipendentemente dall'esistenza del fine di lucro e dalla loro destinazione, e quindi anche se destinati per fini di culto, assistenza, beneficenza, ecc.

- f) Sono tenuti alla dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e al pagamento delle relative imposte gli enti che svolgono attività commerciale in via abituale e/o quelli che, nell'ambito delle attività istituzionali, si avvalgono di personale dipendente o assimilato oppure di collaboratori occasionali.
- g) In particolare, è riconosciuta l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI):
 - ai fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e alle loro pertinenze (cfr. d.lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. d);
 - agli immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto, di cui all'art. 16, lett. a, della legge n. 222/1985 (*ivi*, lett. i).

78. Per *redditi fondiari* si intendono i redditi catastali, o effettivi, dei terreni e dei fabbricati situati nel territorio dello Stato. Non sono produttive di reddito fondiario, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze (in questo caso le unità immobiliari sono esenti) e le unità immobiliari considerate strumentali all'esercizio di un'attività commerciale (in questo caso, l'ente è tenuto a denunciare il reddito d'impresa). Pertanto l'ente che ha come proprietà soltanto un immobile cat. E/7, cioè una chiesa aperta al culto pubblico con le sue pertinenze, anche se queste sono censite con una propria rendita catastale, non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.

79. Per *redditi da capitale* si intendono gli interessi da depositi e conti correnti, da titoli di Stato, da obbligazioni, e i redditi da partecipazione in società, con l'esclusione di quelli esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sosti-

tutiva. Pertanto l'ente che ha come redditi di capitale soltanto quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (ad es. conti correnti bancari, titoli di Stato, ecc.) non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.

80. Per *redditi d'impresa* si intendono quelli provenienti da attività commerciali.

Sono attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a terzi dietro pagamento di corrispettivo (cfr. artt. 143-149 del DPR n. 917/1986, modificato con d.lgs. n. 344/2003).

Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, e i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi (cfr. art. 143, comma 3, del DPR n. 917/1986, modificato con d.lgs. n. 344/2003).

Le attività derivanti da attività agricole che eccedono i limiti stabiliti dall'art. 32 del DPR n. 917/1986, modificato con d.lgs. n. 344/2003, sono considerate commerciali.

Anche talune attività di carattere pastorale possono considerarsi commerciali nel caso in cui vi sia il pagamento di un corrispettivo (ad esempio: la gestione di un cinema parrocchiale, la rivendita di articoli religiosi al pubblico, ecc.).

Gli enti ecclesiastici, anche quando accanto alle attività istituzionali di religione o di culto esercitano un'attività commerciale, conservano la natura di enti non commerciali, con gli adempimenti specifici diversi da quelli delle società commerciali, e devono tenere la contabilità fiscale esclusivamente per quanto riguarda l'attività commerciale, non per le altre attività istituzionali. Ciò comporta la necessità di distinguere quali entrate devono essere computate nella contabilità fiscale e quali no, e parimenti quali spese si riferiscono alle attività commerciali e quali alle altre attività istituzionali.

Gli enti non commerciali che svolgono attività commerciali sono tenuti agli adempimenti specifici relativi all'IVA, cioè alla dichiarazione di inizio di attività commerciale, alla richiesta della partita IVA entro trenta giorni dall'inizio, alla contabilità sui libri IVA e alla dichiarazione IVA.

81. Tra i *redditi diversi* si richiamano, a titolo di esempio, «le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione» (art. 67 del DPR n. 917/1986, modificato con d.lgs. n. 344/2003).

La plusvalenza non rientrante tra i redditi d'impresa è costituita dalla differenza tra il prezzo reale d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene alienato, e il prezzo reale conseguito.

82. Per quanto riguarda le imposte indirette, le successioni e donazioni in favore di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (già esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni oggi soppressa) sono esenti da tributi – compresa l'imposta di registro – ai sensi del combinato disposto degli artt. 13-14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, degli artt. 1, comma 2 (imposta ipotecaria), e 10, comma 3 (imposta catastale), del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, nonché dell'art. 3 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

**Il ramo ONLUS
dell'ente
ecclesiastico**

83. Il d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, disciplina nell'articolo 10 e seguenti il regime fiscale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), prevedendo:

- la possibilità di ricevere erogazioni liberali detraibili e deducibili da parte di persone fisiche e giuridiche;
- il riconoscimento del fatto che lo svolgimento dell'attività istituzionale nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale non costituisce esercizio di attività commerciale;
- l'obbligo di reimpiegare gli utili e di vincolare il patrimonio all'attività qualificata come ONLUS.

Possono iscriversi nell'anagrafe delle ONLUS e fruire del relativo regime i soli enti che svolgono attività rientranti in uno o più settori tassativamente elencati nell'art. 10, comma 1, lettera a, del predetto decreto.

Gli enti ecclesiastici, in sé considerati, non possono essere annoverati tra le ONLUS, che per legge devono perseguire in via esclusiva fini di utilità sociale. L'art. 10, comma 9, del decreto dispone che detti enti «sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle attività elencate alla lettera a del comma primo» (tra queste, principalmente, l'assistenza sociale o sociosanitaria, la beneficenza, la tutela e valorizzazione dei beni culturali, e, se rivolta a soggetti svantaggiati, l'istruzione, la formazione, lo sport dilettantistico).

La qualifica ONLUS non viene attribuita all'ente ecclesiastico in quanto tale, ma in funzione di determinate attività che in linea di massima non sono istituzionali. Ciò significa che le modifiche statutarie richieste dall'art. 10, comma primo, lettere b, d, e, f, g, del d.lgs. n. 460/1997 non coinvolgono direttamente l'assetto statutario dell'ente. Le clausole suddette, infatti, riguardano soltanto il ramo ONLUS dell'ente e devono essere assunte con formale determina-

zione dell'organo deliberativo, debitamente autorizzato dall'autorità ecclesiastica a cui l'ente è soggetto: con essa vengono determinate le norme regolamentari relative all'attività di utilità sociale effettivamente svolta.

Si tenga presente che l'ente ecclesiastico non è obbligato a seguire il regime ONLUS; in alternativa, può svolgere attività di utilità sociale secondo il regime fiscale ordinario previsto per gli enti ecclesiastici.

CAPITOLO SESTO L'ENTE DIOCESI

La condizione giuridica della diocesi

84. La diocesi, «porzione del popolo di Dio, affidata alla guida pastorale di un Vescovo con la collaborazione del presbiterio» (can. 369), di regola circoscritta da un determinato territorio e comprendente tutti i fedeli che vi abitano (cfr. can. 372 § 1), assume un'importanza centrale nella struttura teologica e nell'organizzazione giuridico-pastorale della Chiesa.

In Italia vi sono anche abbazie territoriali e prelature territoriali, equiparate dal diritto alle diocesi (cfr. can. 370).

La diocesi gode *ipso iure* della personalità giuridica canonica pubblica (cfr. can. 373).

Nel diritto italiano le diocesi, compreso l'Ordinariato militare per l'Italia, sono enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (cfr. art. 29 della legge n. 222/1985).

L'amministrazione dell'ente diocesi

85. Il Vescovo diocesano è l'amministratore unico dell'ente diocesi, dal momento della presa di possesso canonica (cfr. cann. 494 § 3, 1277). Esercita questo compito avvalendosi della funzione esecutiva e della competenza amministrativa dell'economista diocesano (cfr. can. 494 §§ 3-4) e della qualificata collaborazione del consiglio diocesano per gli affari economici (cfr. cann. 492-493) e del collegio dei consultori, nei casi e alle condizioni previste dal diritto (cfr. cap. III).

Al Vescovo diocesano compete nativamente anche la legale rappresentanza dell'ente diocesi (cfr. can. 393). La rappresentanza negoziale può essere conferita al Vicario generale o episcopale competente o all'economista o ad altri in virtù di una specifica procura del Vescovo, conferita per gli effetti civili con atto notarile.

86. La figura dell'*economista* assume per l'amministrazione dell'ente diocesi e, in generale, nel settore amministrativo diocesano, un ruolo assai rilevante (cfr. can. 494), come risulta dalla procedura previa alla nomina da parte del Vescovo («sentito il collegio dei consultori e il consiglio per gli affari economici»); dalle doti personali richieste («veramente esperto in economia e distinto per onestà»); da una certa stabilità dell'incarico (per un quinquennio, rinnovabile; inoltre può essere rimosso solo per grave causa, da valutarsi sentito il collegio dei consultori e il consiglio per gli affari economici).

Il codice affida all'*economista* i seguenti compiti: amministrare, sotto l'autorità del Vescovo e secondo le modalità definite dal consiglio per gli affari economici, i beni dell'ente diocesi (offerte, tasse, massa comune, beni mobili e immobili intestati all'ente diocesi, ecc.); provvedere alle spese disposte dal Vescovo; sottoporre al consiglio per gli affari economici il bilancio consuntivo dell'ente. Il Vescovo può precisarne meglio le attribuzioni concrete, come pure affidargli altri compiti nell'ambito dell'esercizio della propria potestà esecutiva nell'amministrazione dei beni ecclesiastici (cfr. n. 24), ferma restando l'obbligatorietà dei controlli canonici.

87. Il *patrimonio* dell'ente diocesi è costituito dai beni già beneficiari, ritrasferiti ai sensi dell'art. 29, comma quarto, della legge n. 222/1985, nonché dai beni successivamente pervenuti mediante acquisti e donazioni.

Le *disponibilità* dell'ente diocesi sono incrementate da acquisti e donazioni e dalle fonti di sovvenzione di cui al capitolo quarto, in particolare dalle somme provenienti dall'otto per mille dell'IRPEF assegnate dalla CEI alla gestione diretta della diocesi stessa per le esigenze di culto e pastorale della popolazione e per gli interventi caritativi. La ripartizione diocesana dell'otto per mille deve avvenire tenendo presenti i criteri programmatici dell'anno pastorale, le priorità pastorali e le urgenze di solidarietà; devono essere sentiti, per quanto di loro competenza, l'incaricato del Servizio diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica e il direttore della Caritas diocesana, ed è necessario acquisire il parere del consiglio diocesano per gli affari economici e del collegio dei consultori.

«Dell'avvenuta ripartizione annuale deve essere fornito un dettagliato rendiconto alla CEI, secondo le indicazioni date dalla Presidenza medesima; esso è predisposto dall'*economista* diocesano ai sensi del § 4 del can. 494, verificato dal consiglio per gli affari economici ai sensi del can. 493 e firmato dal Vescovo diocesano. Analogo rendiconto deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale

della diocesi e fornito al Servizio diocesano perché ne promuova un'adeguata divulgazione» (determinazione della XLV Assemblea Generale, 9-12 novembre 1998). La Presidenza della CEI è autorizzata a rinviare il versamento delle somme derivanti dall'otto per mille dell'IRPEF dovute per l'anno corrente alle diocesi che non hanno presentato il rendiconto dell'anno precedente, fino all'effettiva ricezione del medesimo.

Il versamento delle predette somme è parimenti sospeso quando si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- la sede diocesana è vacante;
- la medesima è retta da un amministratore apostolico o da un amministratore diocesano;
- è già stato nominato il nuovo Vescovo.

Se, invece, tali somme sono versate nel periodo in cui la diocesi è governata da un amministratore apostolico, al quale la Santa Sede non ha conferito i pieni poteri, o da un amministratore diocesano, questi è tenuto a custodirle con cautela, secondo i criteri della buona amministrazione, fino alla presa di possesso del nuovo Vescovo, provvedendo alle spese ordinarie e all'assolvimento degli impegni finanziari derivanti da iniziative pluriennali precedentemente approvate.

Trascorsi sei mesi dall'inizio della vacanza della sede, l'amministratore può procedere, con il consenso della Presidenza della CEI, all'assegnazione dell'intero importo dell'otto per mille.

88. Di norma, una parte delle risorse dell'ente diocesi è destinata alle spese generali della comunità diocesana (attività pastorali, mantenimento degli edifici, uffici di curia, ecc.), mentre altre parti sono riservate al perseguimento di finalità specifiche, tra cui quelle elencate al can. 1274 § 3 (massa o fondo comune per il sostentamento delle persone, diverse dai sacerdoti, che servono la Chiesa, per le varie necessità diocesane, per l'aiuto alle diocesi più bisognose). Qualora non vi siano enti ecclesiastici specificamente costituiti per tali scopi, è possibile istituire una o più fondazioni non autonome (cfr. can. 1303 § 1, 2°) nell'ambito dell'ente diocesi.

89. Nella diocesi si possono recensire a titolo esemplificativo i seguenti fondi diocesani non autonomi:

- a) *Fondo comune diocesano* per le finalità di cui al can. 1274 § 3. Attraverso questo fondo si esercita in modo particolare la solidarietà tra le comunità ecclesiali e nei confronti delle altre diocesi; in esso infatti le comunità ecclesiali che hanno maggiori disponibilità versano liberamente offerte di comunione e quelle più indigenti possono attingere dal medesimo, secondo determi-

nate regole, le somme necessarie per una dignitosa attività pastorale. A livello diocesano si può stabilire una regolamentazione che preveda il coinvolgimento nella gestione di rappresentanti del presbiterio e delle comunità parrocchiali.

- b) *Fondo di solidarietà per i sacerdoti anziani e inabili*, costituito per intervenire in favore di sacerdoti che versano in situazioni di particolare gravità, nonché per sostenere l'attività delle case del clero. Tale fondo può ricevere anche contributi di solidarietà liberamente disposti da parte dei sacerdoti diocesani.
- c) *Fondo per le attività missionarie della diocesi*. Fatte salve le disposizioni vigenti a proposito delle risorse destinate alle Pontificie Opere Missionarie, è bene che vi sia un fondo finalizzato al sostegno economico delle attività missionarie intraprese dalla diocesi.
- d) *Fondo per la carità*. Considerato che la carità è una delle dimensioni essenziali della vita ecclesiale e che la Caritas diocesana è un ufficio che appartiene alla struttura della curia diocesana, finalizzato alla promozione e al coordinamento di tutte le attività caritative diocesane, è opportuno che le offerte raccolte per la carità e qualsiasi altro provento destinato a tale scopo costituiscano un fondo speciale dell'ente diocesi con destinazione vincolata.

90. Anche se uno o più di questi fondi sono collegati con uffici od organismi diocesani (ad esempio la Caritas o l'ufficio missionario), ogni movimento finanziario che li riguarda deve far capo all'ente diocesi e il loro bilancio costituisce una parte del bilancio diocesano. I singoli movimenti contabili devono entrare quindi analiticamente nella contabilità della diocesi, adottando il codice fiscale e l'eventuale partita IVA a essa attribuiti. Anche i contratti e i documenti contabili relativi alle diverse attività devono fare capo alla titolarità dell'ente diocesi.

I direttori dei singoli uffici od organismi collegati con un fondo diocesano hanno nei confronti del medesimo un compito di promozione e di coordinamento e non di amministrazione.

Qualora fosse opportuno dotare tali fondi di conti correnti bancari distinti, essi dovranno comunque essere intestati all'ente diocesi, attribuendo il potere di firma al Vescovo diocesano, che può delegare altri (ad esempio, l'economista diocesano e il direttore dell'ufficio di curia corrispondente) a operare sul conto e a firmare gli assegni.

Al direttore della Caritas spetta, in particolare:

- a) proporre al Vescovo diocesano l'ordine di precedenza delle somme destinate alla carità, in considerazione delle necessità emergenti;
- b) provvedere, all'interno della somma annualmente stabilita nel bilancio preventivo della diocesi, alle spese per le attività specifiche;

c) distribuire le offerte nei limiti della somma annualmente stabilita dalla diocesi.

È opportuno che l'ente diocesi non assuma direttamente la gestione di attività caritative (ad esempio, mense per i poveri, centri per anziani o disabili, case di accoglienza, colonie, case per ferie), se esse sono considerate, ai fini fiscali, attività commerciali e se comportano specifiche responsabilità. Dette attività possono essere convenientemente gestite da altri enti con finalità specifiche (fondazioni diocesane, confraternite, istituti religiosi, associazioni, cooperative, ecc.), con le quali la diocesi può stabilire rapporti convenzionali.

Nelle diocesi in cui opera un ente ecclesiastico, comunque denominato, che persegue finalità ed esercita attività caritative, esso non deve sostituire l'ufficio Caritas, cui compete l'azione di promozione e di coordinamento, ma deve piuttosto costituirne uno strumento operativo secondo le indicazioni del Vescovo diocesano.

Il bilancio consolidato

91. In alcune diocesi si può parlare di un patrimonio della Chiesa particolare, che comprende anche i beni di enti ecclesiastici variamente denominati (ad esempio, opera per la preservazione e la diffusione della fede, opera per la costruzione di nuove chiese), inizialmente costituiti per assicurare una soggettività giuridica civile quando la diocesi come tale non era riconosciuta o per la prudente preoccupazione di non accumulare su un solo soggetto numerosi beni e attività. Tale situazione di fatto consente anche di non gravare la diocesi di eccessive responsabilità e di attività considerate commerciali ai fini fiscali.

Allo scopo di disporre di un quadro adeguato delle risorse effettivamente disponibili, è comunque opportuno redigere il bilancio consolidato delle persone giuridiche che svolgono funzioni di carattere diocesano. In tal modo sarà possibile dare indirizzi e assumere decisioni con riferimento all'intero complesso dei beni e delle attività riconducibili alla diocesi.

CAPITOLO SETTIMO
L'ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

92. L'istituto diocesano per il sostentamento del clero è eretto presso ciascuna diocesi con decreto del Vescovo diocesano, in conformità con il can. 1274 § 1 e in esecuzione del disposto del primo comma dell'art. 21 della legge n. 222/1985. Il secondo comma del medesimo art. 21 concede ai Vescovi interessati la facoltà di accordarsi per erigere istituti per il sostentamento del clero a carattere interdiocesano. Essi sono enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Lo statuto-tipo degli istituti è stato predisposto dalla CEI e ha ottenuto la *recognitio* dalla Santa Sede: esso costituisce la base inderogabile dello statuto emanato da ciascun Vescovo.

93. Il patrimonio degli istituti si è costituito tramite la devoluzione, disposta ai sensi dell'art. 28 della legge n. 222/1985, degli interi patrimoni di tutti gli enti beneficiari estinti esistenti nella diocesi. Detti patrimoni comprendevano beni aventi diversa natura e finalità: accanto ai beni destinati a produrre reddito per il sostentamento del sacerdote titolare dell'ufficio cui era collegato il beneficio, potevano coesistere altri beni vincolati e/o destinati al culto, ad attività educative, caritative e ad altre finalità pastorali.

In forza dell'art. 29, comma quarto, della legge n. 222/1985, i Vescovi diocesani hanno provveduto a individuare tali beni, assegnandoli con proprio decreto a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi. Detta facoltà, che in via del tutto eccezionale rendeva il decreto vescovile di assegnazione titolo valido per il trasferimento dei beni agli effetti civili, è venuta meno in seguito all'intesa tra la Santa Sede e il Governo italiano, raggiunta attraverso uno scambio di note in data 13 novembre – 14 dicembre 2000.

Il patrimonio degli istituti – accresciuto mediante acquisti e liberalità dei fedeli – è finalizzato esclusivamente alla produzione di reddito da destinare al sostentamento dei sacerdoti al servizio delle diocesi (cfr. legge n. 222/1985, art. 35). Dal predetto fine deriva l'illegittimità di eventuali atti di disposizione a titolo gratuito (donazioni, concessioni in comodato, ecc.) compiuti dagli amministratori.

94. La particolare natura degli istituti, rispetto agli altri enti ecclesiastici, emerge anche dalla disciplina che la legge n. 222/1985 riserva agli atti di straordinaria amministrazione da loro compiuti, qualora eccedano determinati valori.

Al riguardo si ricorda che:

– l'art. 36 prescrive che per le alienazioni e gli altri negozi di cui al can. 1295, di valore tre volte superiore a quello massimo stabilito dalla CEI ai sensi del can. 1292 §§ 1-2 (cioè superiore a tre mi-

lioni di euro), l'istituto deve produrre alla Santa Sede, ai fini della prescritta autorizzazione, il parere della CEI;

- l'art. 37 prescrive che l'istituto che intende vendere a soggetti diversi da un ente ecclesiastico, dallo Stato, dal comune, dall'università degli studi, dalla regione e dalla provincia, un immobile per un prezzo superiore a € 774.685,35 (importo da rivalutare in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT), deve darne comunicazione al Prefetto della provincia nella quale è ubicato l'immobile, comminando, in caso di mancata comunicazione, la nullità del contratto di vendita.

95. Anche se avente connotazioni particolari rispetto agli altri enti ecclesiastici, l'istituto resta soggetto alla vigilanza dell'ordinario, prevista dal can. 1276 § 1.

Essa si esplica anche con l'apposizione del visto sullo stato di previsione e sul bilancio consuntivo, da trasmettere per l'approvazione all'Istituto centrale per il sostentamento del clero.

L'istituto è, altresì, soggetto alle licenze previste dai cann. 1291-1295. L'art. 11, lettera b, dello statuto-tipo, dopo aver richiamato la predetta soggezione, elenca espressamente quali alienazioni e quali atti di straordinaria amministrazione sono soggetti alla licenza dell'ordinario diocesano, ai sensi del can. 1281 § 2.

In occasione del rilascio delle licenze alle alienazioni, agli acquisti a titolo oneroso e al compimento degli altri atti di straordinaria amministrazione previsti dallo statuto, l'istituto è tenuto al versamento, a favore della diocesi, della tassa fissa determinata, ai sensi del can. 1264, 1°, dall'assemblea dei Vescovi della provincia.

Per gli acquisti a titolo gratuito soggetti ad autorizzazione, perché gravati da condizioni od oneri, l'istituto è soggetto a una tassa, determinata dall'assemblea dei Vescovi della provincia, la cui misura massima non può eccedere il 15% del valore del bene.

L'istituto è anche tenuto a corrispondere alla diocesi il tributo ordinario, di cui al can. 1263, determinato nella misura massima del 5% dell'utile netto di gestione (ossia della somma da destinare al sostentamento del clero) risultante dal bilancio consuntivo.

96. È inopportuno che fungano da membri del consiglio di amministrazione dell'istituto coloro che già ricoprono funzioni di qualificata collaborazione al governo diocesano in campo amministrativo (per esempio, l'economista diocesano e il responsabile dell'ufficio amministrativo).

97. Il can. 515 § 1 definisce la parrocchia come «una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare, e la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore». Il § 3 dello stesso canone afferma poi che «la parrocchia eretta legittimamente gode di personalità giuridica per il diritto stesso».

98. L'Accordo 18 febbraio 1984 e la legge n. 222/1985, conformandosi alle disposizioni del codice, stabiliscono la possibilità per ogni parrocchia di ottenere il riconoscimento civile. In precedenza la personalità giuridica civile era riconosciuta al "beneficio parrocchiale" e, in alcuni casi, all'ente "chiesa parrocchiale".

Le parrocchie canonicamente esistenti al 30 settembre 1986, elencate, con la loro denominazione e sede, in un provvedimento del Vescovo diocesano, hanno ottenuto la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno.

Le parrocchie erette successivamente possono ottenere il riconoscimento civile alle condizioni previste dagli artt. 1-3 della legge n. 222/1985 e dagli artt. 2, 4 e 5 del regolamento di esecuzione (dPR n. 33/1987, modificato con dPR n. 337/1999).

99. Ogni parrocchia civilmente riconosciuta deve essere iscritta nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede (cfr. artt. 5-6 legge n. 222/1985 e art. 15 dPR n. 361/2000).

Dal momento che la parrocchia viene introdotta nell'ordinamento italiano con la sua originaria struttura canonica, non le può essere imposto di dotarsi di uno statuto avente i requisiti previsti per le persone giuridiche private. Il deposito nel registro delle persone giuridiche di un'attestazione del Vescovo diocesano dalla quale risultino le norme di funzionamento della parrocchia e i poteri del legale rappresentante (cfr. allegato D) è finalizzato a garantirne la conoscibilità ai terzi e la possibilità di invocare l'invalidità o l'inefficacia dei negozi giuridici posti in contrasto con essi.

Devono essere parimenti iscritti nel registro:

a) i mutamenti sostanziali nel modo di esistenza della parrocchia (per esempio, la modifica della denominazione o della sede), disposti con decreto canonico e riconosciuti agli effetti civili, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 222/1985. Il trasferimento di sede

nell'ambito dello stesso comune o la modifica dei confini del territorio non costituiscono mutamento sostanziale e possono essere iscritti direttamente nel registro;

b) la variazione del legale rappresentante. In base agli accordi fra le parti (cfr. circolare della Direzione centrale degli Affari dei Culti del Ministero dell'interno, 24 dicembre 2002, n. 17), la notificazione della nomina del parroco alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e l'iscrizione del nominativo del medesimo al registro delle persone giuridiche vengono effettuate con un unico atto.

100. In quanto ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, la parrocchia può svolgere direttamente non solo le attività di religione e di culto (cfr. art. 16, lett. a, legge n. 222/1985), ma anche attività diverse (cfr. artt. 15 e 16, lett. b, legge n. 222/1985). Queste ultime restano però soggette, nel rispetto della struttura e della finalità dell'ente ecclesiastico, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime (cfr. art. 7, comma 3, dell'Accordo 18 febbraio 1984). Per svolgere tali attività non è pertanto necessario far sorgere nell'ambito parrocchiale altri soggetti giuridici (associazioni, cooperative, ecc.). È anzi importante mantenere in questo campo un atteggiamento di prudenza, per evitare il rischio che le iniziative e le stesse strutture parrocchiali vengano sottratte alla soggettività della parrocchia, per essere gestite da enti con propria autonomia e senza un esplicito collegamento ecclesiale. È noto infatti che l'attività di un'associazione civilmente costituita, anche se agisce in ambito parrocchiale, dipende giuridicamente non dal parroco o dal Vescovo, ma dalla libera volontà dei soci.

In ogni caso è necessario che i rapporti tra la parrocchia e altri enti eventualmente operanti nel suo ambito siano chiaramente definiti sia nel contesto della programmazione pastorale sia sotto il profilo giuridico (utilizzo degli immobili, responsabilità civili, amministrative e penali, obblighi fiscali, ecc.).

101. La parrocchia, una volta legittimamente eretta e riconosciuta civilmente, può essere soppressa soltanto con decreto del Vescovo diocesano, sentito il consiglio presbiterale (cfr. can. 515 § 2). Il Vescovo deve contestualmente provvedere anche alla devoluzione dei beni.

102. In quanto “pastore proprio” (cfr. cann. 515 § 1, 519) di una determinata comunità di fedeli, il parroco ne è responsabile non solo sotto il profilo sacramentale, liturgico, catechetico e caritativo, ma anche sotto il profilo amministrativo: ne è, infatti, il legale rappresentante (cfr. can. 532) e l'amministratore unico (cfr. can. 1279 § 1) nell'ordinamento canonico e in quello statale.

La responsabilità amministrativa del parroco è esercitata sotto l'autorità del Vescovo diocesano, costituendo il legame con il Vescovo il segno dell'inserimento della comunità parrocchiale nella Chiesa particolare. Si tratta di una responsabilità che esige di essere esercitata «con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e con l'apporto dei fedeli laici» (can. 519). D'altro canto, è una responsabilità personale, alla quale il parroco non può rinunciare (cfr. cann. 537 e 1289) e che non può demandare ad altri limitandosi, ad esempio, a ratificare le decisioni prese dal consiglio parrocchiale per gli affari economici. Anche l'ordinario diocesano non può sostituirsi alla responsabilità diretta e personale del parroco, se non in caso di negligenza (cfr. can. 1279 § 1 e n. 25). Detta responsabilità ha carattere globale, in quanto abbraccia tutte le attività di cui la parrocchia è titolare, comprese, ad esempio, l'oratorio e la scuola materna.

In quanto amministratore della parrocchia, il parroco è tenuto, come espressamente richiamato dal can. 532, a quanto prescritto dai cann. 1281-1288. Tra le disposizioni di questi canoni sono da tenere in particolare considerazione l'obbligo di garantire con giuramento davanti all'ordinario, prima di incominciare l'incarico, di «svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative» (can. 1283, 1°), e la necessità di adempiere il proprio compito «in nome della Chiesa, a norma del diritto» (can. 1282) e «con la diligenza di un buon padre di famiglia» (can. 1284 § 1).

103. Anche se di solito ogni parrocchia è affidata a un sacerdote come proprio parroco, la normativa canonica prevede anche altre possibilità di affidamento.

Una prima possibilità è rappresentata dall'affidamento di più parrocchie a uno stesso sacerdote in qualità di parroco: questi rappresenterà ciascuna di esse singolarmente e dovrà amministrarle in modo distinto l'una dall'altra (cfr. can. 515 § 1).

Un secondo caso è quello dell'affidamento *in solidum* di una o più parrocchie a più sacerdoti, tutti equiparati al parroco, ma di cui uno è il “moderatore”, con il compito di dirigere l'azione pastorale comune e di rispondere di essa davanti al Vescovo (cfr. cann. 517 § 1, 542-544). In questo caso, come stabilisce il can. 543 § 2, 2°, «solo il moderatore rappresenta nei negozi giuridici la parrocchia o le parrocchie affidate al gruppo». Di conseguenza, solo il suo nominativo deve essere iscritto nel registro delle persone giuridiche come legale rappresentante della parrocchia.

Un'altra possibilità è l'affidamento di una partecipazione nell'esercizio della cura pastorale della parrocchia, a motivo della scarsità di sacerdoti, a un diacono o a un fedele laico o a una comunità di persone. In queste circostanze, il Vescovo deve comunque costituire un sacerdote «il quale, con la potestà e le facoltà di parroco, sia il moderatore della cura pastorale» (can. 517 § 2). A questo sacerdote spetta, quindi, l'amministrazione e la legale rappresentanza della parrocchia.

Vi è poi la possibilità dell'affidamento di una parrocchia a un istituto religioso clericale o a una società clericale di vita apostolica. In questo caso non può essere parroco l'istituto o la società («Il parroco non sia una persona giuridica»: can. 520 § 1), ma un sacerdote dell'istituto o della società deve essere nominato parroco o moderatore, nel caso in cui si utilizzi la modalità dell'affidamento in solido.

Nella convenzione tra Vescovo diocesano e superiore competente, che deve essere necessariamente stipulata in caso di affidamento di una parrocchia a un istituto religioso o a una società di vita apostolica (cfr. can. 520 § 2), si devono precisare non solo gli aspetti pastorali, ma anche quelli amministrativi ed economici, distinguendo in particolare quanto, in materia di immobili, offerte, spese e tasse diocesane, è di pertinenza della casa religiosa e quanto della parrocchia, e quindi del parroco coadiuvato dal consiglio parrocchiale per gli affari economici.

Si rammenti, infine, che, in forza dell'art. 3, comma 3, dell'Accordo 18 febbraio 1984, salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, possono essere nominati parroci i soli sacerdoti titolari della cittadinanza italiana.

104. In caso di vacanza della parrocchia o di impedimento del parroco, deve essere costituito da parte del Vescovo diocesano quale *amministratore parrocchiale* un sacerdote tenuto agli stessi doveri e diritti del parroco, salvo precisazioni da parte del Vescovo (cfr. cann. 539-540). A lui spetta, quindi, la legale rappresentanza e la responsabilità amministrativa della parrocchia.

L'amministratore parrocchiale è, per sua natura, una figura provvisoria: tuttavia è opportuno iscriverne il nominativo nel registro delle persone giuridiche anche nel caso in cui il parroco impedito resti in carica.

Se una persona diversa dal legale rappresentante interviene a rappresentare la parrocchia per un determinato atto giuridico, è necessario che sia munita di un mandato di procura valido agli effetti civili, rilasciato dal legale rappresentante.

105. In ogni parrocchia deve essere costituito il consiglio parrocchiale per gli affari economici (CPAE), retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano. I fedeli che ne fanno parte, scelti secondo le medesime norme, hanno il compito di aiutare il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia (cfr. can. 537).

Le norme date dal Vescovo possono utilmente consistere in un *regolamento del consiglio parrocchiale per gli affari economici*, da adottarsi in tutte le parrocchie. In esso si devono prevedere disposizioni circa la natura, le finalità, la composizione e i compiti del CPAE.

Il CPAE si caratterizza, oltre che per la competenza in materia giuridico-amministrativa, anche per l'ecclesialità dei suoi membri. Quanti ne fanno parte devono essere scelti in base alla competenza, in analogia con quanto stabilito per il consiglio diocesano per gli affari economici (cfr. can. 492 § 1 e n. 26): essi però sono anzitutto *christifideles*, chiamati a svolgere un servizio non solo in base a criteri tecnici ed economici, ma anche in riferimento a principi di ordine specificamente ecclesiale, primo fra tutti quello dei fini propri dei beni temporali della Chiesa (cfr. can. 1254 § 2). Nelle *Determinazioni concernenti taluni strumenti e iniziative per la promozione della Chiesa in Italia*, 27 marzo 1999, la CEI ha stabilito che faccia parte del CPAE l'incaricato parrocchiale per la promozione del sostegno economico della Chiesa.

La funzione consultiva del CPAE non ne diminuisce l'importanza, essendo chiamati i consiglieri non solamente a esprimere un parere tecnico, ma anche a condividere la responsabilità dell'intera vita della parrocchia mediante una corretta e proficua gestione dei suoi beni.

106. In questo orizzonte, il CPAE deve avere un rapporto costruttivo sia con il consiglio pastorale parrocchiale sia con l'intera comunità parrocchiale.

In particolare, il CPAE non può prescindere, soprattutto nelle scelte economiche di maggiore importanza e di carattere generale (quali la decisione di costruire nuove strutture parrocchiali o di intraprendere una nuova attività), dalle indicazioni offerte dal consiglio pastorale parrocchiale; quest'ultimo, a sua volta, non può ignorare i problemi economici della parrocchia, ma deve tenerne conto e farsene carico, soprattutto attraverso un'opera di sensibilizzazione e di responsabilizzazione dell'intera comunità. A servizio di essa opera il CPAE e a essa deve rendere conto, in particolare per ciò che concerne l'utilizzazione delle offerte, secondo quanto stabilito dalla normativa diocesana (cfr. can. 1287 § 2).

Il can. 537, disponendo che nel CPAE i fedeli «aiutino il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando

il disposto del can. 532», stabilisce la personale responsabilità del parroco in quanto legale rappresentante e amministratore. Ciò significa che il CPAE non può sostituirsi al parroco o essere considerato un vero e proprio consiglio di amministrazione della parrocchia. La sua funzione è, invece, di collaborazione col parroco, amministratore della parrocchia. Questi, tuttavia, non dovrebbe discostarsi dal parere del CPAE se non per gravi motivi. Il Vescovo può chiedere di conoscere, come condizione previa al rilascio delle autorizzazioni canoniche per gli atti di amministrazione straordinaria relativi alla parrocchia, la valutazione formulata in merito dal CPAE.

L'amministrazione della parrocchia: la contabilità parrocchiale

107. In quanto persona giuridica pubblica, la parrocchia deve essere amministrata secondo le disposizioni dei cann. 1281-1288 e, in generale, in conformità con la normativa universale e particolare concernente i beni temporali della Chiesa.

Il can. 531 dispone che tutte le offerte ricevute dai fedeli, in particolare in occasione della celebrazione di sacramenti e di sacramentali (eccettuata l'offerta per la S. Messa, che spetta al sacerdote celebrante o, in caso di Messa binata o trinata, va destinata secondo quanto stabilito dall'ordinario: cfr. cann. 945 e 951) devono essere versate nella cassa parrocchiale. All'unica cassa parrocchiale è necessario che confluiscono anche tutti i proventi destinati alla parrocchia, compresi quelli patrimoniali, ove esistenti, e quelli frutto di specifiche attività. Queste ultime possono mantenere una distinta contabilità, pur restando nell'ambito della gestione generale della parrocchia.

108. Le *entrate* della cassa parrocchiale devono essere indicate tutte singolarmente e distinte in diverse voci secondo la loro natura, come esemplificato qui di seguito:

1. Offerte richieste dalla parrocchia per tutte le necessità della comunità.
2. Offerte in occasione dell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali.
3. Offerte finalizzate in giornate prescritte.
4. Offerte, rendite di culto e legati per la celebrazione e applicazione di Ss. Messe.
5. Offerte occasionali per le necessità della Chiesa o per finalità specifiche.
6. Donazioni, eredità e legati.
7. Offerte deducibili.
8. Redditi fondiari, di capitale e diversi.
9. Corrispettivi di attività commerciali e sponsorizzazioni.

10. Contributi da enti per attività istituzionali.
11. Contributi da enti per attività commerciali.
12. Rimborsi spese.

109. Le uscite della cassa parrocchiale devono essere indicate tutte singolarmente e distinte in diverse voci secondo la loro natura, come esemplificato qui di seguito:

1. Remunerazione dei sacerdoti.
2. Manutenzione degli immobili.
3. Assicurazioni: per incendio (cfr. can. 1284), e per responsabilità civile della parrocchia, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.
4. Uscite per attività istituzionali.
5. Contributi alla diocesi.
6. Offerte destinate ad altre finalità.
7. Spese relative a eventuali attività commerciali.

110. Qualsiasi somma di denaro di pertinenza della parrocchia depositata sotto qualunque forma in un istituto bancario o postale o investita (ad esempio, in titoli di Stato), deve essere intestata in maniera esclusiva alla parrocchia, secondo la corretta denominazione, con la firma di traenza attribuita al solo legale rappresentante.

111. I libri obbligatori previsti per l'amministrazione economica della parrocchia sono:

- il registro delle Ss. Messe (cfr. can. 958 § 1);
- il registro dei legati (cfr. delibera CEI n. 6; cfr. anche can. 1307);
- i libri delle entrate e delle uscite (cfr. can. 1284 § 2, 7°);
- i registri dell'amministrazione dei beni (cfr. delibera CEI n. 6).

Essi vanno custoditi, con tutti gli altri documenti concernenti la parrocchia, nell'archivio parrocchiale (cfr. can. 535 § 4), e non possono essere sostituiti da supporti magnetici. Devono essere esibiti al Vescovo diocesano o ai convisitatori in occasione della visita pastorale, e al vicario foraneo durante la visita foraniale e, comunque, a ogni sua legittima richiesta (cfr. can. 555 § 1, 3°).

112. In ciascuna parrocchia, oltre ai libri e ai registri obbligatori stabiliti dalla normativa canonica, devono essere presenti anche i libri contabili, richiesti dalla normativa fiscale dello Stato per le eventuali attività considerate a carattere commerciale. Essi possono essere conservati anche presso professionisti, secondo la normativa vigente.

I documenti comprovanti pagamenti e, in genere, adempimenti eseguiti dalla parrocchia, devono essere conservati presso l'archivio parrocchiale almeno fino al termine della prescrizione dei diritti corrispondenti.

113. Nell'archivio della parrocchia deve anche essere custodito l'inventario dei beni compilato all'inizio dell'incarico del parroco, secondo quanto dispone il can. 1283, 2°: «Sia accuratamente redatto un dettagliato inventario [...] dei beni immobili, dei beni mobili sia preziosi sia comunque riguardanti i beni culturali, e delle altre cose, con la loro descrizione e la stima, e sia rivisto dopo la redazione». Copia dell'inventario va conservata anche nell'archivio della curia e le due copie vanno aggiornate annotando le eventuali modifiche del patrimonio (cfr. can. 1283, 3°).

È necessario che l'inventario sia particolarmente accurato e sia corredato anche di fotografie, quando si tratta di beni di valore artistico o storico, allo scopo di favorirne il recupero in caso di furto o di smarrimento. Detti beni sono soggetti a particolare tutela da parte della normativa canonica e civile: in caso di restauro, prestito, alienazione, occorre ottenere preventivamente le autorizzazioni prescritte.

Il parroco e il CPAE devono conoscere con precisione lo stato giuridico degli immobili di proprietà della parrocchia, avendo a disposizione per ciascuno di essi l'esatta e aggiornata identificazione catastale, sulla base di certificazione rilasciata dall'Agenzia del Territorio competente; la provenienza, attestata da copia autentica dei relativi atti pubblici, se esistenti, e dalle relative note di trascrizione; la destinazione, soprattutto se stabilita come condizione dal donante o dal testatore; l'effettiva utilizzazione, con gli eventuali contratti di cessione a terzi; una scheda sullo stato di conservazione, con la previsione di eventuali interventi. È consigliabile che le copie autentiche dei documenti originali siano depositate nell'archivio della curia (cfr. can. 1284 § 2, 9°). I documenti costitutivi delle pie fondazioni devono essere conservati nell'archivio parrocchiale, oltre che in quello della curia (cfr. can. 1306 § 2).

114. La parrocchia, come ogni persona giuridica pubblica soggetta al Vescovo diocesano, è tenuta a presentare ogni anno il rendiconto amministrativo all'ordinario del luogo, che deve farlo esaminare dal consiglio diocesano per gli affari economici (cfr. cann. 1284 § 2, 8° e 1287 § 1). È conveniente che ogni diocesi faciliti l'adempimento di quest'obbligo predisponendo uno schema di rendiconto, da utilizzarsi in tutte le parrocchie.

La redazione accurata e fedele del rendiconto annuale è la prova più evidente di un'amministrazione parrocchiale corretta e ordinata. Il rendiconto, tra l'altro, permette all'ordinario di svolgere il proprio compito di vigilanza (cfr. can. 1276 § 1) nei confronti dell'amministrazione della parrocchia e di intervenire opportunamente in suo favore.

La normativa diocesana può stabilire anche l'obbligo per ogni parrocchia di compilare lo stato di previsione delle entrate e delle uscite, dando indicazioni per la sua redazione (cfr. can. 1284 § 3).

115. Il parroco ha l'obbligo di conservare gli immobili di proprietà della parrocchia con la diligenza del buon padre di famiglia. A tale riguardo è fondamentale programmare ed eseguire una corretta *manutenzione ordinaria* di tutti gli immobili (tinteggiatura, verniciatura, sostituzione delle parti usurate, controlli periodici, ecc.). La manutenzione ordinaria trascurata comporta, con il trascorrere del tempo, la necessità di intervenire in modo straordinario e spesso molto oneroso sugli immobili.

Spetta al CPAE approntare, in rapporto anche alle disponibilità della parrocchia, un programma efficace di manutenzione ordinaria.

Gli edifici di proprietà della parrocchia, secondo la loro tipologia, devono essere costruiti o adeguati alle norme di legge in materia igienico-sanitaria, di prevenzione degli incendi e di sicurezza degli impianti, ottenendo le prescritte dichiarazioni di conformità, rilasciate da imprese a ciò abilitate.

116. Gli immobili e gli spazi destinati a sede della parrocchia hanno come primaria e naturale destinazione d'uso quelle attività pastorali che realizzano le finalità istituzionali di culto e di religione, specifiche dell'ente ecclesiastico.

Come norma generale, la parrocchia deve avere il possesso esclusivo dell'intero complesso parrocchiale, al fine di svolgere in esso le attività istituzionali dell'ente. Il parroco deve poter disporre dei locali, comprese le aree destinate ad attività sportiva o ricreativa. Ciò comporta, tra l'altro, il suo diritto-dovere, in quanto amministratore e rappresentante legale della parrocchia, di gestire direttamente tutti i locali e gli impianti, detenendone le chiavi.

La parrocchia può, se lo ritiene pastoralmente utile, a determinate condizioni e tenendo conto di quanto sopra affermato, consentire che associazioni sportive, scuole, circoli, gruppi musicali o altri soggetti, utilizzino i propri impianti. Tale utilizzazione deve essere formalizzata mediante una convenzione che indichi le ore e i giorni della settimana di utilizzo per un periodo definito e precisi le responsabilità civili e fiscali delle parti, fermo restando che la parrocchia conserva la detenzione dei locali a titolo di esercizio delle attività pastorali.

117. Nel caso in cui la parrocchia, per l'uso temporaneo dei locali, intenda ricevere un corrispettivo che eccede il mero rimborso

delle spese correnti e dei consumi, dovrà ottenere l'autorizzazione previa dell'ordinario diocesano. Dovrà poi scegliere tra un contratto di locazione e un contratto di prestazione di servizi, non potendosi applicare alla fattispecie un contratto di uso gratuito. Dovrà infine dichiarare ai fini fiscali tra i propri redditi il corrispettivo ricevuto.

È sconsigliabile un'utilizzazione mista occasionale degli immobili parrocchiali, ovvero la concessione di locali di culto e pastorale a terzi dietro corrispettivo per singole iniziative (ad esempio, per feste di compleanno, assemblee condominiali o comitati civici di quartiere). Tale forma infatti mette a rischio la validità della copertura assicurativa per attività non direttamente connesse con i fini istituzionali della parrocchia, attività per le quali i locali in questione sono destinati.

Si tenga presente che nell'ordinamento italiano il contratto non richiede la forma scritta a pena di nullità, se non in casi tassativi (cfr. art. 1350 cod. civ.), quali, ad esempio, l'alienazione, la costituzione di diritti reali, le locazioni ultranovennali, le locazioni per uso abitativo. Di conseguenza, qualunque accordo verbale tra due soggetti (ad esempio, per un comodato) produce l'effetto di vincolarli contrattualmente, anche se in tali casi l'assenza della prescritta autorizzazione canonica può costituire causa di invalidità, ai sensi e nei limiti dell'art. 18 della legge n. 222/1985. Peraltro, l'esperienza insegna che la semplice richiesta da parte del parroco di riavere la disponibilità di locali dati in uso a terzi può dare luogo a contenziosi a detrimento della parrocchia stessa. L'attuale prassi giudiziaria italiana, inoltre, rende difficile il recupero in tempi brevi di un locale goduto da altri a qualsiasi titolo.

Prima di ipotizzare di destinare immobili e strutture parrocchiali per attività produttive di reddito o comunque considerate commerciali ai fini fiscali, è necessario compiere un'attenta valutazione circa l'uso pastorale – attuale o prevedibile – di detti beni, dal momento che esso è sempre prevalente rispetto a ogni considerazione di convenienza economica. Le finalità, pur apprezzabili, che vengono spesso indicate per una diversa utilizzazione dei beni non devono far dimenticare il rischio di compiere inavvertitamente scelte improprie e difficilmente reversibili.

118. Le case canoniche non cessano di essere pertinenze dell'edificio di culto per il semplice fatto che il parroco abiti altrove. Ciò che conta, infatti, è che la canonica sia comunque a disposizione della parrocchia, ossia a servizio del parroco (come sede, ad esempio, dell'ufficio parrocchiale) o dei fedeli (venendo utilizzata, anche solo saltuariamente, per iniziative catechistiche e pastorali). La casa canonica perderebbe, invece, la natura di pertinenza, qualora venisse meno il riferimento all'edificio di culto, perché concessa in locazione a terzi o destinata ad attività considerate commerciali dalla legge.

Per quanto concerne le agevolazioni fiscali, giova ricordare che i locali e gli spazi parrocchiali destinati ad attività pastorale di religione o di culto, o comunque posti a servizio dell'edificio di culto, sono considerati pertinenze dell'edificio di culto stesso e ne seguono la natura e il regime giuridico, godendo delle agevolazioni riconosciute dalla normativa fiscale a condizione che non siano locati a terzi o utilizzati per attività commerciali.

Obblighi civili e fiscali

119. La parrocchia ha determinati obblighi in riferimento all'ordinamento statale, in particolare negli ambiti civile e fiscale, sia quando svolge soltanto attività istituzionali sia quando gestisce attività commerciali. Essa è tenuta a osservare la normativa fiscale e civile, soprattutto in materia assicurativa (cfr. can. 1284 § 2, 1°) e di diritto del lavoro (cfr. can. 1286). Si veda in proposito, nel capitolo quinto, la trattazione dedicata alla "condizione degli enti ecclesiastici nell'ordinamento tributario italiano".

CAPITOLO NONO I LUOGHI DI CULTO

Condizione giuridica delle chiese in genere

120. La chiesa è un edificio sacro destinato al culto divino ove i fedeli hanno diritto di entrare per esercitare, soprattutto pubblicamente, tale culto (cfr. can. 1214).

Le chiese, che si distinguono dagli oratori e dalle cappelle private perché non riservate ad alcuna categoria di fedeli o all'uso di determinate persone, hanno diversa funzione pastorale secondo la comunità di fedeli che ne ha l'uso e prevalentemente vi celebra la liturgia con il consenso del Vescovo diocesano. Ai fini della qualificazione giuridica della chiesa, non è rilevante il soggetto proprietario dell'edificio, ma soltanto la persona giuridica responsabile dell'officiatura.

La destinazione di un edificio al culto pubblico, la qualificazione giuridico-pastorale di una chiesa e la riduzione di una chiesa a uso profano non indecoroso competono al Vescovo diocesano, dal momento che la liturgia può essere legittimamente celebrata solo in comunione con lui e sotto la sua autorità (cfr. cann. 838, 899 § 2).

121. In relazione alla funzione culturale e pastorale e alla comunità di fedeli che in esse celebra la liturgia, le chiese si possono distinguere e qualificare secondo la seguente classificazione:

- a) chiesa cattedrale;
- b) chiesa parrocchiale;
- c) chiesa rettoria;
- d) chiesa santuario;
- e) chiesa annessa a una persona giuridica:
 - a un capitolo;
 - a una casa di un istituto religioso clericale o di una società clericale di vita apostolica, di un istituto religioso laicale o femminile o di una società laicale o femminile di vita apostolica o di un istituto secolare;
 - a un'associazione o a una confraternita;
 - a un seminario o ad altro ente ecclesiastico;
 - a una parrocchia.

122. Ove manchi, il Vescovo diocesano proceda alla ricognizione delle chiese esistenti nel territorio della diocesi, in modo da essere in condizione di certificare la proprietà e la qualificazione giuridica di ciascun luogo di culto. Ove la qualificazione non risulti dagli atti di curia, provveda con decreto alla determinazione.

In caso di dubbio circa la qualificazione da dare, è opportuno scegliere quella di chiesa annessa alla parrocchia nel cui territorio l'edificio di culto si trova, in modo che la responsabilità della chiesa competa al parroco.

Nel caso in cui una chiesa abbia una duplice o triplice funzione pastorale, compete al Vescovo diocesano, sentite le parti interessate, determinare quale funzione pastorale sia prevalente, cioè dare la qualificazione giuridica in modo che sia individuata, anche per gli effetti civili, la persona giuridica responsabile dell'esercizio del culto. Si rende però necessaria tra le parti una convenzione, nella quale siano precisate le modalità di collaborazione nell'esercizio del culto.

123. Tra le norme canoniche di particolare rilievo circa le chiese si ricordino le seguenti:

- a) la costruzione di una nuova chiesa richiede il previo consenso scritto del Vescovo diocesano, udito il consiglio presbiterale e i rettori delle chiese vicine (cfr. can. 1215);
- b) la chiesa deve essere dedicata o almeno benedetta (cfr. can. 1217);
- c) nella chiesa legittimamente dedicata o benedetta si possono compiere tutti gli atti del culto divino, salvi i diritti parrocchiali (cfr. can. 1219);
- d) nel luogo sacro, in particolare nella chiesa, può essere consentito solo quanto serve all'esercizio e alla promozione del culto, del-

la pietà, della religione e deve essere vietata qualunque attività aliena dalla santità del luogo (cfr. can. 1210).

124. La libertà di esercizio pubblico del culto è un diritto tutelato a livello costituzionale (cfr. art. 19 Cost.) e il regime delle chiese destinate al culto cattolico è stabilito da norme pattizie (cfr. articoli 2, 5, e 7 dell'Accordo 18 febbraio 1984).

L'art. 2 dell'Accordo dispone: «In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale...», in coerenza con il canone 1213 del codice di diritto canonico, ai sensi del quale «nei luoghi sacri l'autorità ecclesiastica esercita liberamente i suoi poteri e i suoi uffici».

L'art. 5 dell'Accordo prevede poi alcune tassative ipotesi in presenza delle quali è necessaria un'intesa tra lo Stato italiano e l'autorità ecclesiastica:

- «1. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica.
2. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al pubblico, senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica».

La tutela della destinazione al culto e la riserva delle relative facoltà all'autorità ecclesiastica competente per territorio costituisce una costante della legislazione statale, che garantisce l'immodificabilità della destinazione al culto (cfr. art. 831, comma secondo, cod. civ.) fino a quando non sia disposta dall'autorità ecclesiastica la riduzione a uso profano dell'edificio di culto, a norma del can. 1222: «Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano».

Proprietà degli edifici di culto

125. La proprietà di un edificio di culto può essere intestata nei registri immobiliari a un ente ecclesiastico, a un ente pubblico, a una persona giuridica privata o a una persona fisica.

Qualora il soggetto proprietario della chiesa sia una persona fisica o un ente civile, questi non può sottrarre l'edificio alla destinazione di culto, né può gestire direttamente il culto medesimo, dato il principio che il soggetto che celebra la liturgia può essere soltanto una comunità di fedeli in comunione con il Vescovo diocesano. Il proprietario pertanto è tenuto a concedere in uso l'edificio, a

titolo di esercizio del culto, all'ente ecclesiastico designato dal Vescovo. Le condizioni della concessione possono essere determinate mediante convenzione.

Pertinenze degli edifici di culto

126. «Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o a ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima» (art. 817 cod. civ.). Le pertinenze seguono lo stesso regime della cosa principale.

Si considerano ordinariamente pertinenze della chiesa la sacrestia, il battistero, il campanile e il sagrato, i locali adibiti a ufficio e ad abitazione dei sacerdoti e degli addetti al culto, nonché quelli usati per le opere pastorali connesse alla chiesa e al culto che in essa si celebra (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Prima, parere 18 ottobre 1989, n. 1263/89).

Personalità giuridica delle chiese

127. In base al codice di diritto canonico, le nuove chiese hanno personalità giuridica pubblica solo se conferita loro con decreto dell'autorità ecclesiastica.

Nell'ordinamento italiano occorre distinguere:

- a) le chiese cattedrali, rettorie e santuari possono ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 11 della legge n. 222/1985;
- b) le chiese annesse a una persona giuridica riconosciuta agli effetti civili non possono conseguire un autonomo riconoscimento;
- c) le chiese esistenti in data 7 giugno 1929, escluse quelle ex conventuali, conservano la personalità giuridica che avevano, a norma dell'art. 29, lett. a, del Concordato del 1929 e dell'art. 7, comma 2, dell'Accordo 18 febbraio 1984: esse devono essere iscritte nel registro delle persone giuridiche utilizzando a tal fine il decreto di riconoscimento o l'attestato di personalità giuridica per antico possesso di stato rilasciato dal Ministro dell'interno (cfr. art. 15, comma 5, del dPR n. 33/1987);
- d) le chiese rettorie ex conventuali, soppresse dalle leggi eversive ma conservate al culto, possono ancora essere riconosciute agli effetti civili purché non siano annesse ad altro ente ecclesiastico. Tali enti, contestualmente al riconoscimento giuridico e in forza del combinato disposto dell'art. 73 della legge n. 222/1985 e degli artt. 6-8 della legge n. 848/1929, possono ottenere il trasferimento in proprietà della chiesa e delle pertinenze.

128. La dedicazione di una chiesa al culto pubblico è un fatto permanente non suscettibile di frazionamento nello spazio o nel tempo, tale da consentire attività diverse dal culto stesso. Ciò equivarrebbe infatti a violare il vincolo di destinazione, tutelato anche dall'art. 831 cod. civ.

La chiesa deve essere nell'esclusiva disponibilità della persona giuridica competente per l'ufficiatura e pertanto non può essere oggetto di un contratto che attribuisca a terzi diritti, facoltà, poteri, possesso o compossesso sull'edificio di culto; non può essere bene strumentale di attività commerciale né può essere utilizzata in alcun modo a fine di lucro.

La responsabilità pastorale della chiesa compete al rettore; quella amministrativa spetta al rettore, se la chiesa ha personalità giuridica, altrimenti, all'ente ecclesiastico cui la chiesa è annessa.

129. Solo in linea teorica è possibile distinguere la dimensione culturale di una chiesa da quella religiosa, perché di fatto i due aspetti sono inseparabili: infatti la dedicazione al culto costituisce la ragion d'essere dell'edificio e delle opere d'arte in esso contenute. La visita di una chiesa comporta la comprensione dei valori sottesi al culto di quel luogo, che sono anche testimonianza della vita e della storia della Chiesa, ed esige rispetto: le chiese non sono semplici beni di consumo turistico.

Riguardo alla visita e all'utilizzazione di una chiesa, si tenga fermo il principio che questa deve essere accessibile liberamente e gratuitamente a tutti nell'orario stabilito dal rettore.

130. L'esecuzione musicale in chiesa al di fuori della liturgia costituisce attività istituzionale dell'ente officiante solo quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) organizzazione da parte di un ente ecclesiastico;
- b) esecuzione prevalente di musica sacra;
- c) ingresso libero e gratuito.

Venendo a mancare una di queste tre condizioni, il concerto costituisce un'attività culturale, diversa da quella di culto, che richiede, a norma del can. 1210, la licenza scritta dell'ordinario diocesano per l'uso profano della chiesa *per modum actus* ed è assoggettabile alla normativa sugli spettacoli.

131. «Sotto il nome di fabbricerie si comprendono tutte le amministrazioni le quali, con varie denominazioni, di fabbriche, opere, maramme, cappelle ecc. provvedono, in forza delle disposizioni vigenti, all'amministrazione dei beni delle chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici» (art. 15, comma secondo, della legge n. 848/1929).

Le fabbricerie esistenti sono disciplinate dall'art. 72 della legge n. 222/1985, nonché dagli artt. 15-16 della legge n. 848/1929 e dagli artt. 35-39 e 41 del DPR n. 33/1987, come modificato dal DPR n. 337/1999. Pur non rientrando fra gli enti ecclesiastici direttamente soggetti all'autorità ecclesiastica, rivestono grande rilevanza per l'importanza dei luoghi di culto cui si riferiscono.

132. La condizione giuridica delle chiese cattedrali è diversa da diocesi a diocesi, secondo i precedenti storici e gli statuti particolari di ciascuna cattedrale.

Considerato che alla chiesa cattedrale sono interessate diverse persone giuridiche (l'ente "chiesa cattedrale", se questa ha personalità giuridica, la diocesi, il capitolo, la parrocchia, l'ente proprietario dell'edificio di culto, se diverso dai predetti), è necessario che la condizione giuridica della cattedrale sia determinata con chiarezza, al fine di impostare correttamente i rapporti tra le diverse persone giuridiche interessate.

La chiesa cattedrale con personalità giuridica è un ente a sé stante con propria amministrazione distinta da quella delle altre persone giuridiche. La cura pastorale nonché la responsabilità amministrativa, fatte salve le eventuali competenze della fabbriceria, può essere esercitata:

- a) dal capitolo cattedrale;
- b) da un rettore; nel caso in cui la cattedrale sia sede di parrocchia, conviene che il parroco sia nominato rettore;
- c) dal Vescovo diocesano.

La chiesa cattedrale che non ha personalità giuridica è da considerare annessa all'ente diocesi e pertanto è retta e amministrata personalmente dal Vescovo diocesano; l'amministrazione è assorbita da quella della diocesi.

133. Il Vescovo diocesano, contestualmente alla determinazione della condizione giuridica della chiesa cattedrale, provveda anche a definire i compiti del capitolo cattedrale, a norma del can. 503, e a disporre la separazione del capitolo dalla parrocchia, a norma del can. 510 § 1, qualora il capitolo fosse ancora titolare della cura d'anime.

Su richiesta dell'autorità ecclesiastica competente, può essere revocato il riconoscimento civile dei capitoli, nel caso in cui essi

non rispondano più a particolari esigenze o tradizioni religiose e culturali della popolazione (cfr. art. 14 della legge n. 222/1985).

È utile richiamare che l'erezione, la modifica o la soppressione del capitolo cattedrale sono riservate alla Sede Apostolica (cfr. can. 504).

La chiesa rettoria

134. La rettoria è una chiesa destinata al culto pubblico per i fedeli della diocesi, secondo una finalità pastorale specifica determinata dal Vescovo diocesano.

La chiesa rettoria è regolata dai cann. 556-563 del codice di diritto canonico e dall'eventuale statuto.

Il rettore viene nominato liberamente dal Vescovo diocesano, a meno che a qualcuno competa legittimamente il diritto di elezione o di presentazione; in tal caso spetta al Vescovo diocesano la conferma o l'istituzione (cfr. can. 557). Il rettore è amministratore unico e legale rappresentante dell'ente chiesa.

135. La chiesa rettoria può essere affidata a un istituto religioso clericale o a una società clericale di vita apostolica mediante una convenzione tra la diocesi e l'istituto. Anche in tal caso la chiesa resta sotto la giurisdizione del Vescovo diocesano, il quale istituisce il rettore presentato dal superiore maggiore, a norma del can. 557 § 2.

La chiesa santuario

136. Col nome di santuario si intende la chiesa o l'altro luogo sacro ove i fedeli, per un peculiare motivo di pietà, si recano numerosi in pellegrinaggio con l'approvazione dell'ordinario del luogo (cfr. can. 1230).

L'autorità competente per attribuire a una chiesa o a un altro luogo sacro la qualificazione di *santuario* e per approvarne gli statuti è l'ordinario del luogo per i santuari diocesani, la Conferenza Episcopale per i santuari nazionali e la Santa Sede per i santuari internazionali (cfr. can. 1232 § 1; delibera CEI n. 34).

La funzione pastorale del santuario è l'esercizio del culto da parte dei fedeli di una diocesi o di una o più nazioni, e pertanto la chiesa-santuario non può considerarsi chiesa annessa a un istituto religioso o a una determinata comunità di fedeli, anche se questo ente è proprietario dell'immobile.

La condizione giuridica della chiesa qualificata santuario è pari a quella delle rettorie con personalità giuridica canonica (cfr. nn. 134-135), salvo quanto previsto dai cann. 1230-1234 e dagli statuti propri.

Il santuario è sotto la speciale vigilanza dell'autorità ecclesiastica che ne ha approvato lo statuto, anche perché l'esercizio del culto in tale luogo riguarda i fedeli di tutta la diocesi (o nazione o più nazioni); compete alla medesima autorità anche la tutela sull'amministrazione dei beni del santuario.

Nel caso in cui un santuario si trovi in una situazione di fatto diversa da quella prevista dalla normativa vigente, il Vescovo diocesano valuti se approvare, a norma del can. 1232 § 1, uno statuto redatto secondo i principi sopraindicati, e chiedere il riconoscimento agli effetti civili della personalità giuridica.

La denominazione "santuario" in senso lato può essere conservata, per motivi storici e tradizionali, anche per quelle chiese e luoghi che non siano qualificati santuario in senso strettamente giuridico, a norma dei cann. 1230-1234.

137. La qualificazione di una chiesa sede di parrocchia come "santuario" significa il riconoscimento da parte del Vescovo che la chiesa ha come funzione pastorale prevalente la celebrazione del culto da parte dei fedeli che si recano in pellegrinaggio rispetto alla celebrazione della comunità parrocchiale. In caso contrario la chiesa sarebbe qualificata chiesa parrocchiale e potrebbe essere denominata "santuario" in senso lato, non giuridico.

In tal caso, spetta al santuario provvedere alla custodia e manutenzione dell'edificio di culto, all'esercizio del culto (a eccezione delle celebrazioni parrocchiali) e alla pastorale di accoglienza dei pellegrini. È invece di competenza della parrocchia provvedere alla custodia e manutenzione dei locali parrocchiali, alle celebrazioni parrocchiali e all'attività pastorale della comunità parrocchiale.

138. Il Vescovo diocesano può affidare la rettoria di un santuario, per statuto o mediante convenzione, a un istituto religioso clericale o a una società clericale di vita apostolica e disporre l'assegnazione al medesimo istituto di una parte delle offerte ricevute dai pellegrini.

139. Con il nome di chiesa parrocchiale si intende, in senso proprio, la chiesa che è sede di una parrocchia ed è annessa giuridicamente alla medesima. A norma degli artt. 30 e 11 della legge n. 222/1985, essa non può avere autonoma personalità giuridica civile.

La chiesa sede di una parrocchia non necessariamente si qualifica come "parrocchiale". Una parrocchia infatti può avere sede definitiva anche in una chiesa cattedrale o in un santuario e può avere sede provvisoria in una chiesa annessa a un'altra comunità di fedeli, nella quale è temporaneamente ospitata.

140. Le chiese annesse a una persona giuridica (denominate *oratori pubblici* nel codice del 1917) hanno come funzione pastorale prevalente la celebrazione della liturgia da parte della comunità di fedeli cui sono annesse; esse, a differenza degli oratori (denominati *oratori semipubblici* nel codice del 1917), sono aperte a tutti i fedeli per l'esercizio pubblico del culto.

Le chiese annesse a una persona giuridica, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 222/1985, non possono ottenere la personalità giuridica nell'ordinamento civile: la loro amministrazione è assorbita nell'amministrazione della persona giuridica da cui dipendono e a cui compete la responsabilità economica.

Per quanto riguarda l'immediata responsabilità pastorale, essa compete:

- se la chiesa è annessa al capitolo, al canonico che ha la responsabilità del culto a norma dello statuto capitolare;
- se la chiesa è annessa a una casa di un istituto religioso clericale o di una società clericale di vita apostolica, al superiore della casa (questi, pur essendo denominato comunemente "rettore", non lo è nel senso proprio inteso dal can. 556 e perciò non è nominato dal Vescovo);
- se la chiesa è annessa a una casa di un istituto religioso laicale o femminile o di una società laicale o femminile di vita apostolica o di un istituto secolare, al rettore nominato dall'ordinario diocesano. Il codice prevede che il cappellano della casa religiosa funga anche da rettore, a meno che la cura della comunità o della chiesa non esiga altra scelta (cfr. can. 570), e che l'ordinario del luogo non proceda alla nomina del cappellano senza aver consultato il superiore, il quale ha il diritto, sentita la comunità, di proporre un sacerdote (cfr. can. 567 § 1);
- se la chiesa è annessa a una confraternita, al rettore nominato dall'ordinario diocesano (questi dovrebbe essere il cappellano della confraternita, a meno che la cura della comunità o della chiesa non esiga diversamente);
- se la chiesa è annessa a un seminario o ad altro ente ecclesiastico, al rettore nominato dal Vescovo diocesano (questi dovrebbe essere il rettore del seminario o del collegio cui la chiesa è annessa, a meno che il Vescovo diocesano non abbia stabilito diversamente);
- se la chiesa è annessa a una parrocchia, al parroco.

141. «Col nome di oratorio si intende il luogo destinato, su licenza dell'ordinario, al culto divino in favore di una comunità o di un gruppo di fedeli che ivi si radunano, e al quale possono accedere anche altri fedeli con il consenso del superiore competente» (can. 1223).

«Negli oratori legittimamente costituiti si possono compiere tutte le celebrazioni sacre, a meno che alcune non siano eccettuate dal diritto o per disposizione dell'ordinario del luogo, oppure non vi si oppongano le norme liturgiche» (can. 1225).

È competente a erigere l'oratorio l'ordinario proprio della comunità in favore della quale viene eretto.

L'oratorio non ha mai personalità giuridica ma è annesso a un'altra persona giuridica, che può anche essere un ente non ecclesiastico.

La responsabilità pastorale dell'oratorio compete al sacerdote incaricato, mentre quella economica compete all'amministratore della persona giuridica cui l'oratorio è annesso.

La cappella privata

142. Col nome di cappella privata si intende il luogo destinato, su licenza dell'ordinario del luogo, al culto divino in favore di una o più persone fisiche (cfr. can. 1226). Per celebrare la Messa o altre sacre funzioni in una cappella privata, si richiede la licenza dell'ordinario del luogo (cfr. can. 1228).

La responsabilità amministrativa ed economica della cappella spetta al proprietario, fermo restando il diritto dell'ordinario diocesano di esercitare il proprio potere di vigilanza (cfr. can. 1213).

CAPITOLO DECIMO LE ASSOCIAZIONI DI FEDELI

143. Con la denominazione di *associazioni di fedeli* si intendono quelle associazioni, distinte dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica, in cui i fedeli, sia chierici, sia laici, sia chierici e laici insieme, tendono all'incremento di una vita più perfetta o alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana o ad altre opere di apostolato (iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano) (cfr. can. 298 § 1).

Diversi tipi di associazioni

144. Le associazioni di fedeli, in base al codice di diritto canonico, si distinguono in due categorie: private e pubbliche.

Della prima categoria fanno parte le associazioni costituite dai fedeli mediante un accordo privato (cfr. can. 299 § 1). Esse possono chiedere all'autorità ecclesiastica competente l'*agnitio*, succes-

siva alla *recognitio* degli statuti (cfr. can. 299 § 3), oppure l'attribuzione della personalità giuridica privata previa approvazione (*probatio*) degli stessi statuti (cfr. can. 322). A giudizio della medesima autorità, esse potranno essere lodate o raccomandate, senza che tale atto ne muti la natura privata (cfr. can. 299 § 2).

La seconda categoria, quella delle associazioni pubbliche, comprende le associazioni erette dall'autorità ecclesiastica competente ai sensi del can. 312 § 1 (Santa Sede, Conferenza Episcopale, Vescovo diocesano) e dotate di personalità giuridica, finalizzate all'insegnamento della dottrina cristiana in nome della Chiesa, all'incremento del culto pubblico o ad altri fini il cui perseguimento sia riservato, per natura sua, all'autorità ecclesiastica, oppure al perseguimento, diretto o indiretto, delle finalità previste dal can. 298 § 1, quando a esse non si sia sufficientemente provveduto mediante iniziative private (cfr. can. 301 §§ 1-2).

Le associazioni pubbliche possono essere erette dall'autorità ecclesiastica sia mediante il riconoscimento della qualifica pubblica di una preesistente associazione privata sia su richiesta o disponibilità di un gruppo di fedeli.

Il riconoscimento civile delle associazioni

145. Le associazioni di fedeli presentano una specifica rilevanza anche nell'ambito del diritto statale.

Le associazioni pubbliche sono riconoscibili come enti ecclesiastici qualora non abbiano carattere locale e previo assenso della Santa Sede (cfr. art. 9 della legge n. 222/1985). L'attestazione del carattere non locale dell'associazione spetta al dicastero della Santa Sede competente a dare l'assenso.

Per le associazioni pubbliche riconosciute agli effetti civili come enti ecclesiastici, si rinvia a quanto detto nel capitolo secondo.

Le associazioni di fedeli non riconoscibili come enti ecclesiastici, ossia le associazioni pubbliche prive dei requisiti sopra indicati e le associazioni private, possono essere riconosciute alle condizioni previste dall'art. 10 della legge n. 222/1985.

Rimanendo ferma la necessità del previo assenso dell'autorità ecclesiastica competente (cfr. art. 10, comma 3), esse «restano in tutto regolate dalle leggi civili, fatti salvi la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statutari» (art. 10, comma 2).

146. La soggezione alle "leggi civili" non concerne solo le vicende legate alla natura giuridica di tali associazioni (riconoscimento, modifiche, estinzione, ecc.), ma anche la loro attività (vigilanza dell'autorità tutoria e competenza del giudice civile per eventuali controversie).

I poteri dell'autorità ecclesiastica sugli organi statutari devono necessariamente risultare «nell'atto di costituzione o approvazione dell'autorità ecclesiastica», che deve essere allegato alla domanda di riconoscimento (cfr. art. 6, comma 2, del DPR n. 33/1987). In pratica, occorre che i poteri dell'autorità ecclesiastica previsti dal codice di diritto canonico siano esplicitamente richiamati nello statuto e nell'atto canonico di erezione dell'associazione o di approvazione della stessa.

L'autorità ecclesiastica, prima di dare l'assenso prescritto dal terzo comma dell'art. 10 della legge n. 222/1985 con cui conferma che l'associazione ha fine di religione o di culto e che è inserita nell'ordinamento canonico, deve verificare che essa sia stata eretta o riconosciuta nell'ordinamento canonico e che lo statuto approvato sia identico a quello, deliberato dall'assemblea dei soci, che viene presentato per il riconoscimento.

Se si tratta di un'associazione pubblica avente carattere locale, occorre verificare che nello statuto vi sia l'esplicita indicazione del fine di religione o di culto e delle competenze del Vescovo diocesano sui seguenti punti:

- l'erezione e l'eventuale soppressione dell'associazione;
- la conferma del moderatore;
- l'eventuale nomina di un commissario straordinario;
- la tutela sugli atti di straordinaria amministrazione, esplicitamente elencati a norma del can. 1281 § 2, e sugli altri atti o negozi previsti dal codice di diritto canonico (cfr. in specie i cann. 1288, 1291ss., 1297), con l'indicazione dell'autorità ecclesiastica competente a rilasciare l'autorizzazione (Vescovo diocesano od ordinario del luogo);
- l'approvazione delle modifiche statutarie.

Se si tratta di un'associazione privata, per la quale l'ordinamento canonico attribuisce direttamente all'ordinario diocesano il solo potere di vigilanza, è sufficiente che nello statuto sia esplicitamente indicato il fine di religione o di culto e la natura di associazione di fedeli.

Lo statuto delle associazioni

147. Ogni associazione di fedeli che intenda acquisire rilevanza nell'ordinamento canonico come soggetto pubblico o privato deve avere un proprio statuto, nel quale devono essere indicati: la denominazione, la sede, il fine dell'associazione, i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione, le norme sul governo e sull'amministrazione, il patrimonio e le attività (cfr. can. 304 § 1).

La denominazione deve essere adatta agli usi del tempo e del luogo e scelta in ragione della natura e della finalità perseguita (cfr.

can. 304 § 2). In ogni caso, nessuna associazione può assumere il nome di “cattolica” senza il consenso dell’autorità ecclesiastica competente (cfr. can. 300).

Per quanto riguarda, in particolare, il governo delle singole associazioni, nello statuto devono essere indicati:

- a) il rappresentante legale, che ordinariamente è il moderatore;
- b) gli amministratori del patrimonio sociale, che ordinariamente sono i componenti del consiglio direttivo;
- c) i componenti dell’assemblea dei soci.

Le modifiche statutarie devono essere deliberate dall’assemblea dei soci e approvate dall’autorità ecclesiastica competente. Qualora l’associazione sia riconosciuta civilmente come persona giuridica privata, lo statuto modificato deve essere iscritto nel registro delle persone giuridiche, a norma dell’art. 2 del DPR 10 febbraio 2000, n. 361. Nel caso in cui l’associazione sia un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, la modifica statutaria è soggetta a riconoscimento agli effetti civili solo qualora comporti un mutamento sostanziale nella denominazione, nel fine, nella sede (trasferimento ad altro comune), nella destinazione dei beni o nel modo di esistenza (cfr. art. 19 della legge n. 222/1985).

L’amministrazione dei beni

148. La gestione dei beni delle associazioni di fedeli è diversamente regolata secondo la loro natura giuridica pubblica o privata.

Tutti i beni appartenenti alle associazioni pubbliche sono beni ecclesiastici ai sensi del can. 1257 § 1, soggetti alle disposizioni del libro V del codice, nonché agli statuti. Nel caso di associazioni di fedeli riconosciute alle condizioni previste dal codice civile (cfr. n. 145), le norme del codice di diritto canonico relative alla gestione dei beni hanno efficacia nell’ordinamento statale solo se espressamente richiamate negli statuti.

Vigilanza e controllo

149. Le associazioni di fedeli sono soggette alla potestà esecutiva dell’autorità ecclesiastica, che esercita un complesso di controlli, generali e particolari, che variano a seconda delle categorie.

Un generale potere di *vigilanza* spetta, anzitutto, alla Santa Sede per tutte le associazioni di fedeli. L’ordinario del luogo è competente per le associazioni diocesane e per quelle extradiocesane, in quanto operanti nell’ambito della propria diocesi (cfr. can. 305 § 2). Tale potere serve prevalentemente a garantire che venga conservata nelle associazioni l’integrità della fede e dei costumi e che non si insinuino abusi nella disciplina ecclesiastica (cfr. can. 305 § 1). Inoltre, per le associazioni private, il potere di vigilanza risponde ad

altre due finalità: una pastorale (evitare la dispersione delle forze e ordinare al bene comune l'esercizio del loro apostolato: cfr. can. 323 § 2) e una prevalentemente amministrativa (assicurare l'uso dei beni per i fini dell'associazione: cfr. can. 325 § 1).

Tutte le associazioni di fedeli sono soggette al *governo* dell'autorità ecclesiastica (cfr. cann. 305 § 1 e 323 § 1).

In particolare, per le associazioni pubbliche, il governo dell'autorità ecclesiastica consiste nel controllo (o "tutela") dell'amministrazione dei beni appartenenti alle singole associazioni, le quali devono renderne conto ogni anno all'autorità ecclesiastica (cfr. can. 319 § 1), a cui deve essere presentato anche un rendiconto della distribuzione delle offerte e delle elemosine raccolte (cfr. can. 319 § 2).

A un ulteriore controllo particolare, infine, sono soggetti i *terzi ordini* comunque denominati, ossia le associazioni i cui membri, partecipando nel secolo allo spirito di un istituto religioso, conducono vita apostolica e tendono alla perfezione cristiana. Tali associazioni svolgono la loro attività sotto la guida del superiore maggiore del corrispondente istituto religioso. In questo caso il controllo serve principalmente ad assicurare che nello svolgimento della loro attività i membri rimangano fedeli ai principi e alle direttive dell'istituto religioso cui si ispira il *terz'ordine*.

L'estinzione delle associazioni

150. Le associazioni di fedeli, pubbliche e private, si estinguono per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, oppure quando è stato raggiunto lo scopo in vista del quale furono costituite o lo stesso è divenuto impossibile, oppure quando la persona giuridica ha cessato di agire per lo spazio di cento anni (cfr. can. 120). Inoltre, se civilmente riconosciute, quando tutti gli associati sono venuti a mancare (cfr. art. 27 cod. civ.).

Le associazioni pubbliche di fedeli possono essere soppresse per gravi cause dalla stessa autorità ecclesiastica che le ha erette, previo parere dei moderatori e degli ufficiali maggiori (cfr. can. 320 § 3). La destinazione dei beni appartenenti alle associazioni pubbliche soppresse è regolata dal can. 123, secondo il quale, in mancanza di indicazioni statutarie, i beni sono devoluti alla persona giuridica immediatamente superiore, salva la volontà dei fondatori e degli offerenti e gli eventuali diritti acquisiti.

Le associazioni private di fedeli possono essere soppresse dall'autorità ecclesiastica competente se la loro attività è causa di danno grave per la dottrina o per la disciplina ecclesiastica o è motivo di scandalo per i fedeli (cfr. can. 326 § 1). Tale soppressione si ottiene con la revoca del provvedimento con cui l'associazione è stata riconosciuta nell'ordinamento canonico.

Le associazioni private, inoltre, si estinguono per delibera dell'assemblea e per altre cause individuate dagli statuti. La destinazione dei relativi beni deve essere determinata a norma degli stessi statuti, salvi i diritti acquisiti e la volontà degli offerenti (cfr. can. 326 § 2).

La soppressione canonica delle associazioni aventi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche, disposta con decreto del Ministro dell'interno, del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente (cfr. art. 20 della legge n. 222/1985).

Le confraternite

151. Tra le associazioni di fedeli presentano un certo rilievo, soprattutto in talune regioni d'Italia, le *confraternite* o congreghe.

La condizione giuridica delle confraternite nell'ordinamento statale è diversa secondo il tempo della loro erezione.

Le confraternite erette dopo il 7 giugno 1929 devono essere considerate associazioni pubbliche o private a seconda della loro natura e dei provvedimenti assunti dall'autorità ecclesiastica. A esse si applicano le norme di cui ai numeri precedenti.

Tutte le confraternite esistenti al 7 giugno 1929 sono persone giuridiche perché equiparate alle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza dall'art. 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e qualificate come istituzioni pubbliche.

Con riferimento all'accertamento del fine esclusivo o prevalente di culto, previsto dal combinato disposto dell'art. 77 del regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, e dell'art. 71 della legge n. 222/1985, si possono distinguere tre tipologie:

- 1) le confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto riconosciuto formalmente con decreto del Capo dello Stato ai sensi dell'art. 77 del regio decreto n. 2262/1929, sono soggette alla giurisdizione dell'autorità ecclesiastica quali associazioni pubbliche di fedeli e sono qualificate come enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;
- 2) «le confraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto», già equiparate dalla legge n. 6972/1890 alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, «continuano ad essere disciplinate dalla legge dello Stato, salva la competenza dell'autorità ecclesiastica per quanto riguarda le attività dirette a scopi di culto» (art. 71, comma 1, della legge n. 222/1985);
- 3) le confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto, per le quali non sia stato ancora emanato il decreto previsto dall'art. 77, primo comma, del regio decreto n. 2262/1929, continuano a essere disciplinate dalla legge dello Stato, ma possono chiedere l'accertamento del fine esclusivo o prevalente di culto in forza

del disposto dell'art. 71 della legge n. 222/1985. Tale procedimento è ammesso anche per le confraternite che nel frattempo hanno assunto nell'ordinamento civile la qualifica di persone giuridiche private.

CAPITOLO UNDICESIMO LE FONDAZIONI

Fondazioni autonome

152. Sono *pie fondazioni autonome* le masse di beni destinate da una pia volontà (cfr. cann. 1299-1300) a fini rientranti nella missione della Chiesa, cioè a opere di pietà o di culto, di apostolato o di carità sia spirituale sia temporale, ed erette in persona giuridica dall'autorità ecclesiastica competente (cfr. cann. 114-115, 1303 § 1).

Le pie fondazioni autonome sono persone giuridiche pubbliche nell'ordinamento canonico (cfr. cann. 115 §§ 1 e 3, 1303 § 1, 1°) e sono per loro natura perpetue (cfr. can. 120 § 1).

L'elemento costitutivo della fondazione è il cosiddetto *negozio di fondazione* o *atto costitutivo*, con la *dotazione patrimoniale*. L'atto costitutivo può essere un testamento o un atto di liberalità fra vivi o lo stesso decreto di erezione canonica disposto dall'autorità ecclesiastica.

All'atto costitutivo deve essere necessariamente allegato lo statuto, che regola la fondazione in ordine ai fini, agli organi di governo, ai mezzi di azione e all'organizzazione dell'ente, secondo la volontà del fondatore.

L'autorità ecclesiastica competente a erigere in persona giuridica pubblica una pia fondazione autonoma è la Santa Sede o la Conferenza Episcopale o il Vescovo diocesano.

Nel codice del 1917 erano qualificati come *istituti ecclesiastici non collegiali* sia le fondazioni sia i seminari, perché non si faceva allora esplicita distinzione tra insiemi di persone e masse di beni. Ciò spiega perché in passato alcuni seminari sono stati riconosciuti civilmente come fondazioni di culto. Secondo il codice vigente, i seminari e le altre istituzioni analoghe (accademie, collegi e altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche, ecc.) sono considerate aggregazioni di persone non collegiali (cfr. can. 115).

153. In Italia le fondazioni autonome erette in persona giuridica pubblica dall'autorità ecclesiastica competente possono essere civilmente riconosciute come enti ecclesiastici, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 222/1985.

È opportuno che il Vescovo diocesano non emani il decreto di erezione canonica di una fondazione di culto se essa non dispone dei requisiti richiesti per il suo riconoscimento civile come ente ecclesiastico: i tre generali previsti dall'art. 1 della legge n. 222/1985 (cfr. n. 12) e i due specifici previsti dall'art. 12, cioè la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione.

Si noti in particolare che, in questa fattispecie, il fine di religione o di culto deve essere accertato di volta in volta, verificando che «esso sia costitutivo ed essenziale dell'ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico» (art. 2, comma 3, della legge n. 222/1985). Si tenga presente che l'amministrazione statale, prima di procedere al riconoscimento civile dell'ente, si riserva la facoltà di valutare la congruità dei mezzi patrimoniali in rapporto ai fini che la fondazione si propone (cfr. Commissione Paritetica, 10 aprile-30 aprile 1997).

Altre finalità sociali che non rientrano tra le attività di religione o di culto elencate dall'art. 16, lett. a, della legge n. 222/1985, possono essere perseguite mediante la costituzione di fondazioni civili riconoscibili come persone giuridiche private. Si ponga tuttavia attenzione al fatto che dette istituzioni non sono qualificabili come enti ecclesiastici: a esse non si applicano le limitazioni dei poteri di rappresentanza e i controlli canonici sull'amministrazione previsti dal codice di diritto canonico e i loro beni non fanno parte del patrimonio ecclesiastico. Il riferimento ecclesiale può tuttavia essere assicurato mediante l'apposizione di specifiche clausole statutarie.

154. Una fondazione di culto, canonicamente eretta con decreto vescovile, fino alla data del riconoscimento civile è nell'ordinamento civile un ente di fatto.

Al fine di far coincidere nei due ordinamenti gli effetti giuridici dell'atto di fondazione, il Vescovo può opportunamente porre nel decreto di erezione canonica la clausola finale: «Gli effetti giuridici del presente decreto sono sospesi nell'ordinamento canonico fino alla data del riconoscimento civile della fondazione stessa».

Fondazioni non autonome

155. Sono *pie fondazioni non autonome* le masse di beni temporali comunque devolute a una persona giuridica pubblica in forza di una pia volontà, cioè con l'onere della celebrazione di Ss. Messe o di altre specifiche funzioni ecclesiastiche o altrimenti per conseguire le finalità di cui al can. 114 § 2, in ragione dei redditi annui (cfr. can. 1303 § 1, 2°). Tali beni devono essere formalmente accettati dalla persona giuridica che li riceve.

Le pie fondazioni non autonome non sono persone giuridiche, ma soltanto masse di beni destinate a una finalità specifica, facenti parte del patrimonio di una persona giuridica pubblica.

Nuove pie fondazioni non autonome possono essere costituite soltanto «per un ampio spazio di tempo da determinarsi dal diritto particolare» (can. 1303 § 1, 2°). Trascorso il tempo di durata predeterminato, i beni fondatizi avranno la destinazione specificata nel can. 1303 § 2.

Salvo casi particolari per la consistenza del patrimonio o la peculiarità dei fini, il Vescovo favorisca l'istituzione di pie fondazioni non autonome devolute alla diocesi o alle parrocchie piuttosto che l'erezione di fondazioni autonome, in modo che una comunità ecclesiale garantisca nel tempo l'esecuzione della pia volontà del fondatore.

È bene che il Vescovo emani un regolamento diocesano per le pie fondazioni e le pie volontà in genere.

Opere

156. Con il termine *opera*, e con quelli equivalenti di *centro*, *istituto* e simili, si intende un insieme di persone e di beni organizzati per realizzare una delle finalità inerenti alla missione della Chiesa, di cui al can. 114 § 2.

L'opera può diventare soggetto di diritto se viene eretta in persona giuridica canonica e riconosciuta civilmente: in tale caso diventa una fondazione autonoma.

Fino a che non sia eretta in persona giuridica, l'opera resta solo una attività, che richiede necessariamente un soggetto. Le opere possono essere promosse da una persona fisica, da più persone riunite in associazione di fatto ovvero da una persona giuridica.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ENTI ECCLESIASTICI
AI FINI DEL RICONOSCIMENTO CIVILE

- a) *Enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa*
1. Conferenza Episcopale Italiana can. 449 § 2
 2. Regioni ecclesiastiche can. 433 § 2
 3. Province ecclesiastiche can. 432 § 2
 4. Diocesi, abbazie e prelatore territoriali can. 368
 5. Vicariati foranei e altri raggruppamenti di parrocchie can. 374 § 2
 6. Capitoli can. 504
 7. Parrocchie can. 515 § 3
 8. Chiese can. 556
 9. Cappellanie can. 564
- b) *Seminari*
10. Seminari, accademie, collegi, facoltà e altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche can. 238 § 1
- c) *Istituti religiosi e secolari*
11. Istituti religiosi, province e case can. 634 § 1
 12. Istituti secolari can. 710
- d) *Società di vita apostolica*
13. Società di vita apostolica, province e case can. 741 § 1
- e) *Associazioni pubbliche di fedeli*
14. Associazioni pubbliche di fedeli, confederazioni can. 313
- f) *Fondazioni*
15. Istituti per il sostentamento del clero can. 1274 § 1
 16. Fondazioni autonome can. 1303 § 1
- g) *Altre persone giuridiche canoniche*
17. Persone giuridiche non classificate sopra can. 113 § 2

ALLEGATO B **TABELLA DEI CONTROLLI CANONICI SUGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE**

	Diocesi e persone giuridiche amministrate dal Vescovo	Parrocchie e persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo	Istituti diocesani per il sostentamento del clero	Istituti religiosi di diritto diocesano e monasteri sui iuris
<i>Alienazione di beni che costituiscono il patrimonio stabile di valore inferiore a 250 mila euro</i>	nessuna autorizzazione	licenza dell'ordinario diocesano, nel caso e nella misura in cui dagli statuti o, se gli statuti tacciono, dal Vescovo (can. 1281 § 2) è dichiarata atto di straordinaria amministrazione	nessuna autorizzazione	licenza del superiore competente con il consenso del suo consiglio e dell'ordinario diocesano
<i>Alienazione di beni che costituiscono il patrimonio stabile di valore compreso tra 250 mila e 1 milione di euro</i>	consenso del CDAE e del collegio dei consultori	licenza del Vescovo diocesano con il consenso del CDAE e del collegio dei consultori	licenza del Vescovo diocesano (con il consenso del CDAE e del collegio dei consultori)	licenza del superiore competente con il consenso del suo consiglio e dell'ordinario diocesano
<i>Alienazione di beni che costituiscono il patrimonio stabile di valore superiore a 1 milione di euro o ex voto o di valore artistico o storico</i>	consenso del CDAE e del collegio dei consultori; inoltre autorizzazione della Santa Sede	licenza del Vescovo diocesano con il consenso del CDAE e del collegio dei consultori; inoltre autorizzazione della Santa Sede	licenza del Vescovo diocesano con il consenso del CDAE e del collegio dei consultori; inoltre licenza della Santa Sede (previo parere della CEI, se di valore superiore a 3 milioni di euro e adempiuti gli obblighi di cui all'art. 37 della legge n. 222/1985, se ricorrono)	licenza del superiore competente con il consenso del suo consiglio e dell'ordinario diocesano; inoltre autorizzazione della Santa Sede
<i>Negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale di valore compreso tra 250 mila e 1 milione di euro</i>	consenso del CDAE e del collegio dei consultori	licenza del Vescovo diocesano con il consenso del CDAE e del collegio dei consultori	licenza del Vescovo diocesano (con il consenso del CDAE e del collegio dei consultori)	licenza del superiore competente con il consenso del suo consiglio e dell'ordinario diocesano
<i>Negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale di valore superiore a 1 milione di euro</i>	consenso del CDAE e del collegio dei consultori; inoltre autorizzazione della Santa Sede	licenza del Vescovo diocesano con il consenso del CDAE e del collegio dei consultori; inoltre autorizzazione della Santa Sede	licenza del Vescovo diocesano (con il consenso del CDAE e del collegio dei consultori); inoltre autorizzazione della Santa Sede (previo parere CEI se di valore superiore a 3 milioni di euro)	licenza del superiore competente con il consenso del suo consiglio e dell'ordinario diocesano; inoltre autorizzazione della Santa Sede

	Diocesi e persone giuridiche amministrate dal Vescovo	Parrocchie e persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo	Istituti diocesani per il sostentamento del clero	Istituti religiosi di diritto diocesano e monasteri sui iuris
<i>Locazione di immobili di valore inferiore a 250 mila euro</i>	nessuna autorizzazione	licenza dell'ordinario diocesano	nessuna autorizzazione	eventuale autorizzazione prevista dal diritto proprio
<i>Locazione di immobili di valore superiore a 250 mila euro</i>	consenso del CDAE e del collegio dei consultori (eccetto che il locatario sia un ente ecclesiastico)	licenza dell'ordinario diocesano	licenza dell'ordinario diocesano	eventuale autorizzazione prevista dal diritto proprio
<i>Accettazione di offerte gravate da modalità di adempimento o da condizione (salvo che rientrino nel caso di negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale [can. 1295]): can. 1267 § 2</i>	nessuna autorizzazione	licenza dell'ordinario diocesano	licenza dell'ordinario diocesano	eventuale autorizzazione prevista dal diritto proprio
<i>Rifiuto di offerte (can. 1267 § 2)</i>	nessuna autorizzazione	licenza dell'ordinario diocesano	licenza dell'ordinario diocesano	eventuale autorizzazione prevista dal diritto proprio
<i>Contestazione di liti attive e passive in foro civile</i>	nessuna autorizzazione	licenza dell'ordinario diocesano	licenza dell'ordinario diocesano	licenza del superiore competente (con il consenso del suo consiglio se previsto dal diritto proprio)
<i>Altri atti di amministrazione straordinaria</i>	<ul style="list-style-type: none"> • sono determinati dalla delibera CEI n. 37; • occorre il consenso del CDAE e del collegio dei consultori 	<ul style="list-style-type: none"> • sono determinati dagli statuti o, se questi tacciono, dal Vescovo diocesano (can. 1281 § 2); • occorre la licenza dell'ordinario diocesano 	<ul style="list-style-type: none"> • possono essere determinati dagli statuti; • occorre la licenza dell'ordinario diocesano 	<ul style="list-style-type: none"> • sono determinati dagli statuti; • occorre la licenza del superiore competente (con il consenso del suo consiglio se previsto dal diritto proprio) e dell'ordinario diocesano (se previsto dal diritto proprio)
<i>Impiego di denaro eccedente le spese (can. 1284 § 2, 6°)</i>	nessuna autorizzazione	consenso dell'ordinario diocesano	licenza dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero	eventuale autorizzazione prevista dal diritto proprio

Decreto di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano (cfr. can. 1281 § 2) [Facsimile]

Visto il can. 1281 § 2 del codice di diritto canonico;

visti i cann. 1291 e 1295, relativi, rispettivamente, alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana;

sentito il parere del consiglio diocesano per gli affari economici in data

con il presente

DECRETO

stabilisco che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, per le persone giuridiche a me soggette:

1. l'alienazione di beni immobili di qualunque valore;
2. l'alienazione di beni mobili di valore superiore a un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291 § 1;
3. ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali, ad esempio, la concessione di usufrutto, di comodato, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno o di fideiussione;
4. l'acquisto a titolo oneroso di immobili;
5. la mutazione della destinazione d'uso di immobili;
6. l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
7. la rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
8. l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione di qualunque valore;
9. ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale;
10. l'inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
11. la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo;
12. la costituzione di un ramo di attività ONLUS;
13. la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche;
14. la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato;

15. l'assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
16. l'introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato;
17. per le parrocchie, l'ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale.

Per porre validamente quanto sopra specificato, è necessaria l'autorizzazione scritta dell'Ordinario del luogo.

Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del consiglio per gli affari economici dell'ente.

All'Istituto diocesano per il sostentamento del clero si applicano esclusivamente i summenzionati nn. 1, 10, 11, 12, 15 e 16. Qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l'Istituto si espone fosse superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292 § 1, si applicano anche i nn. 3, 4, 7, 8, 13, e il n. 6, limitatamente alle ipotesi in cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni od oneri.

Luogo e data

firma del Vescovo diocesano

firma del cancelliere vescovile

redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 delle Norme approvate con il Protocollo stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana il 15 novembre 1984.

Art. 1

La parrocchia _____
con sede in _____,
eretta con decreto del Vescovo diocesano in data _____
e riconosciuta agli effetti civili con decreto in data _____,
è una comunità di fedeli stabilmente costituita nella diocesi di _____,
la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, a un parroco quale suo proprio pastore.

Art. 2

L'ente persegue fini di religione e di culto. Esso può svolgere anche attività diverse da quelle di religione o di culto.

Art. 3

Il parroco è nominato dal Vescovo diocesano e dura in carica fino a quando l'ufficio non si rende vacante per morte, per rinuncia o per provvedimento del Vescovo diocesano.

Quando la parrocchia è vacante o quando il parroco è impedito, il Vescovo diocesano può designare un sacerdote come amministratore parrocchiale con gli stessi poteri del parroco.

Art. 4

Il parroco è amministratore unico e legale rappresentante dell'ente. Egli può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Gli atti di straordinaria amministrazione, previsti dal codice di diritto canonico integrato dalle delibere della CEI e dal decreto del Vescovo diocesano ai sensi del can. 1281 § 2, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica.

Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma fissata dalla Conferenza Episcopale Italiana o aventi per oggetto beni di valore artistico o storico o donati alla chiesa *ex voto*.

Art. 5

L'Ordinario diocesano può compiere atti giuridici come rappresentante dell'ente in sostituzione del parroco, in caso di negligenza del medesimo.

Art. 6

Compete al Vescovo diocesano sopprimere o modificare l'ente.

Art. 7

Per quanto non previsto dalle presenti norme di funzionamento valgono le norme del diritto canonico e le leggi italiane in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.

Indice analitico

I numeri si riferiscono ai paragrafi dell'Istruzione

Alienazione:

- *di beni culturali*: 73;
- *di beni dell'istituto diocesano per il sostentamento del clero*: 94;
- *requisiti per la liceità*: 64;
- *requisiti per la validità*: 63;
- v. **NEGOZI GIURIDICI**: *previsti dal can. 1295*; **PATRIMONIO**: *stabile*.

Amministratore parrocchiale: 104.

Amministrazione:

- *ordinaria*: 58, 59;
- *straordinaria*: 60, 61, 62; 65, 66; 68; 70, 71.

Associazioni:

- *amministrazione dei beni*: 148;
- *contributi alla diocesi*: 43;
- *tipologie, costituzione ed erezione*: 11; 144;
- *estinzione e soppressione*: 150;
- *nozione*: 143;
- *raccolta di denaro*: 38;
- *riconoscimento civile*: 10; 12, 13, 14; 145, 146;
- *statuto*: 147;
- *vigilanza e controllo*: 25; 149;
- v. **CONFRATERNITE**; **ENTI ECCLESIASTICI**.

Beni:

- *delle persone giuridiche private*: 52;
- *delle persone giuridiche pubbliche*: 51.

Canonizzazione (della legge civile):

- *in materia di contratti e di prescrizione*: 7;
- v. **RINVIO** (alla legge civile).

Cappella privata: 142.

Caritas diocesana:

- *direttore*: 90;
- v. **DIOCESI**: *fondi diocesani*.

Caritas italiana:

- *collette*: 32.

Casa canonica:

- v. **PARROCCHIA**: *casa canonica*.

Chiesa (edificio, luogo sacro):

- *classificazione*: 121; *annessa a una persona giuridica*: 140; *cattedrale*: 132, 133; *parrocchiale*: 139; v. **PARROCCHIA**: *rettoria*: 134, 135; *santuario*: 136, 137; v. **SANTUARIO**;

- *concerti*: 130;
 - *condizione giuridica*: 120; 122;
 - *costruzione di una nuova chiesa*: 123;
 - *dedicazione, benedizione, destinazione al culto*: 123, 124;
 - *esercizio pubblico del culto*: 124;
 - *personalità giuridica*: 127;
 - *pertinenze*: 126;
 - *proprietà*: 125;
 - *requisizione, occupazione, espropriazione e demolizione*: 124;
 - *responsabilità (amministrativa, pastorale)*: 128;
 - *visita e utilizzazione delle chiese*: 129;
- V. CAPPELLA PRIVATA; FABBRICERIA; ORATORIO.

Collegio dei consultori: 26, 27; 63; 65.

Confraternite: 151.

Consiglio diocesano per gli affari economici: 26, 27; 63; 65.

Consiglio parrocchiale per gli affari economici: 30;

- *costituzione, composizione, competenze*: 105, 106; 113;
- *normativa*: 105;
- *rapporti con il consiglio pastorale parrocchiale*: 106.

Consuetudine: 7.

Contratto:

V. CANONIZZAZIONE (della legge civile).

Diocesi:

- *amministrazione (in generale)*: 85, 86;
- *atti amministrativi di maggiore importanza*: 27;
- *atti di amministrazione straordinaria*: 27; *loro determinazione*: 65;
- *bilancio consolidato*: 91;
- *condizione giuridica*: 84;
- *fondi diocesani* (comune, di solidarietà, per le attività missionarie, per la carità): 44; 89, 90;
- *fonti di sovvenzione* (elenco delle principali categorie): 41; *assegnazioni dalla CEI*: 45; *contributi da parrocchie, associazioni e altri enti*: 43; *contributi di solidarietà*: 44; *offerte dei fedeli*: 42; *redditi*: 50; *tasse per atti amministrativi*: 49; *tributi*: 46, 47, 48;
- *nozione*: 84;
- *patrimonio*: 87;
- *rappresentanza legale*: 57, 85;
- *redditi*: V. REDDITI;

V. ECONOMO DIOCESANO; ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO; OFFERTE; PERSONA/PERSONALITÀ GIURIDICA CANONICA.

Donazioni:

- *a favore di enti ecclesiastici*: 39; 82.

Economo:

- *compiti e qualità richieste*: 86;
- *facoltà che possono essergli delegate*: 21;
- *funzione di vigilanza*: 24.

Edificio di culto:

v. CAPPELLA PRIVATA; CHIESA (edificio, luogo sacro); FABBRICERIA; ORATORIO.

Enti ecclesiastici:

- attività amministrativa nell'ordinamento statale: 72;
 - condizione nell'ordinamento tributario italiano: 76, 77;
 - fine di religione o di culto: 12;
 - iscrizione nel registro delle persone giuridiche: 16;
 - mutamenti sostanziali e modifiche statutarie: 17;
 - raccolta di offerte: 32; v. OFFERTE;
 - ramo ONLUS: 83;
 - riconoscimento civile: 10, 11, 12, 13, 14; 18; assenso dell'autorità ecclesiastica: 15;
 - rilevanza civile dei controlli canonici: 75;
 - soppressione ed estinzione: 20; 74;
 - vigilanza del Vescovo: 19;
- v. ALIENAZIONE: di beni culturali; AMMINISTRAZIONE; DONAZIONI; LEGGE/LEGISLAZIONE civile; OPERA; PATRIMONIO; PERSONA/PERSONALITÀ GIURIDICA CANONICA; QUESTUA; REDDITI; SUCCESSIONI.

Eredità:

v. DONAZIONI.

Fabbricceria: 131.**Fondazioni:**

- autonome: 152; riconoscimento civile: 10, 11, 12, 13, 14, 15; 153, 154;
 - non autonome: 155;
- v. ENTI ECCLESIASTICI; PERSONA/PERSONALITÀ GIURIDICA CANONICA.

Imposte indirette:

v. DONAZIONI; SUCCESSIONI.

Istituti di vita consacrata (di diritto diocesano):

- controlli canonici sugli atti di amministrazione: 69, 70;
- raccolta di denaro: 38.

Istituti di vita consacrata (di diritto pontificio):

- controlli canonici sugli atti di amministrazione: 63;
- raccolta di denaro: 38.

Istituto diocesano per il sostentamento del clero:

- atti di amministrazione straordinaria: 94;
 - erezione e statuto-tipo: 92;
 - illegittimità degli atti di disposizione a titolo gratuito: 93;
 - locazione: 67;
 - membri del consiglio di amministrazione: 96;
 - patrimonio: 93;
 - rappresentanza legale: 57;
 - tributi e tasse nell'ordinamento canonico: 46, 47; 49; 95;
 - vigilanza dell'ordinario: 95;
- v. DONAZIONI; OFFERTE.

Legati:

- a favore di enti ecclesiastici: 39;
- v. FONDAZIONI: *non autonome*.

Legge/Legislazione:**della Chiesa latina:**

- universale: 2; v. CANONIZZAZIONE (della legge civile); CONSUETUDINE; LEGGE/LEGISLAZIONE civile; RINVIO (alla legge civile);
 - provinciale e regionale: 5; v. OFFERTE: *corrisposte in occasione della celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali; per la celebrazione di sante Messe;*
 - diocesana: 6; v. ORDINARIO DEL LUOGO; VESCOVO DIOCESANO;
- delle Chiese orientali (CCEO): 2;**
- civile: 8; v. ASSOCIAZIONI; CANONIZZAZIONE (della legge civile); ENTI ECCLESIASTICI; FONDAZIONI; RINVIO (alla legge civile);
 - concordataria: 3; v. LEGGE/LEGISLAZIONE civile;*
 - della Conferenza Episcopale Italiana (CEI): 4; v. OFFERTE a favore di iniziative diocesane, nazionali o universali.

Locazione:

- diocesi e persone giuridiche amministrate dal Vescovo diocesano: 27; 65;
- istituto diocesano per il sostentamento del clero: 67;
- persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano: 67;
- persone giuridiche non soggette al Vescovo diocesano: 70;
- v. AMMINISTRAZIONE: *straordinaria*; DIOCESI: *atti di amministrazione straordinaria*.

Messa:

- v. OFFERTE per la celebrazione di Ss. Messe.

Monasteri sui iuris:

- atti di amministrazione straordinaria: 70.

Negozi giuridici:

- previsti dal can. 1295: 63; v. ALIENAZIONE.

Offerte:

- *corrisposte in occasione della celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali: 31;*
- *destinazione dell'8% del gettito IRPEF: 40;*
- *liberamente corrisposte: alla parrocchia o alla diocesi: 35; agli istituti di vita consacrata, associazioni e altri enti: 38;*
- *obbligo dei fedeli di sovvenire alle necessità della Chiesa: 28;*
- *per il sostentamento del clero: 36;*
- *per la celebrazione di Ss. Messe: 33, 34;*
- *portate ai santuari: 37;*
- *richieste: dalla parrocchia: 30; a favore di iniziative diocesane, nazionali o universali: 32;*
- *tipologie: 29;*
- v. DIOCESI; DONAZIONI; EREDITÀ; LEGATI; QUESTUA.

ONLUS:

- v. ENTI ECCLESIASTICI: *ramo ONLUS*.

Opera (ente): 156.

Oratorio (edificio sacro): 141.

Ordinario:

- *funzione di regolamentazione nell'amministrazione dei beni:* 22;
- *funzione di supplenza nell'amministrazione delle persone giuridiche a lui soggette:* 56;
- *nomina dell'amministratore delle persone giuridiche a lui soggette:* 56.

Ordinario del luogo:

- *competenze:* 22; v. OFFERTE a favore di iniziative diocesane; QUESTUA;
- *facoltà di regolamentazione e indirizzo nell'amministrazione dei beni:* 21;
- *funzione di supplenza nell'amministrazione:* 25;
- *vigilanza sulle persone giuridiche:* 23, 24;
- *vigilanza sulle associazioni private:* 23, 24; 149.

Parrocchia:

- *affidamento (differenti tipologie):* 103;
- *attività:* 100;
- *casa canonica:* 118;
- *condizione giuridica:* 97;
- *contabilità parrocchiale:* 107; 110; *entrate:* 108; *uscite:* 109; *libri obbligatori per l'amministrazione:* 111, 112; *rendiconto amministrativo:* 114;
- *gestione degli immobili parrocchiali:* 115, 116, 117; v. PARROCCHIA: casa canonica;
- *impedimento del parroco:* v. AMMINISTRATORE PARROCCHIALE;
- *inventario dei beni e dei beni culturali:* 113;
- *iscrizione nel registro delle persone giuridiche civili:* 99;
- *modificazioni (sede, confini, legale rappresentante, ecc.):* 99;
- *nozione:* 97;
- *obblighi civili e fiscali:* 119;
- *rappresentanza legale:* 102, 103;
- *responsabilità amministrativa del parroco:* 102;
- *riconoscimento civile:* 98;
- *soppressione:* 101;
- *vacanza:* v. AMMINISTRATORE PARROCCHIALE;
v. CHIESA; CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI; PERSONA/PERSONALITÀ GIURIDICA CANONICA; SANTUARIO.

Patrimonio:

- *dell'ente diocesi:* v. DIOCESI: patrimonio;
- *dell'ente ecclesiastico:* 52;
- *stabile:* 53; *alienazione di beni che non vi rientrano:* 63; v. ALIENAZIONE.

Persona/Personalità giuridica canonica:

- *erezione:* 11;
- *estinzione e soppressione:* 20;
- *organismi istituzionali:* 54, 55; v. ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO: *membri del consiglio di amministrazione;*
- *rappresentante legale:* 57;
- *rappresentante negoziale:* 57;
- v. ENTI ECCLESIASTICI.

Prescrizione:

v. CANONIZZAZIONE (della legge civile).

Principio di sussidiarietà: 1; 22.

Questua:

– *requisiti per l'attuazione:* 38.

Redditi:

- *da capitale:* 79;
- *diversi:* 81;
- *fondari:* 78;
- *d'impresa:* 80.

Responsabile dell'ufficio amministrativo diocesano:

- *facoltà che possono essergli delegate:* 21;
- *funzione di vigilanza:* 24.

Rinvio (alla legge civile):

- *in materia di lavoro:* 8;
- *in relazione all'arbitrato e alla transazione:* 8;
- *in riferimento alla vita sociale:* 8;
- *retribuzione dei dipendenti:* 8.

Sacramenti e sacramentali:

v. OFFERTE *corrisposte in occasione della celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali.*

Santa Sede:

v. ALIENAZIONE: *requisiti per la validità*; ASSOCIAZIONI: *costituzione ed erezione; riconoscimento civile*; CHIESA: *santuario*; FONDAZIONI: *autonome*; OFFERTE: *a favore di iniziative universali; per la celebrazione di sante Messe*; TASSE: *per gli atti amministrativi.*

Santuario:

- *affidato a un istituto religioso o a una società di vita apostolica:* 138;
 - *parrocchie santuario:* 137;
- v. CHIESA: *classificazione*; OFFERTE: *portate ai santuari.*

Società di vita apostolica (di diritto diocesano):

- *controlli canonici sugli atti di amministrazione:* 69, 70;
- *raccolta di denaro:* 38;

v. ENTI ECCLESIASTICI: *riconoscimento civile; assenso dell'autorità ecclesiastica.*

Società di vita apostolica (di diritto pontificio):

- *controlli canonici sugli atti di amministrazione:* 63;
- *raccolta di denaro:* 38;

v. ENTI ECCLESIASTICI: *riconoscimento civile; assenso dell'autorità ecclesiastica.*

Sostentamento del clero:

v. OFFERTE: *per il sostentamento del clero.*

Successioni:

v. DONAZIONI.

Tasse:

– *per gli atti amministrativi*: 49.

Tributi:

- *necessità del parere del consiglio diocesano per gli affari economici e del consiglio presbiterale*: 27;
- *ordinario per la vita della diocesi*: 46, 47;
- *straordinario*: 48.

Vescovo diocesano:

- *amministratore unico della diocesi*: 21; 85; v. COLLEGIO DEI CONSULTORI; CONSIGLIO DIOCESANO PER GLI AFFARI ECONOMICI;
- *facoltà a lui riservate in modo esclusivo*: 21;
- *facoltà che può delegare*: 21;
- *interventi di natura disciplinare contro gli amministratori*: 24;
- *potestà esecutiva*: 24;
- *potestà legislativa*: 6;
- *vigilanza sugli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria*: 23, 24;
- *vigilanza sulle persone giuridiche*: 23, 24;
- *visita pastorale*: 24;

v. AMMINISTRAZIONE: *straordinaria*; ASSOCIAZIONI: *tipologie; riconoscimento civile*; CHIESE; DIOCESI: *patrimonio*; ENTI ECCLESIASTICI: *assenso dell'autorità ecclesiastica; iscrizione nel registro delle persone giuridiche; mutamenti sostanziali e modifiche statutarie; rilevanza civile dei controlli canonici; vigilanza del Vescovo*; FONDAZIONI; ORDINARIO; ORDINARIO DEL LUOGO; PARROCCHIA: *affidamento; condizione giuridica; iscrizione nel registro delle persone giuridiche civili; riconoscimento civile; soppressione; vacanza*; PERSONA/PERSONALITÀ GIURIDICA CANONICA: *erezione*.



Programma del Convegno

Lunedì, 27 marzo 2006

- h. 14.00** Arrivi e sistemazione
- h. 16.00** *Preghiera e introduzione del Convegno*
Mons. GIAMPIETRO FASANI, Economo della Conferenza Episcopale Italiana
- h. 16.45** *L'Istruzione in materia amministrativa 2005: presentazione generale*
S.E. Mons. CARLO REDAELLI, Vescovo ausiliare di Milano
Dibattito
- h. 19.00** Celebrazione dei Vespri
- h. 20.00** Cena

Martedì, 28 marzo 2006

- h. 7.30** Celebrazione delle Lodi e dell'Eucaristia, presieduta da
S.E. Mons. CARLO REDAELLI
- h. 8.30** Colazione
- h. 9.45** *L'Istruzione in materia amministrativa 2005: ruolo e compiti del vescovo, dell'ordinario e dell'economo*
Mons. MAURO RIVELLA, Direttore dell'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici
- h. 10.45** Coffee break
- h. 11.15** *L'Istruzione in materia amministrativa 2005: l'amministrazione della diocesi e della parrocchia*
Mons. GIAMPIETRO FASANI
Dibattito
- h. 13.00** Pranzo
- h. 15.30** *L'Istruzione in materia amministrativa 2005: le fonti di sovvenzione della Chiesa*
Avv. EDOARDO BOITANI, Membro del Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici
Dibattito
- h. 19.00** Celebrazione dei Vespri
- h. 20.00** Cena
- h. 21.15** *Aggiornamenti servizi tecnologici per le diocesi*
Dott. GIOVANNI SILVESTRI, Responsabile del Servizio Informatico della Conferenza Episcopale Italiana

Mercoledì, 29 marzo 2006

- h. 7.30** Celebrazione delle Lodi e dell'Eucaristia, presieduta da
S.E. Mons. RODOLFO CETOLONI, Vescovo di
Montepulciano-Chiusi-Pienza
- h. 8.30** Colazione
- h. 9.45** *Aggiornamento fiscale*
Rag. PATRIZIA CLEMENTI, Tributarista dell'Avvocatura
Generale della Diocesi di Milano
- h. 10.45** Coffee break
- h. 11.15** *Procedure informatiche per la rendicontazione dell'otto
per mille*
Ing. LIVIO GUALERZI, Dirigente per la gestione delle
risorse finanziarie e Responsabile per progetti speciali
della Conferenza Episcopale Italiana
- h. 12.00** Conclusioni e verifica del convegno
- h. 13.00** Pranzo